Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 918

Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

18/12/2022 - 01:38

Indice

1. DDL S. 918 - XVIII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 918 . . . 5

1.3. Trattazione in Commissione . . . 19

1.3.1. Sedute . . . 20

1.3.2. Resoconti sommari . . . 22

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 23

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (ant.) del 09/07/2019 . . . 24

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 70 (pom.) del 01/10/2019 . . . 35

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 01/10/2019 . . . 37

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/10/2019 . . . 38

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (ant.) del 29/10/2019 . . . 39

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020 . . . 40

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 126 (pom.) dell'08/01/2020 . . . 54

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020 . . . 55

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020 . . . 72

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 04/02/2020 . . . 73

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/02/2020 . . . 106

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 18/02/2020 . . . 125

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 99 (pom.) del 25/02/2020 . . . 135

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/05/2020 . . . 141

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020 . . . 153
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021 . . . 168
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022 . . . 190
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022 . . . 206
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 236 (pom.) del 21/06/2022 . . . 218
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (pom.) del 06/07/2022 . . . 231
1.4. Trattazione in consultiva . . . 246
1.4.1. Sedute . . . 247
1.4.2. Resoconti sommari . . . 249
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 250
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2020 . . . 251
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/05/2020 . . . 254
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/06/2022 . . . 257
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 259
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020 . . . 260
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 25/05/2022 . . . 271
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 277
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020 . . . 278
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 345 (ant.) del 04/11/2020 . . . 284
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021 . . . 289
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021 . . . 300
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 310
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2020 . . . 311
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 312
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020 . . . 313
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2020 . . . 315
1.4.2.6. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 316
1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 173 (ant.) del 21/10/2020 . . . 317
1.4.2.6.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 174 (pom.) del 27/10/2020 . . . 322

1.4.2.7. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 329

1.4.2.7.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/10/2020 330

1.4.2.7.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 16 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/10/2020 331

1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 332

1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177 (ant.) del 01/07/2020 333

1.4.2.8.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 178 (ant.) del 02/07/2020 341

1. DDL S. 918 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 918
XVIII Legislatura

Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Titolo breve: *disposizioni in materia di tartufi*

Iter
6 luglio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.918	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Mino Taricco (PD)
Cofirmatari
Ernesto Magorno (PD), **Caterina Biti** (PD), **Daniela Sbrollini** (PD)
Francesco Giacobbe (PD) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)
Laura Garavini (PD) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)
Daniele Manca (PD) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)
Vincenzo D'Arienzo (PD) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)
Tommaso Nannicini (PD) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)
Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)
Andrea Ferrazzi (PD) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **6 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 54 del 6 novembre 2018.
Classificazione TESEO
FUNGHI E TARTUFI
Articoli
AMBIENTE (Art.1), REGIONI (Artt.1, 3, 5, 9, 10, 20, 21), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.1, 2), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 3), DIVIETI (Artt.3, 4, 9, 12), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 5, 12), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.5), DIRITTO DI PROPRIETA' (Art.7), IMPRESE AGRICOLE (Art.8), CONSORZI (Art.8), BOSCHI E FORESTE (Art.9), CANI (Art.9), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.9), AUTORIZZAZIONI (Artt.9, 10), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.10), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.11), VENDITA (Artt.13-17), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.17), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.18), VIGILANZA

(Art.19), ARMA DEI CARABINIERI (Art.19), GUARDIE FORESTALI (Art.19), POLIZIA MUNICIPALE (Art.19), GUARDIE GIURATE (Art.19), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.20), PENE PECUNIARIE (Art.20), CONFISCA (Art.20), PENE DETENTIVE (Art.20), IMPOSTE E TRIBUTI REGIONALI (Art.21), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.24), TASSE DI CONCESSIONE (Art.22), ABROGAZIONE DI NORME (Art.24)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Gianpaolo Vallardi** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 9 luglio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede redigente** il 2 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 918

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 918

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TARICCO** , **MAGORNO** , **BITI** , **SBROLLINI** , **CUCCA** , **D'ARIENZO** , **FERRAZZI** , **GARAVINI** , **GIACOBBE** , **MANCA** e **NANNICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018

Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Onorevoli Senatori. - Ormai da alcune legislature il Parlamento ha preso in esame progetti di legge presentati in materia di tartufi, ma il loro *iter* non è giunto a conclusione. I testi presentati si proponevano di adeguare le norme contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752, che definisce la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, alla nuova ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia agricola, di tutela e salute dell'alimentazione nonché di tutela dell'ecosistema, operata con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'esigenza di una siffatta rinnovata norma quadro è avvertita con forza dal settore da anni e lo è a maggior ragione oggi in forza dell'approvazione, alla fine della passata legislatura, dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 ». Il citato articolo 29 modifica il trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, introducendo la necessità di un adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rivedendo la normativa fiscale per renderla in grado di far emergere il sommerso del settore e di consentire, al contempo, la piena tracciabilità del prodotto.
Il presente disegno di legge rappresenta, quindi, la conclusione del lavoro cui si era giunti nella XVII legislatura, purtroppo senza poter completare l'*iter* legislativo.
I primi nove articoli modificano la disciplina dettata dalla citata legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi in un settore che annovera circa 200.000 raccoglitori ufficiali di tartufi, dei quali il 5 per cento proviene dal mondo agricolo, il 20 per cento svolge attività di ricerca individualmente e il restante 75 per cento appartiene alle più svariate categorie economiche.
Gli articoli dal 13 al 17, in particolare, introducono norme più rigide e certe per quanto riguarda la messa in commercio dei prodotti a base di tartufo, fornendo garanzie e chiarezza al consumatore finale.
Il mercato del tartufo in Italia è sempre stato sottoposto alla concorrenza dei prodotti di importazione dai Paesi europei ed extraeuropei (come la Cina, il Marocco, la Romania, eccetera).
In questo quadro serve il massimo impegno per garantire la tracciabilità piena del prodotto, per poter rassicurare i consumatori e gli amanti dei nostri territori sulla piena rispondenza tra terra e comunità di provenienza e sulla qualità/origine del prodotto.
Per tale motivo era ed è opportuno che il legislatore intervenga su questa materia.
Un altro motivo particolarmente importante è la promozione territoriale che tutti gli enti e i territori riconducibili, e non solo, all'Associazione nazionale città del tartufo hanno impostato intorno al prodotto « tartufo », prodotto di eccellenza e sinonimo di qualità ambientale, che fa da traino a tutti i

prodotti agroalimentari, al turismo e, più in generale, all'economia locale.
Nel capo IV, all'articolo 18, si interviene in materia fiscale, con l'obiettivo di mettere in condizioni i raccoglitori di tartufi - che sono il cuore della catena di produzione dei tartufi, il soggetto che in moltissimi casi mantiene, tiene pulite e migliora le aree vocate, alleva e addestra i cani, ricerca il prodotto e tramanda l'arte del « tartufaio », che difficilmente si impara senza una sapiente conoscenza del territorio e viene tramandata di generazione in generazione - di poter operare in un quadro normativo certo.
Nella passata legislatura con la citata legge europea 2015-2016 si intervenne nell'ambito della procedura EU-pilot 8123/15/TAXU, che era stata avviata a dicembre del 2015 dalla Commissione europea per valutare la conformità al diritto dell'Unione europea del regime IVA che era al momento applicato in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, e che era stato introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005).
Detto intervento ha modificato la riduzione dell'aliquota IVA sulla cessione di tartufo e previsto l'applicazione ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, pari all'aliquota per il primo scaglione di reddito commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Queste prime modifiche, pur importanti, hanno lasciato aperta la definizione puntuale di raccoglitori occasionali e creato un percorso di adempimenti formali che, soprattutto per i raccoglitori veramente occasionali, crea vincoli eccessivi e apre ad innumerevoli contenziosi.
Per questi motivi è stata introdotta una definizione di « occasionale » di natura quantitativa, chiarendo che « l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000 » e prevedendo che per questa fattispecie, che è nei fatti realmente occasionale, sia fissata un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, commisurata in euro 100 all'anno, e provvedendo ad abrogare, all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi », e all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 2005), i riferimenti presenti, ed in molti casi fuorvianti, alla parola « occasionale » riferita ai raccoglitori di tartufi.
Una certezza, quella che si va ad introdurre, necessaria per salvaguardare ed incentivare quest'attività dalle radici antiche, fortemente connesse alla cultura e alla storia dei nostri territori e delle nostre comunità.
Una esigenza che nasce anche nella consapevolezza che la filiera di produzione del tartufo ha sicuramente un ruolo economico importante con l'indotto che genera, ma è almeno altrettanto importante il contributo che questa filiera ed il contesto culturale in cui si inserisce danno a tutto il *made in Italy* ed indirettamente all'immagine del Paese.
Un prodotto, una filiera, che era e che è molto richiesto ed apprezzato anche da tanta parte di quel turismo che, in modo crescente, dimostra di gradire i nostri prodotti e la terra che ne è culla, con la sua cultura, la sua storia e le sue tradizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni sulla ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.

2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente tartufigeno naturale, la

valorizzazione dei tartufi e del cane, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

4. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni adottano il piano regionale del tartufo e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono per:

a) raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

c) tartufaia controllata: la tartufaia naturale sita su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo anche mediante la messa a dimora di piante tartufigene;

d) tartufaia coltivata: la piantagione realizzata per la produzione di tartufi in conseguenza della diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata;

e) tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate;

f) associazioni riconosciute: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui alla presente lettera, secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Misure e strumenti generali di tutela)

1. Sono considerate protette tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute e le organizzazioni professionali agricole e con l'ausilio dei rappresentanti del mondo scientifico, approntano il piano regionale del tartufo che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro *habitat* in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico.

4. Alle finalità di cui al presente articolo è dedicato almeno il 70 per cento degli introiti derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 21, pagato dai tartufai per l'autorizzazione alla raccolta.

5. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano altresì:

a) predispongono la cartografia e il censimento dei territori produttivi;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 3, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli *habitat* tartufigeni con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) definiscono attività e composizione della Commissione preposta alla verifica dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 5;

f) con il coinvolgimento anche dei rappresentanti del comparto vivaistico, definiscono le linee guida per le tartufaie coltivate e per le tecniche di micorrizazione delle piante e la loro certificazione;

g) disciplinano l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta del tartufo.

Art. 4.

(Generi e specie di tartufi)

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

e) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) Tuber Borchii Vitt. o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge. L'equivalenza richiamata ai numeri 1), 2), 5) e 9) dell'allegato 1, con riferimento ai territori di provenienza, può essere estesa anche ad altre zone di coltivazione e di raccolta, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, qualora sia accertato che il prodotto presenti le stesse caratteristiche organolettiche della specie di riferimento.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura di una delle strutture specializzate individuate dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.

4. I tartufi di specie non autoctona o diversi da quelli indicati nel presente articolo possono circolare in Italia solo confezionati e nel rispetto delle norme dell'Unione europea. In ogni caso questi non possono entrare nel territorio dello Stato se sono freschi o in preparati che abbiano le spore attive.

Art. 5.

(Riconoscimento di tartufaie controllate)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata.

2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 7.

3. L'attestazione di cui al comma 1 ha una validità non superiore a cinque anni, salva la facoltà di rinnovo. L'attestazione è suscettibile di rinnovo se sono attuati gli interventi previsti nei tempi contenuti nell'atto di riconoscimento di tartufaia controllata.

4. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione della tartufaia controllata, unitamente alla conduzione di tartufaie coltivate, all'attività agricola di cui

all'articolo 2135 del codice civile.

5. Le nuove autorizzazioni per tartufaie controllate possono essere rilasciate dalla regione e dalla provincia autonoma dopo la realizzazione della cartografia e del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 3. Al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate l'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia ed un'altra deve esserci una zona di rispetto di almeno 500 metri. Le autorizzazioni per tartufaie controllate sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma in presenza di una diffusa produzione di tartufo, verificata con sopralluogo disposto dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e)*.

6. Sono fatti salvi per la durata di cinque anni, con apposito provvedimento della regione o della provincia autonoma, i rilasci dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel provvedimento di cui al primo periodo sono indicati gli interventi previsti come condizione per il rilascio dell'attestazione.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e parchi, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie già autorizzata ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 20 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di tartufo bianco pregiato.

Art. 6.

(Tartufaie coltivate)

1. Le tartufaie coltivate devono rispettare le linee guida di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *f)*. Le tartufaie coltivate, in evidente stato di abbandono e prive di tabellazione o con tabellazione scarsa, sono considerate tartufaie libere fino al loro ripristino.

Art. 7.

(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate)

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

3. Le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 8.

(Consorzi volontari di tartufaie coltivate)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo da tartufaia coltivata, per la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei fondi dei soggetti di cui al comma 1 la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

4. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

Capo II

RACCOLTA DEI TARTUFI

Art. 9.

(Disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerati terreni non coltivati i pascoli privi di bestiame.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione o nella provincia autonoma, distinto per specie.

3. Nelle tartufaie controllate o coltivate, delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 7, il diritto di ricerca e raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 10 è riservato: al conduttore, ai membri della famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia e ai loro familiari.

4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane o altro animale a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane o altro animale lo abbia iniziato. La regione o provincia autonoma, d'intesa con le associazioni riconosciute, può prevedere ulteriori strumenti di piccole dimensioni in ogni caso non atti alla lavorazione andante del terreno.

5. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi, ad eccezione degli interventi di conservazione e coltura previsti per la gestione delle tartufaie controllate o in progetti autorizzati di manutenzione e conservazione di tartufaie naturali;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, fatte salve diverse disposizioni regionali in attuazione del comma 2;

e) la ricerca e la raccolta del tartufo con un numero di cani superiore a due, comprensivi di quelli in addestramento.

Art. 10.

(Abilitazione alla raccolta)

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità sulla base del documento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *g)*. La regione incentiva le associazioni riconosciute all'istituzione di corsi di formazione per la preparazione all'esame. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del raccoglitore.

3. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore a sedici anni.

4. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo i raccoglitori di tartufi aventi diritto di raccolta nelle tartufaie controllate e coltivate.

6. L'abilitazione alla raccolta è valida senza limiti temporali, salvo l'interruzione dell'esercizio della raccolta e del pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, per una durata di cinque anni

consecutivi.

Art. 11.

(Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto)

1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo e il monitoraggio da parte delle autorità preposte, annota su una scheda, predisposta dalla regione o dalla provincia autonoma, da allegare al tesserino di cui all'articolo 10, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie raccolte.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione o provincia autonoma competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.

3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione o la provincia autonoma provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di raccolta.

4. Dopo due anni consecutivi di mancato invio delle schede di cui ai commi 1 e 2 da parte del raccoglitore, la regione o la provincia autonoma provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per un anno.

5. Il raccoglitore, qualora intenda cedere i tartufi raccolti, anche a titolo gratuito, rilascia al cessionario una ricevuta contenente: le proprie generalità; nome, cognome e partita IVA o codice fiscale del cessionario; l'indicazione di specie, qualità, quantità, data, luogo o area di raccolta; il corrispettivo ricevuto.

Art. 12.

(Calendari di raccolta)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura nel periodo primaverile tra i mesi di aprile e di maggio e almeno un mese nel periodo estivo tra i mesi di agosto e settembre.

2. Fatte salve le discipline adottate ai sensi del comma 1, la raccolta è consentita normalmente nei seguenti periodi:

a) Tuber magnatum Pico, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum Vitt., dal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum Vitt., dal 1° maggio al 30 novembre;

e) Tuber uncinatum Chatin, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumale Vitt., dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) Tuber Borchii Vitt. o *Tuber albidum Pico*, dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum Vitt., dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) Tuber mesentericum *Vitt.*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

3. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta, fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato entro le ventiquattro ore successive al giorno di chiusura del periodo di raccolta che può essere venduto entro i successivi dieci giorni. La comunicazione deve essere effettuata al servizio competente della regione o provincia autonoma tramite fax o posta elettronica. La comunicazione deve indicare anche il quantitativo detenuto di tartufo congelato.

Capo III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 13.

(Caratteristiche dei tartufi posti in vendita)

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. Il cartello di vendita deve chiaramente

indicare il nome latino o il nome volgare, l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica.

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3. I pezzi e il tritume di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate pezzi le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e tritume quelle di dimensione inferiore.

4. Ai tartufi posti in commercio ai fini dell'utilizzo nell'alimentazione umana si applicano le disposizioni concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale, di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

Art. 14.

(Lavorazione dei tartufi)

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere effettuata:

a) dalle aziende iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari;

b) dai consorzi di cui all'articolo 8;

c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 15.

(Tartufi conservati)

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea e nazionali.

2. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2.

3. I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta di acqua e sale, nonché con l'aggiunta facoltativa di vino, liquore o acquavite, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

4. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle di cui al comma 3, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

5. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 16.

(Confezionamento dei tartufi conservati)

1. Il peso netto indicato nella confezione corrisponde a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

2. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi presenta le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum Vitt.*, *brumale Vitt.*, *brumale var. moschatum De Ferry* e di colore giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum Pico*, *aestivum Vitt.*, *uncinatum Chatin* e *mesentericum Vitt.*;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e con la classifica indicate nell'etichetta.

3. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate all'articolo 4, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2.

Art. 17.

(Etichettatura dei tartufi)

1. È obbligatorio indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome

del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica.

2. Nell'etichetta di un prodotto che riporta le diciture « tartufato » o « a base di tartufo » o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, sono chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese di provenienza, anche la regione e la località di origine.

3. Nel prodotto qualificato come « tartufato » o « a base di tartufo » o nella cui etichetta è comunque richiamata la presenza di tartufo deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo. Tale percentuale è riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita.

4. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine « tartufo », né attraverso diciture né attraverso immagini, e riportano in modo chiaramente visibile la dicitura « prodotto contenente aromi di sintesi ».

5. È vietato l'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 18.

(Disposizioni fiscali)

1. I redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi classificate dal codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati dal codice di attività 02.30.00 della citata tabella ATECO.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento di acquisto dal quale risultano: la data di cessione del prodotto, nome, cognome e codice fiscale del cedente, codice della ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo del presente comma nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la parola: « occasionali », ovunque ricorre, è soppressa.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 8,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19.

(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

2. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, nonché le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate volontarie di cui al comma 2 devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle aziende sanitarie locali.

Art. 20.

(Sanzioni amministrative e penali)

1. Fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi del comma 2.

2. Con legge regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate le misure e le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni qualora la raccolta sia effettuata:

a) in periodo di divieto o senza ausilio del cane o altro animale addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) con lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto;

d) di tartufi immaturi;

e) durante le ore notturne, se non autorizzato dalle regioni o dalle province autonome competenti;

f) nelle zone riservate ai sensi degli articoli 5 e 7;

g) dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

i) di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;

l) di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17.

3. È prevista la reclusione da tre mesi a un anno: per chi effettua la lavorazione andante del terreno nei periodi di raccolta del tartufo di origine spontanea, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, sia nelle aree in libera ricerca, sia in quelle a raccolta riservata; per chi distrugge volontariamente, per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia censita. Si

applica sempre il massimo della pena per chi zappa o lavora il terreno nei periodi di divieto di raccolta, ai fini della raccolta di prodotto immaturo.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un contributo ambientale annuale dell'ammontare minimo di euro 100 valido su tutto il territorio nazionale. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono diversificare le condizioni di accesso in base alla residenza del raccoglitore di tartufi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge e delle leggi regionali in materia per il mantenimento e la gestione del patrimonio tartufigeno.

Art. 22.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione a quanto disposto dalla medesima legge.

Art. 23.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Fatta salva l'applicazione della normativa vigente dell'Unione europea, le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti a base di tartufo trasformati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 24.

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

2. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Allegato 1

(Articolo 4, comma 2)

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE DI TARTUFO COMMERCIABILI

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).
Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
Emana un forte profumo gradevole.
Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).
Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.
Ha spore ovali bruno-scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.
Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato.
Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.
Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.
Emana un forte profumo e ha sapore piccante.
Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.
Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.
Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco di forma approssimativamente sferica.
Emana debole profumo.
Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.
Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.
Emana un profumo gradevole.
Matura da settembre a novembre.

6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.
Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.
Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum Vitt.* e meno scure.
Emana poco profumo.
Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.
Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.
Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.
Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio.
Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.
Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.
Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).
Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.
Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

Allegato 2

(Articolo 14, comma 1)

Classificazione dei tartufi conservati

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber brumale Vitt. e *Tuber moschatum De Ferry* Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Terza scelta (lavati o pelati)	[Elenco modificato dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1991, n. 162] *Tuber mesentericum Vitt., Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin* e *Tuber macrosporum Vitt.*	Interi

Pezzi di tartufo	[Elenco modificato dalla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1991, n. 162] *Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt.* e *Tuber mesentericum Vitt.*	Pezzi di tartufo di spessore superiore a centimetri 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse
Tritume di tartufo	[Elenco modificato dalla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1991, n. 162] *Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt.* e *Tuber mesentericum Vitt.*	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a centimetri 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8% in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi	*Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt.*	Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume ed il 5% di altre specie

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 918
XVIII Legislatura

Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Titolo breve: *disposizioni in materia di tartufi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 60 (ant.)
9 luglio 2019

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 70 (pom.)
1 ottobre 2019

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 97 (pom.)
1 ottobre 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 106 (pom.)
15 ottobre 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 108 (ant.)
29 ottobre 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 91 (pom.)
8 gennaio 2020

N. 126 (pom.)
8 gennaio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 92 (pom.)
14 gennaio 2020

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 93 (pom.)
28 gennaio 2020

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 94 (pom.)
4 febbraio 2020

N. 96 (pom.)
11 febbraio 2020

N. 97 (pom.)
18 febbraio 2020

N. 99 (pom.)
25 febbraio 2020

N. 111 (pom.)
19 maggio 2020

N. 139 (ant.)
14 ottobre 2020

N. 165 (pom.)
30 marzo 2021

N. 211 (pom.)
18 gennaio 2022

N. 235 (pom.)
15 giugno 2022

N. 236 (pom.)
21 giugno 2022

N. 239 (pom.)
6 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (ant.) del 09/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REDIGENTE

(1110) ***Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il presidente VALLARDI comunica che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, necessario per concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Propone quindi di rinviarne la trattazione in attesa del suddetto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1335) ***Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***
(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Ripamonti, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Simone Bossi e altri, che si compone di un articolo e di un allegato. Esso introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

La relazione illustrativa del provvedimento denuncia come ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale siano interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale

e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il fenomeno è difficile da contrastare, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva nonché per una complessa congerie di norme (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, fa presente come la relazione illustrativa metta in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai "anacronistica" della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella "virtuosa" esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame si propone, attraverso le modifiche dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Ricorda che il comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne. Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame (comma 1), i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicano ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. Lo stesso disegno di legge (comma 2) introduce poi un'ulteriore lista di divieti, contenuta nel nuovo comma 2-*bis*, per altre tipologie di acque interne. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 23 laghi "minori". Quanto all'elenco delle attività vietate dal comma 2, rispetto al testo vigente la novella mira a specificare che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva.

Il disegno di legge in esame propone, quindi, l'inserimento dei nuovi commi da 2-*bis* a 2-*quater* nell'articolo 40. Come accennato, il nuovo comma 2-*bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-*quater*, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche proposte che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis*, si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma 2-*bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si

procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-*ter*, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzionicommesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva, si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 918 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente VALLARDI comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
In qualità di relatore, riferisce pertanto alla Commissione sul suddetto disegno di legge, segnalando che lo stesso è analogo, per oggetto ed impostazione, ai disegni di legge nn. 810 e 933 già all'esame della Commissione.
Infatti, come precisato nella relazione illustrativa, anche tale provvedimento propone una normativa quadro per la filiera del tartufo, di cui si sottolinea l'importanza economica e culturale per tutto il *Made in Italy*. La nuova normativa dovrebbe quindi sostituire quella in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"), avvertendosi da anni nel settore l'esigenza di una nuova norma quadro, soprattutto in forza delle novità intervenute nella legislazione europea, solo in parte recepite in Italia.
Il provvedimento comprende ventiquattro articoli, raggruppati in sei capi, e due allegati.
L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi e del cane, la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura. Si rinvia poi alle regioni e alle province autonome di disciplinare le varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento, nonché di adottare i piani regionali del tartufo e coordinare la gestione delle tartufaie nazionali.
L'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e associazioni riconosciute.
L'articolo 3, recante misure e strumenti generali di tutela, stabilisce la protezione di tutte le specie di tartufi e i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in

vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute di settore, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti del mondo scientifico, elaborino il piano regionale del tartufo, che contiene, tra l'altro, la cartografia delle aree tartufigene, il censimento delle tartufaie, il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, le norme di tutela e di buona gestione degli habitat tartufigeni, il protocollo di contrasto all'avvelenamento dei cani, le linee guida per le tartufaie coltivate e le piante micorizzate, nonché la disciplina dell'esame di abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo. Alle finalità dell'articolo è destinato il 70 per cento delle risorse rivenienti dal contributo di cui all'articolo 21.

L'articolo 4 individua generi e specie dei tartufi freschi destinati al consumo e ammessi al commercio, le cui caratteristiche botaniche ed organolettiche sono riportate nell'allegato 1. Si definisce poi la procedura per l'estensione dell'equivalenza tra le zone di coltivazione e di raccolta e per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco.

L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'attestazione ha una validità massima di cinque anni, prevedendo che ogni nuova tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse. L'articolo 6 regola le tartufaie coltivate.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire dei contributi e dei mutui previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, esso regola l'abilitazione alla raccolta dei tartufi, attestata dal rilascio di un apposito tesserino di idoneità, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, senza limiti di durata. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

Illustra indi l'articolo 11, che detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT, stabilendo le sanzioni in caso di mancato invio. Infine, si prevede che, in caso di cessione dei tartufi, anche a titolo gratuito, il raccoglitore debba rilasciare una ricevuta al cessionario.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede che le regioni e le province autonome disciplinino gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura tra aprile e maggio e almeno un mese tra agosto e settembre. Sono poi indicati per ciascuna specie di tartufo i relativi periodi di raccolta, vietando ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani oltre i dieci giorni dalla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 13 stabilisce le caratteristiche dei tartufi posti in vendita, a tutela della qualità e della salubrità degli stessi, nonché del rispetto delle norme in materia di igiene, tracciabilità e sicurezza alimentare europee ed italiane. L'articolo 14 precisa che la lavorazione dei tartufi, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere fatta dalle aziende iscritte alla Camera di commercio nel settore conserve alimentari, dai consorzi e da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
Con l'articolo 15 si disciplinano i tartufi conservati, prevedendo la loro vendita in recipienti ermeticamente chiusi, con idonea etichetta. Rinviando alla classificazione di cui all'allegato 2, l'articolo precisa poi i metodi ammessi di conservazione dei tartufi. Parimenti, l'articolo 16 stabilisce le modalità di confezionamento dei tartufi conservati.
L'articolo 17 si occupa dell'etichettatura dei tartufi. Si sancisce l'obbligo di indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata, nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica. Analoghe prescrizioni sono previste per l'etichetta di un prodotto che riporti le diciture "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalti il prodotto stesso per la presenza di tartufo, che deve essere in una percentuale pari almeno al 3 per cento del peso totale del prodotto. Infine, si fa divieto di evocare nell'etichetta il termine "tartufo" per i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo.
Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 18, recante disposizioni fiscali per il settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, contenenti agevolazioni in materia di imposte sui redditi e di regime contabile. In proposito, segnala che tali agevolazioni sono già state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019): si tratta in particolare dell'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché delle semplificazioni per i documenti contabili rilasciati dagli acquirenti dei suddetti prodotti,
Ricorda che, in aggiunta, la legge di bilancio 2019 ha esteso tale trattamento anche alla raccolta occasionale di piante officinali spontanee e ha previsto anche l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Infine, ha ridotto dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.
L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.
L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.
L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano un contributo ambientale annuale dell'importo minimo di 100 euro a carico dei raccoglitori di tartufi, valido su tutto il territorio nazionale e finalizzato al mantenimento e alla gestione del patrimonio tartufigeno.
L'articolo 22 prevede l'adeguamento della normativa regionale sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 23 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985, nonché dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Ricorda che tale ultima norma prevedeva l'obbligo dell'emissione di autofattura da parte dei soggetti che nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA. La disposizione è stata però modificata dalla legge di bilancio 2019 che, da un lato, ha esteso tale previsione a tutti i prodotti selvatici non legnosi e alle piante officinali spontanee (articolo 1, comma 696), dall'altro ha previsto l'emissione di un documento semplificato per le operazioni di acquisto di prodotto per le quali non si applica la ritenuta fiscale ai cessionari (articolo 1, comma 697).
Propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 918 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 810 e 933.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore TARICCO (*PD*) evidenzia che la presenza nel disegno di legge, agli articoli 18 e 27 di norme già introdotte nella legislazione vigente dalla legge di bilancio 2019, come anche nel caso del disegno di legge n. 810, è dovuta alla circostanza che il disegno di legge n. 918 era stato presentato prima dell'approvazione della stessa legge di bilancio, anche se è stato assegnato solo in tempi recenti. Naturalmente, nel seguito della discussione si terrà conto di tale circostanza e si provvederà ad espungere le norme già vigenti.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) comunica di aver inviato ai Capigruppo e all'ufficio di segreteria della Commissione un elenco di possibili soggetti da audire in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge in materia di tartufi. Chiede quindi ai colleghi di formulare eventuali proposte di integrazione dell'elenco, in modo da poter procedere speditamente con le audizioni, auspicando che l'esame si possa concludere in tempo per l'avvio della prossima stagione dei tartufi.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) si riserva di far pervenire in tempi rapidi eventuali osservazioni sulle suddette proposte di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1252) ***Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare***
(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare.

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 conferisce al comma 1 la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

Il comma 2 contiene i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si prevedono innanzitutto interventi sui testi normativi, attraverso l'organizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo e indicazione espressa delle norme contestualmente abrogate.

Una seconda area di intervento riguarda la semplificazione amministrativa: si prevede la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell'ambito della Politica agricola comune; per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a meccanismi pattizi al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura.

Osserva poi che altri princìpi di delega intervengono sulla regolazione dei mercati, attraverso la revisione e semplificazione della normativa in materia, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera; nonché il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato.

Sono poi introdotte deleghe per incentivare l'attività d'impresa, attraverso: la previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari con l'obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura.

Specifici criteri di delega riguardano le attività di controllo, prevedendo il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea.

Si prevedono inoltre criteri e principi direttivi volti alla semplificazione burocratica: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione possa adottare provvedimenti a carattere generale; l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi; la previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Si sofferma poi sul comma 3, che precisa che, nell'esercizio suddette deleghe, al fine di individuare le attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Al comma 4 viene disciplinata la procedura per l'esercizio della delega. In particolare, i decreti sono adottati entro due anni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato (entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione). Essi sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Evidenzia che la norma prevede una forma di parere cosiddetto "rinforzato": qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi recanti modificazioni integrative e correttive, con la medesima procedura e i medesimi criteri e princìpi direttivi.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede in particolare la clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione delle deleghe, fatto salvo il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il quale qualora uno o più decreti legislativi di attuazione determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario MANZATO invita la Commissione a valutare, quando si arriverà alla fase emendativa, la possibilità di ampliare la delega al Governo contenuta nel disegno di legge in esame anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura, al fine di garantire un intervento di semplificazione organico per tutto il comparto.

Il PRESIDENTE assicura che la Commissione terrà nel debito conto la segnalazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto ministeriale in esame, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, sul quale la Commissione 9ª è chiamata a rendere il prescritto parere al Governo entro il 1º agosto 2019, previe osservazioni delle Commissioni 5ª, 7ª e 13ª, che devono esprimersi a loro volta entro il 22 luglio 2019.

Come ricordato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto è stato predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in ottemperanza all'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo Unico sul vino), il quale prevede che il MIPAAFT, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, emani un provvedimento che stabilisca, tra l'altro, i criteri per individuare i territori in cui sono situati i "vigneti eroici o storici"

nonché per definire le tipologie di intervento eventualmente finanziabili ed i beneficiari.

La relazione illustrativa precisa che sullo schema in esame è stato acquisito sia il concerto dei Ministeri cointeressati, sia l'intesa in sede di Conferenza permanente, e che a tale testo si è giunti dopo un lungo confronto con i soggetti interessati ed un'attenta valutazione dell'impatto che potrebbe derivare per il settore vitivinicolo dalla definizione di "vigneto eroico" e di "vigneto storico". Si tratta infatti di categorie non espressamente esplicitate dalla normativa nazionale, che sono state quindi ricavate, con gli opportuni adattamenti, da quelle proposte da istituzioni governative e internazionali, individuando di conseguenza i requisiti che i vigneti debbono possedere per poter essere definiti "eroici" o "storici".

Passa quindi ad illustrare le norme del provvedimento, che comprende 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni di alcune locuzioni ricorrenti nel testo, tra cui segnala quella delle "piccole isole" che possono esprimere forme di "viticoltura eroica", individuate nelle isole aventi una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di vigneti eroici o storici. In particolare, il comma 1 stabilisce che si definiscono "eroici" i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. La relazione illustrativa chiarisce che tale definizione riprende, oltre al dettato normativo della legge n. 238 del 2016, anche quanto previsto in materia dal Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM), un organismo internazionale istituito dalla legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 2004, con lo specifico compito di promuovere e salvaguardare la viticoltura eroica.

Il comma 2 definisce "storici" i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e la cui la coltivazione è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. Tale definizione richiama, tra l'altro, quanto previsto dal decreto n. 17070 del 9 novembre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, mentre il riferimento ai periodi antecedenti al 1960, quale limite per l'individuazione temporale del "vigneto storico" trova fondamento certo nell'aerofotogrammetria storica e particolarmente ai rilievi effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1954 ed il 1955.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che detta i criteri per l'individuazione dei territori ove sono situati i "vigneti eroici o storici", ossia i parametri necessari per la caratterizzazione dei suddetti vigneti, facendo salve, tuttavia, le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali. In particolare il comma l riguarda i vigneti eroici, che devono soddisfare almeno uno dei requisiti fissati dal CERVIM quali la pendenza, l'altitudine, la presenza di sistemazioni su terrazze o gradoni e la viticoltura delle piccole isole.

Il comma 2 stabilisce i criteri che i vigneti devono possedere per essere considerati storici: oltre alla presenza anteriore al 1960, debitamente documentata, tali vigneti devono possedere almeno uno dei requisiti legati alla tradizionalità del territorio, quali le forme di allevamento del vigneto o la presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, tra quelle specificatamente indicate nell'allegato l.

Il comma 3 include tra i vigneti storici quelle aree che sono già state oggetto di specifiche analisi e valutazioni e che pertanto risultano già iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi rurali, storici (registro istituito presso il MIPAAFT, ai sensi dell'articolo 4 del già richiamato decreto ministeriale n. 17070 del 2012), oppure sono iscritte nei siti UNESCO, per aver ottenuto il riconoscimento di "eccezionale valore universale" ove tale iscrizione si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura (ad esempio il recente riconoscimento delle colline del Prosecco). Infine, sono considerati "storici" i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Fa poi presente che l'articolo 4 specifica i criteriper la definizione delle tipologie degli interventi volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. In particolare, in base al comma 1 tali interventi potranno interessare uno o più dei seguenti parametri: le tecniche di conduzione del vigneto tipiche del territorio, quali l'uso di forme di allevamento tradizionali o l'uso di pali in legno; l'adozione di interventi che mirino al consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti volte alla tutela del territorio dal dissesto idrogeologico (ad esempio, l'inerbimento, il ciglionamento ed i muretti a secco); l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area; l'attuazione di interventi di valorizzazione, promozione e pubblicità delle produzioni della "viticoltura eroica o storica" anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento.

Il comma 2 precisa poi che il Ministero, d'intesa con le Regioni e province autonome, assegna con propri decreti specifiche risorse per tali interventi, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno (PNS) del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali, concernenti l'*iter* amministrativo di riconoscimento dei vigneti eroici e storici. Le domande sono presentate dai produttori interessati alle Regioni territorialmente competenti, che provvedono all'istruttoria e alla tenuta di un elenco pubblico dei vigneti eroici e storici. Inoltre, alle stesse regioni sono affidati i controlli sui contributi assegnati per l'esecuzione degli interventi previsti all'articolo 4.

Infine, come già accennato l'allegato 1 contiene un elenco (che la relazione illustrativa definisce come "eventualmente integrabile") delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, ossia le tecniche storiche più comuni di sistemazione idraulica ed agraria dei vigneti, entrate a far parte del paesaggio di determinate zone vitivinicole e legate alla tradizionale conduzione del vigneto sul territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatoreMOLLAME (*M5S*) riferisce sul decreto-legge in esame, sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alla Commissione bilancio, che si compone di un solo articolo, oltre a quello sull'entrata in vigore, e contiene alcune modifiche di disposizioni finanziarie della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Sottolinea che tali modifiche sono intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza ed alle misure in materia pensionistica definite dagli articoli 14 e 15 del suddetto decreto-legge n. 4 (misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva).
A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Il comma 2 intende garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019

(rispetto alle previsioni tendenziali) sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, disponendo che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati (rispetto alle indicazioni dell'Allegato) nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione 9a, segnala che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, l'accantonamento è di 18,05 milioni di euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 17,3 milioni di euro concernenti il programma "Indirizzo politico" e 750.000 euro il programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza").
Il comma 3 dispone che - sulla base della rendicontazione degli oneri (di cui al comma 1) sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della valutazione degli oneri in materia ancora da sostenere entro la fine del corrente anno - con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.
Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano - sia per il 2019 sia a regime - il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle norme relative al reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" (anche queste ultime norme, come accennato, nella prima attuazione, sono state introdotte dal citato decreto-legge n. 4 del 2019).
Infine, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 1 reca la clausola contabile finale, mentre l'articolo 2 specifica che il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il PRESIDENTE invita la Commissione a valutare la possibilità di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito nella seduta odierna, in considerazione dei tempi molto ristretti per la trattazione del decreto-legge in conversione.

Il senatore TARICCO (*PD*) dissente dalla proposta del Presidente, evidenziando la necessità di disporre di un tempo adeguato per valutare lo stesso disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere.

Il presidente VALLARDI, preso atto della richiesta del senatore Taricco, dispone il rinvio della trattazione alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, PER DOMANI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il presidente VALLARDI informa che domani, mercoledì 10 luglio, al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 9, avrà luogo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 70 (pom.) del 01/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
70ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a Presidente dell'Ente Nazionale Risi (n. 31)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere previsto dall'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 sulla procedura avviata dal Consiglio dei ministri per la conferma del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente Nazionale Risi.

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce pertanto sul *curriculum* del dottor Carrà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. 810, 918 e 933 (disposizioni in materia di tartufi), di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani, della Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani (FNATI), della Federazione Italiana Tartuficoltori Associati e dell'Associazione Nazionale città del tartufo, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 01/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TARTUFAI ITALIANI, DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TARTUFAI ITALIANI (FNATI), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TARTUFICOLTORI ASSOCIATI E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARTUFI)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI TUBERASS, UNIONE PIEMONTESE TRIFULAU E CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARTUFI)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (ant.) del 29/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFAGRICOLTURA, CIA, COLDIRETTI E COPAGRI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARTUFI)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio 2019.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il 25 giugno ed il 9 luglio 2019 si è svolta la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933. Successivamente la Commissione ha proceduto a svolgere un ciclo di audizioni che ha coinvolto diversi soggetti e si è concluso nella giornata odierna.
Illustra quindi una proposta di testo unificato (pubblicata in allegato), che raccoglie i principali elementi comuni dei tre disegni di legge.
Sottolinea, in particolare, come il testo si presenti quale sintesi dei tre disegni di legge precedentemente depositati, ponendosi come obiettivo di trovare il punto di incontro tra tutti gli operatori coinvolti nella filiera del tartufo, a partire dai tartufai sino a raggiungere gli imprenditori.
Fa presente che l'esigenza di una rinnovata norma quadro è avvertita con forza dal settore anche, e soprattutto, al fine di superare, con l'abrogazione, le disposizioni contenute all'interno della legge n. 752 del 1985, tutt'ora in vigore, principalmente in relazione alla normativa dell'Unione Europea vigente e alla necessità di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore

efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici ed istituzionali di tale filiera, al fine di delineare principi condivisi per agevolare la stesura del presente testo unificato.
Richiama infine brevemente i principali contenuti del disegno di legge, che consta di sei capi e ventisei articoli, che vanno dalle disposizioni generali fino alle misure finanziarie, transitorie e finali.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice LA MURA (*M5S*), il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il testo presentato è frutto di un lavoro di sintesi ed è stato predisposto con la collaborazione dei presentatori dei tre disegni di legge in esame, che ne hanno sostanzialmente condiviso i contenuti.
Su proposta del presidente la Commissione conviene pertanto di adottare il testo unificato presentato dal presidente relatore quale base per il seguito dell'esame e di rinviare altresì alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione sul disegno di legge in esame, pervenuto in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. Successivamente si è svolta la fase delle audizioni che, grazie al coinvolgimento di numerosi soggetti, ha consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto del disegno di legge: tale fase, pertanto, può essere dichiarata conclusa.
Ricorda infine che, nel precedente Ufficio di presidenza della Commissione, si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge per il 15 gennaio 2020.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) ritiene sia opportuno posticipare tale termine.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il testo in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei

deputati ed assegnato alla Commissione in sede referente, che mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Il provvedimento si compone di due Capi e di cinque articoli.

Nel Capo I - intitolato "Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari" - l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari ; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,

forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) segnala che sono stati presentati sullo stesso argomento altri disegni di legge.

Il presidente VALLARDI rassicura che tali testi, non appena assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente con il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 810, 918, 933

NT

Vallardi, *relatore*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;

b) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;

c) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;

d) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizate con tartufo;

e) i controlli e le sanzioni;

f) le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, la tutela del cane, nonché l'adeguato sostegno alla valorizzazione del tartufo, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti dalla presente legge e non possono delegare ad enti subordinati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) «cerca»: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;

b) «produttore di tartufo»: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo, o comunque non coltivato;

d) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una «tartufaia» di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;

f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;

g) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;

i) «tartufi coltivati»: tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate;

l) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;

m) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1 lettera *m)* secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di tutela da inserire nei piani regionali di cui all'articolo 5 o nei singoli piani di sviluppo rurale delle regioni.

4. Il piano di settore ha durata massima di 10 anni.

5. Le indicazioni contenute del piano nazionale danno istruzioni tecniche di coordinamento alle

norme contenute nel testo unico forestale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a del presente articolo, non possono essere rese pubbliche;

d) le regioni e provincie autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regioni e delle provincie autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e aree a parco nazionale, regionale o comunale, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza massima di 500 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e coltivatori diretti, deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo.

CAPO II

CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 6

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e varietà:

a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);

b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);

c) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

e) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle varietà di tartufi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 del presente articolo.

4. Altre specie edibili non ricomprese all'interno dell'elenco di cui al comma 1 o autorizzate secondo il comma 3 del presente articolo, possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

5. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

4. La tabellazione, di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere posta lungo il perimetro

della tartufaia naturale controllata. Le tabelle devono essere poste ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso alla tartufaia naturale controllata e in modo tale da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva, con la scritta in stampatello: «Raccolta di tartufi riservata» unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

7. Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi rientrano nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il tartuficoltore può richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita, e qualora lo ritenga necessario, può apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è collocata la tartufaia, in qualunque fase del ciclo produttivo, secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente indicate dal piano regionale di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di 5 anni ed un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali.

Art. 10

(Consorzi e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

2. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire uniformità all'attività del consorzio.

Art. 11

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui

all'articolo 13. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonchè le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà fornire gli elenchi previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13, i tartuficoltori su tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione previsto all'articolo 9.

Art. 12

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;

b) la raccolta dei tartufi fuori dal periodo di raccolta.

3. E' sempre obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

4. L'orario di cerca e raccolta del tartufo può essere disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano qualora lo si ritenga opportuno e, comunque, in base alle consuetudini locali di raccolta.

5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Qualora, si tratti di Tuber magnatum Pico, tale limitazione si riduce a 100 grammi.

6. I tartufai professionisti in possesso di partita iva o i tartufai occasionali in regola con il pagamento del sostituto d'imposta disciplinato dai commi 692 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 4 del presente articolo.

Art. 13

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare il possesso delle seguenti conoscenze:

a) l'ecologia dei tartufi;

b) i principi di tartuficoltura;

c) il contenuto della presente legge e degli eventuali decreti attuativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) i princìpi della legislazione alimentare, ivi comprese le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) le norme sul benessere animale.

3. Non è previsto il superamento della prova d'esame di cui al comma 1, per tutti coloro che siano già titolari del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame è sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla cerca e raccolta del tartufo.

5. Nel tesserino devono essere riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale e ha una durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità stabilite dalle singole regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14

(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere ed adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:

a) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum: dal 1 maggio al 30 agosto;

b) Tuber magnatum Pico: dal 15 settembre al 31 gennaio;

c) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) Tuber macrosporum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

e) Tuber mesentericum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) Tuber melanosporum Vitt.: dal 1 dicembre al 15 aprile;

g) Tuber brumale Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile;

h) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry: dal 1 gennaio al 15 aprile;

i) Tuber borchii Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

3. Qualora non sia previsto un calendario regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.

4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma precedente o autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi, è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi italiani, nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta.

5. Il comma 4 del presente articolo non si applica ai tartufi prodotti in tartufaie coltivate.

Art. 17

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, deve essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 5 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.

Art. 18

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufo si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio può dichiarare in modo volontario l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune. Tale dichiarazione può essere utilizzata ai fini della tracciabilità per marchi collettivi di qualità ai sensi dell'articolo 23 .

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

3. Le aziende di cui al comma 1, devono essere in possesso dell'autorizzazione vivaistica regionale come prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20

(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli abilitati alla raccolta del tartufo secondo l'articolo 13 che esercitano attività di controllo previste dal comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.

3. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

4. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo n. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

5. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento del 15 marzo 2017, n. 625.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta;

e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 16 per i tartufi coltivati;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura;

l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. La violazione di cui alla lettera *b)* comma 1 del presente articolo prevede la revoca del tesserino per almeno 5 anni.

3. La violazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.

4. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista per le sanzioni di cui ai commi precedenti.

6. La competenza a comminare le sanzioni di cui ai commi precedenti spetta alle regioni.

7. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

8. Le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.

9. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito «contributo ambientale».

2. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo ambientale stabilito al comma 1 del presente articolo è diminuito del 20 per cento qualora il richiedente sia associato ad una delle associazioni riconosciute nel territorio della regione in cui è stato effettuato il versamento.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà, anche se da loro condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e province autonome devono istituire una voce di bilancio in entra e in uscita al fine di vincolare i proventi per gli scopi previsti dalla presente normativa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

7. E' demandato ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

8. All'attuazione della presente norma si provvede con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macro aree.

Art. 24

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 25

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la costituzione di tartufaie naturali controllate ai sensi dell'articolo 9 è sospeso fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 126 (pom.) dell'08/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ACCADEMIA ITALIANA DEL TARTUFO IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARTUFI)

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore TARICCO (*PD*) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice FATTORI (*Misto*), a cui replica il senatore TARICCO (*PD*), il presidente VALLARDI propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore LA PIETRA (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccoglibile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.
In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.
Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) ***VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari***
(Discussione e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.
Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immodificabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.
L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.
L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.
L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.
L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.
Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Discussione e rinvio)

La relatrice NATURALE (*M5S*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 del dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) ***Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità***
(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore TARICCO (*PD*) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.
Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice ABATE (*M5S*) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice FATTORI (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21a riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce

presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1o gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premesso che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subìto modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili.Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda;*

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodrigùez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocumento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Tecniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[…] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[…] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti;

considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le privative con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI propone di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 810, 918 e 933, assegnati in sede redigente, recante disposizioni in materia di tartufi, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

Propone altresì di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 988, assegnato in sede redigente, in materia di agricoltura con metodo biologico, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1373 (limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso), di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, UNCI Agroalimentare e UECOOP, e nell'ambito dell'affare assegnato n. 355 (problematiche connesse al tema dei cambiamenti climatici con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo), del professor Mario Pezzotti dell'Università di Verona, svolte in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 04/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 118 emendamenti e un ordine del giorno riferiti al testo unificato (pubblicati in allegato).
Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propone di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed

altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 68 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato).
Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propone di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Fattori ha presentato una nuova proposta di risoluzione.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di posticipare il seguito dell'esame in quanto è in corso un approfondimento sui contenuti della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) sollecita al Governo la risposta all'interrogazione n. 3-01259 sui ritardi nei pagamenti a copertura delle polizze assicurative agli agricoltori da parte di Agea, di cui chiede una rapida calendarizzazione.

Il senatore TARICCO (*PD*), in relazione all'esame del disegno di legge n. 1373 concernente la limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e il divieto di aste a doppio ribasso, chiede se sia possibile essere affiancato in qualità di relatore dalla senatrice Fattori che si è già occupata in passato di tali tematiche.

Il presidente VALLARDI ritiene condivisibile la proposta del senatore Taricco, che sarà comunque affrontata nel prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1583 (trasparenza delle

pratiche commerciali della filiera agrumicola), di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933

G/810-918-933NT/1/9

Berutti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo ",

premesso che:

alcuni professori del dipartimento per l'Economia e l'impresa (Disei) e del dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (Disit) dell'Università del Piemonte Orientale, raccogliendo un appello dei sindaci dei piccoli comuni dell'Alto Monferrato, hanno messo elaborato un progetto finalizzato alla tracciabilità analitica del prodotto e all'eliminazione dei dubbi circa la provenienza del tartufo;

grazie a questo studio, potrebbe essere possibile individuare la provenienza certa del territorio del prodotto, e tutto ciò attraverso la creazione di una banca dati del DNA dei tartufi e l'analisi di microelementi chimici caratteristici delle tartufaie naturali della zona di raccolta;

tale innovazione consentirebbe una tracciabilità definita che gioverebbe sia ai consumatori che conoscerebbero l'esatta provenienza del prodotto che alle aziende oneste contro potenziali truffe;

la tracciabilità del prodotto consentirebbe anche di rilanciare il turismo di settore nei territori di produzione del tartufo,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a incentivare ricerche scientifiche finalizzate allo studio del DNA del tartufo.

Art. 1

1.1

Mollame, Abate

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) la promozione del tartufo italiano di qualità;»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dal punto di vista ambientale, sociale ed economico,» *inserire le seguenti*: «a promuovere il tartufo italiano di qualità,».

1.2

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini, Battistoni

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;».

1.3

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "*g) tutela e valorizzazione della produzione di tartufi freschi e trasformati a livello nazionale.*".

1.4

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, sostituire le parole: "*culturale, socioeconomico ed ambientale*" con le seguenti: "*ambientale, economico e socio-culturale*".

1.5

Mollame, Abate

Al comma 2, dopo la parola: «cane» *inserire le seguenti*: «da tartufo».

1.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 4, sopprimere le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 2

2.1

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) cane da tartufo: cane da lavoro addestrato alla cerca del tartufo;»

2.2

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola "«tartufaio»" *inserire la seguente:* ", «cavatore»";

b) alla lettera g) sopprimere le parole: "corpi fruttiferi dei";

c) alla lettera h), sopprimere la parola "convertibile".

2.3

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: "o dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano," .

Art. 3

3.1

Mollame, Abate

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» *inserire le seguenti:* «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.2

Berutti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il piano di filiera individua altresì gli interventi volti a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.»

Art. 4

4.1

La Pietra

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo

tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del tavolo durano in carica tre anni**.**

2. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo, di cui al comma precedente, è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle Organizzazioni professionali agricole, delle Federazioni e Associazioni Nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle Organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei Collegi e degli Ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle Università competenti per il settore.»

4.2

Mollame, Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo la parola*: «forestali» *inserire le seguenti*: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

2) *sostituire le parole*: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» *con le seguenti*: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.»;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti*:

«1-*bis*. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, di enti operanti nel campo del turismo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

1-*ter*. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

1-*quinquies*. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma 1-*sexies*. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-*sexies*. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

1-*septies*. Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti di ricerca e le Università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-*octies*. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito anche l'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, con il compito di promuovere il riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) delle specificità tartufigene territoriali nonché di promuovere le attività di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.

1-*nonies*. Gli esperti dell'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti operanti nel campo agroalimentare, della ricerca e del turismo. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-*decies*. In caso di necessità, la composizione dei suddetti Osservatori può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.».

4.3

Mollame, Abate

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «forestali» *inserire le seguenti*: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) sostituire le parole: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» *con le seguenti*: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.».

4.4

Taricco, Biti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 definisce la composizione e le modalità di nomina ogni 3 anni del Tavolo tecnico, prevedendo il coinvolgimento anche delle associazioni nazionali di cercatori di tartufi, e la possibilità di avvalersi di un Osservatorio economico e di un Osservatorio scientifico. Ai partecipanti al Tavolo e agli Osservatori non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'attuazione del presente comma non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*ter*. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mediante le risorse umane assegnate a legislazione vigente.»

4.5

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini, Battistoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 svolge anche compiti di promozione e valorizzazione turistica mirata e coordinata del tartufo italiano tutto l'anno».

Art. 5

5.1

Mollame, Abate

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «della presente legge» *con le seguenti*: «del piano di filiera di cui all'articolo 3».

5.2

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 1, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole*: "e province autonome";

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

d) *al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole*: "delle province autonome".

5.3

La Pietra

Al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni professionali agricole», *inserire le seguenti*: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

5.4

Magorno

Al comma 1, dopo le parole «organizzazioni professionali agricole» *inserire le seguenti:* «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

5.5

Battistoni, Caligiuri

Al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni professionali agricole", *inserire le seguenti:* "maggiormente rappresentative a livello nazionale".

5.6

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis*) il piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di cui all'articolo 13, con l'obiettivo di conferire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la funzione di guida del bosco e di curatore dell'equilibrio naturale;»

5.7

Magorno

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "L'estensione massima" *fino a* "superiore i 3 ettari" *sono soppresse*;

b) le parole "500 metri" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 metri"

5.8

Taricco, Biti

Al comma 3, sostituire le parole «distanza massima» *con le parole* «distanza minima».

5.9

Mollame, Abate

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «distanza massima» *con le seguenti:* «distanza minima».

5.10

Taricco, Biti

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Nel piano regionale di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo sono previste per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice**,** società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata o ditta individuale, e per i coltivatori diretti, nonché per le gestioni consortili su terreni in proprietà o con contratti d'affitto regolarmente registrati, ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale, deroghe alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 al riconoscimento di tartufaia naturale controllata. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento, nel rispetto dei quanto disposto dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9, ne definiscono condizioni e modalità.»

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.»

5.11

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Sostituire il comma 4 con il seguente: "Solo gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e i coltivatori diretti possono avanzare una o più istanze di riconoscimento di tartufaia controllata, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.*"*.

5.12

Mollame, Abate

Al comma 4, sostituire le parole: «società semplice o ditta individuale,» *con le seguenti*: «società semplice, ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata,».

5.13

Battistoni, Caligiuri

Al comma 4, dopo le parole: "e coltivatori diretti,"*, inserire le seguenti: "nonché* le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata*,"*.

5.14

La Pietra

Al comma 4, dopo le parole: «*e* coltivatori diretti*,*», *inserire le seguenti*: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata*,»*.

5.15

Magorno

Al comma 4, dopo le parole «e coltivatori diretti» *inserire le seguenti:* «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata».

Art. 6

6.1

Mollame, Abate

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna)»;

b) *alla lettera b) sopprimere le parole:* «(o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto)».

6.2

Magorno

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

i. *Alla lettera a) le parole* «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna)» *sono soppresse*;

ii. *Alla lettera b) le parole* «(o anche tartufo nero di Norcia e di Spoleto)» *sono soppresse*.

6.3

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole «tartufo banco di Acqualagna» *con le seguenti* «tartufo bianco di Acqualagna»;

b) alle lettere d), e) e f), sostituire la parola «varietà» *con la parola* «forma;

c) ovunque ricorra, sostituire la parola »Vitt.« *con la seguente:* «Vittad.»

6.4

Mollame, Abate

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le denominazioni volgari "tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna" di cui al comma 1, lettera a), e "tartufo nero di Norcia o di Spoleto" di cui al comma 1, lettera b), non costituiscono denominazioni legali di vendita.».

Art. 7

7.1

La Pietra

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole*: «nei boschi», *inserire le seguenti:* «non coltivati»;

- *sopprimere le parole «*e lungo i corsi d'acqua*»*.

7.2

Mollame, Abate

Al comma 1 sostituire le parole: «nei terreni non coltivati,» *con le seguenti*: «nei terreni abbandonati o incolti, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,».

7.3

La Pietra

Al comma 1, sostituire le parole «non coltivati,» con le seguenti: «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso,».

7.4

Battistoni, Caligiuri

Al comma 1, sostituire le parole "non coltivati" *con le seguenti:"*in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso."

7.5

Magorno

Al comma 1, le parole «non coltivati» *sono sostituite dalle seguenti:* «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso».

7.6

Taricco, Biti

Al comma 1, sostituire le parole: «, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua» *con le seguenti:* « e nelle aree demaniali».

7.7

Mollame, Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate.»;

b) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, dopo le parole*: «tartufaia naturale controllata» *aggiungere le seguenti*: «o della tartufaia coltivata»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole*: «tartufaia naturale controllata» *aggiungere le seguenti*: «o della tartufaia coltivata»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: «apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di».

7.8

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole*: "o provincia autonoma";

b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,"

7.9

Taricco, Biti

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.»

7.10

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 6, sostituire le parole*: "delle norme vigenti", *con le seguenti*: "della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e successive modificazioni ed integrazioni";

2) *al comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole*: "se svolte nei fondi in conduzione.".

7.11

Magorno

Al comma 7, le parole «Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi».

7.12

La Pietra

Al comma 7, dopo le parole: «ai fini turistico-ricreativi», *inserire le seguenti:* «, esercitate dagli imprenditori agricoli».

Art. 8

8.1

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: "La tabellazione è sempre obbligatoria qualora la tartufaia coltivata sia in prossimità di terreni boschivi o possa confondersi con un bosco".

8.2

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.»

8.3

La Pietra

Al comma 2, dopo le parole: «di revoca delle tartufaie controllate», *inserire le seguenti:* «, la durata del riconoscimento».

Art. 9

9.1

La Pietra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure per il rilascio e per la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata , nonché la durata dello stesso riconoscimento».

9.2

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano".

9.3

Taricco, Biti

Al comma 2, sostituire le parole «devono avere durata massima di 5 anni» *con le seguenti* «hanno una durata di 5 anni rinnovabile»

9.4

Mollame, Abate

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di gestione deve prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento.»

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;».

9.5

Taricco, Biti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.»

Art. 10

10.1

Mollame, Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire il comma 1 con il seguente: «*1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a

qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta di tartufi nelle tartufaie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e h), per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.»;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «*1-*bis*. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione di 15 ettari.».

10.2

La Pietra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

10.3

De Bonis

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale."

10.4

Battistoni, Caligiuri

Dopo il comma 1,inserire il seguente:

"1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale."

10.5

Magorno

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale."

Art. 11

11.1

La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma primo:*

a) *dopo le parole*: «nei boschi», *inserire le seguenti:* «non coltivati»;

b) *sopprimere le parole «*e lungo i corsi d'acqua*»;*

- *sopprimere il comma ottavo*.

11.2

Taricco, Biti

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e lungo i corsi d'acqua»

11.3

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

c) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

11.4

Magorno

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle tartufaie controllate e coltivate il diritto di ricerca e raccolta è riservato al tartuficoltore, ai coadiuvanti membri della propria famiglia e ai lavoratori regolarmente assunti per la coltivazione del fondo».

Art. 12

12.1

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la parola «chiamato» *inserire la seguente* «zappino,» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).»

12.2

Taricco, Biti

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole «qualora lo si ritenga opportuno e, comunque,».

12.3

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 5.

12.4

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 5 con il seguente*: "Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13 e sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22. I tartufai hobbisti sono soggetti a limiti di raccolta stabiliti in 400 g di tartufo e, qualora si tratti di tartufo bianco, tale limite si abbassa a 100 g. Si considera entro i predetti limiti l'ultimo tartufo raccolto, qualunque peso abbia.";

2) *sostituire il comma 6 con il seguente*: "Sono considerati tartufai commerciali occasionali coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22 ed hanno versato il sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. I tartufai commerciali occasionali non hanno limitazioni alla raccolta.";

3) *dopo il comma 6, inserire i seguenti*:

"7. Sono considerati tartufai professionisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell' art. 22 e sono titolari di partita IVA, la cui attività ricade nella categoria ATECO 02.30. I tartufai professionisti non hanno limitazioni alla raccolta.

8. I tartufai commerciali occasionali ed i tartufai professionisti devono esibire, a richiesta, rispettivamente: la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure il certificato di attribuzione del numero di partita IVA oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio.".

12.5

La Pietra

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto dall'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Non vi sono limitazioni di peso per un singolo tartufo».

12.6

Mollame, Abate

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le limitazioni espresse in grammi di cui al comma 5 non si applicano ai casi in cui il peso, in misura superiore, sia riferibile ad un unico tartufo.».

12.7

De Bonis

Sopprimere il comma 6.

12.8

Battistoni, Caligiuri

Sopprimere il comma 6.

12.9

Magorno

Sopprimere il comma 6.

12.10

La Pietra

Sopprimere il comma 6.

12.11

Taricco, Biti

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. I tartufai professionali ed i raccoglitori in via occasionale di tartufi in regola con il pagamento del contributo ambientale di cui all'articolo 22, non sono soggetti a limitazioni quantitative nella raccolta.

6-bis. I tartufai professionali ed i raccoglitori occasionali, oltre alla ricevuta ambientale, devono esibire rispettivamente: i primi, il certificato di attribuzione del numero di partita iva oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio; i secondi la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 692-697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 13

13.1

La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma primo dopo le parole*: «raccolta del tartufo deve», *inserire le seguenti:* «frequentare un apposito corso di formazione e»;

- *dopo il comma primo inserire il seguente:* «1-*bis*. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione, di cui al precedente comma, istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore dei soggetti che si sottoporranno all'esame, ma anche degli operatori ai vari livelli della filiera.».

13.2

Magorno

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "tartufo deve", *inserire le seguenti* "frequentare un apposito corso e";

b) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore sia dei soggetti che si sottopongono all'esame, sia degli operatori ai vari livelli della filiera."

13.3

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo le parole «deve sottoporsi» *inserire le seguenti* «, previo propedeutico corso di formazione».

13.4

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole*: "e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano"

13.5

Mollame, Abate

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) la cultura e la conoscenza del tartufo inteso come sentinella dell'ecosistema;»

b-*ter*) i principi di gastronomia sull'utilizzo dei tartufi;

b-*quater*) la botanica e il riconoscimento degli ecosistemi del bosco;

b-*quinquies*) la micologia;

b-*sexies*) i doveri e le responsabilità, anche di tipo etico ed ambientale, del tartufaio o del raccoglitore di tartufo, quale custode del bosco e protettore degli ambienti tartufigeni;».

13.6

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. E' fatto obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale di almeno sei ore per integrare conoscenze di base di:

a) botanica e riconoscimento degli ecosistemi del bosco;

b) micologia;

c) eticità del tartufo e sua narrazione;

d) conoscenza ed utilizzo dei tartufi in cucina;

per ottenere la qualifica professionale di Custode del bosco e l'iscrizione in apposito albo professionale che verrà istituito con apposito provvedimento.»

13.7

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Dopo il comma 6, inserire il seguente: " *7*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali è istituito il registro dei "Custodi dei boschi da tartufo" e le relative modalità di abilitazione. Tale figura professionale ha il ruolo di diffondere la cultura della gestione attiva dei boschi per la salvaguardia del tartufo in ambiente naturale".

Art. 14

14.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 15

15.1

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, modificare i periodi di cerca e raccolta, in ogni caso non anticipandoli, e comunque rispettando due periodi di fermo biologico, tra il 15 aprile ed il 15 maggio, e tra il 15 agosto ed il 30 settembre di ogni anno. I due periodi di fermo biologico di cui al precedente periodo sono modificabili, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.»

15.2

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 4.

Art. 16

16.1

Magorno

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole "o varietà" *sono sostituite dalle seguenti* ",varietà e zona geografica di raccolta".

b) *al comma 3, dopo le parole* "Unione europea", *sono aggiunte le seguenti:* "e, per i tartufi di cui all'articolo 6, comma 1, dalla zona geografica di raccolta".

c) *al comma 4, inserire in fine le seguenti parole:* "che possono essere venduti nei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta".

16.2

Taricco, Biti

Al comma 2, dopo le parole «posti in vendita» *inserire le seguenti* «per la sola trasformazione» *e sostituire le parole* «congelato e secco» *con le seguenti* «congelato o secco».

16.3

La Pietra

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e nel rispetto della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni».

16.4

Taricco, Biti

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel rispetto della legge n. 283 del 1962 e successive modificazioni».

16.5

Battistoni, Caligiuri

Al comma 3, dopo la frase "nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del paese di origine", *aggiungere la seguente*: ".e nel rispetto della legge

238/1962 e successive modificazioni".

16.6

Magorno

Al comma 3, dopo la frase «nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'unione europea in materia di indicazione del paese di origine» *aggiungere la seguente:* «e nel rispetto della legge 238/1962 e successive modificazioni».

16.7

Berutti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di tracciabilità, ogni tartufo fresco confezionato secondo le norme attualmente vigenti, deve contenere all'interno dell'etichetta il comune di origine della specie e la provincia nel quale è stato raccolto.»

16.8

Taricco, Biti

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro della Salute, con proprio decreto disciplina ulteriori condizioni relative alla messa in vendita di tartufi freschi, alla loro lavorazione, confezionamento, etichettatura e conservazione.»

16.9

Taricco, Biti

Al comma 4 sopprimere la parola «italiani» *e aggiungere in fine i seguenti periodi:* «e venduti entro una settimana dalla chiusura del periodo di raccolta.Nel caso di tartufi acquistati in precedenza va certificata la provenienza.»

16.10

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 5.

Art. 17

17.1

Taricco, Biti

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «e la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite nel decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 16.»

17.2

Magorno

Al comma 1, inserire in fine le seguenti parole: "e zona geografica di raccolta".

17.3

Magorno

Il comma 2 è soppresso.

17.4

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Sostituire il comma 2 con il seguente: "E' ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3% della quantità di tartufo indicata in etichetta, ma solo se è possibile dimostrare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della loro presenza.".

17.5

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle

dichiarate nell'elenco degli ingredienti in misura non superiore al 3 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.»

17.6

Battistoni, Caligiuri

Al comma 2 sostituire le parole «pari al 5 per cento» *con* «pari al 9 per cento».

Art. 18

18.1

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio dichiara l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune.»

18.2

De Bonis

Al comma 2, sostituire le parole: "può dichiarare in modo volontario" *con le seguenti:* "deve dichiarare"

18.3

Battistoni, Caligiuri

Al comma 2, sostituire le parole: "può dichiarare in modo volontario" *con le seguenti: "*deve dichiarare*"*

18.4

Magorno

Al comma 2, le parole «può dichiarare in modo volontario» *sono sostituite dalle seguenti:* «deve dichiarare».

18.5

Mollame, Abate

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» *con le seguenti*: «deve dichiarare».

18.6

La Pietra

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» *con le seguenti:* «deve dichiarare».

Art. 19

19.1

De Bonis

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le cui specie arboree devono essere le seguenti: per il tartufo Nero Pregiato leccio, rovere, roverella, carpino nero e nocciolo; per il tartufo Scorzone faggio, leccio e rovere; per il tartufo Bianco Pregiato tiglio, nocciolo e roverella.»

Art. 21

21.1

Mollame, Abate

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13 a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;».

21.2

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente: "*m) mancata esibizione dei titoli di raccolta al

momento del controllo.".

Art. 22

22.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole*: "e provincie autonome di Trento e di Bolzano";

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole*: "e province autonome".

22.2

Taricco, Biti

Dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. Il contributo ambientale, in un quadro di mutuo riconoscimento, abilita alla ricerca su tutto il territorio nazionale.»

22.3

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "*3-bis*. Ciascuna associazione riconosciuta all'interno del territorio regionale, annualmente, di concerto con la regione di appartenenza, stabilisce le modalità di partecipazione ai corsi di formazione per i tartufai, loro iscritti e le modalità di erogazione di tale servizio.".

22.0.1

Berutti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.22-bis.

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020 da destinare ad università statali che abbiano avviato progetti finalizzati allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle università beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 23

23.1

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini, Battistoni

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attuando anche le disposizioni nazionali per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (13°08515), di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 pubblicato sulla GU Serie Generale n.251 del 25 ottobre 2013, per il riconoscimento della DOP "TARTUFO ITALIA".».

23.2

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostiene iniziative pubbliche o

private per l'adozione di marchi di qualità come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta applicati al tartufo nazionale.".

23.3

Taricco, Biti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis**.** Il Ministero, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi definisce una procedura semplificata per il riconoscimento, di Denominazioni di Origine Protetta e di Indicazioni Geografiche Protette, al raccolto di determinate aree tartufigene con particolari qualità e storicità per le quali le rappresentanze dei cavatori e del territorio ne facciano richiesta.»

Art. 25

25.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

G/988/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

il Capo V del citato Atto Senato disciplina gli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento in campo biologico;

considerato che:

le api svolgono una insostituibile funzione a beneficio dell'ecosistema e dell'ambiente. Dalle api, infatti, dipende il successo riproduttivo delle colture agroalimentari, della flora spontanea e di ogni specie botanica;

la presenza delle api è indice di una corretta gestione del territorio, rivelando l'esistenza delle condizioni minime di sopravvivenza anche per altre forme biologiche;

l'Europa è il secondo produttore mondiale di miele con un totale di circa 17,5 milioni di alveari e oltre 650 mila apicoltori;

secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, per ciascuno Stato membro in media, ciascun apicoltore europeo possiede 21 alveari. Il risultato racchiude una media di dati molto differenti fra loro. In Grecia e Spagna, ad esempio, ciascun apicoltore ha più di 100 alveari, in Inghilterra e Germania, invece, ne ha mediamente solo 6 o 7. L'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore;

l'Italia è il quarto paese dell'Unione europea per numero totale di alveari (1,4 milioni), dopo la Spagna (2,9 milioni di alveari), la Romania e la Polonia (rispettivamente 1,8 e 1,6 milioni di alveari);

considerato, altresì, che:

è necessario difendere la biodiversità e, pertanto, il carattere genetico dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola), così come delle popolazioni autoctone tipiche (Apis mellifera sicula

Montagano), o delle zone di confine (Apis mellifera mellifera per la Liguria e Apis mellifera carnica per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige);

impegna il Governo:

ad approntare ogni misura utile al fine di sostenere la produzione biologica del comparto apistico italiano, in un'ottica di tutela della biodiversità da perseguire attraverso la salvaguardia della razza di ape italiana, delle popolazioni di api autoctone tipiche regionali e delle zone di confine.

G/988/2/9

Taricco, Biti

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

all'articolo 9 del disegno di legge in esame viene istituito un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica; conseguentemente è abrogato il preesistente Fondo, istituito nel 1999, che finanziava la ricerca per l'agricoltura biologica e di qualità;

il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, così come il precedente, è finanziato mediante il contributo per la sicurezza alimentare per promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di qualità ed ecocompatibile e perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il contributo per la sicurezza viene versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi;

le entrate derivanti da tale contributo già oggi confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

il disegno di legge in esame rappresenta anche l'occasione per riorganizzare e definire in modo più puntuale le finalità del Fondo, favorendone un più pieno e strategico utilizzo;

considerato che:

le risorse del fondo saranno indirizzate a sostegno di tutte le forme di agricoltura impegnate ad una maggiore armonia ambientale, ad una riduzione di impatto, a maggiori garanzie per la salute umana ed in generale ad una maggiore sostenibilità, ed in particolare alla agricoltura biologica;

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN); quello italiano è stato adottato con decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, con obiettivo la sostenibilità dell'agricoltura definendo obiettivi specifici attraverso la promozione di misure per l'uso sostenibile di mezzi tecnici e agrofarmaci, sia in agricoltura biologica sia in agricoltura integrata, complessivamente volti a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e ad accrescere la formazione degli agricoltori;

per il perseguimento di tali finalità è necessario che siano messe in campo, da parte dei Ministeri e delle Regioni e Province autonome, e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, progetti, ricerche e sperimentazioni e iniziative che richiedono anche un impegno economico;

impegna il Governo:

a valutare, tra le finalità specifiche di impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9, anche:

- la creazione di una rete monitoraggio (dati meteo e modelli previsionali a livello Nazionale), che ad oggi non ha ancora una copertura soddisfacente in tutte le regioni, laddove alcune sono addirittura completamente scoperte;

- l'attivazione di azioni volte alla prevenzione e alla protezione delle piante dagli organismi nocivi emergenti, che a causa della globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono causa di sempre nuove patologie, in passato non presenti sul territorio nazionale, che sono ora introdotte nel nostro Paese. Si rende pertanto necessario rafforzare la rete di monitoraggio nazionale per verificare la presenza di nuove specie e garantire il coordinamento tra le Istituzioni, a livello centrale e regionale;

- l'attivazione di percorsi di formazione per l'ottenimento del certificato per acquisto, vendita e utilizzo agrofarmaci, compresi quelli destinati alla produzione biologica, utilizzati dagli agricoltori professionali. Tale Formazione oltre ad essere requisito formalmente necessario è anche condizione essenziale per l'uso efficace e responsabile di tutti gli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle Buone Pratiche Agricole. Purtroppo, per una molteplicità di motivi, siamo in presenza di una difformità di applicazione nelle varie regioni, di un forte ritardo soprattutto in alcune di esse, e la quasi assenza di possibilità di formazione *on line*, peraltro concentrata e riconosciuta solo in poche regioni, che invece dovrebbe essere resa accessibile e riconosciuta su tutto il territorio nazionale;

- la risposta alla domanda di registrazione di agrofarmaci per gli "usi minori", che riguardano colture che, per superficie coltivata e quantitativi prodotti, hanno dimensioni ridotte rispetto alle colture maggiormente diffuse, e che per questo sono in molti casi, a causa della scarsa convenienza, trascurate.

Art. 1

1.1

Taricco, Biti

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione del sistema dei controlli».

1.2

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.3

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.4

Magorno

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

1.5

La Pietra

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

1.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.7

Battistoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove

la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.".

1.8

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: « Lo Stato favorisce e promuove » *fino a:* «metodo biologico»*, con le seguenti:* « Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico».

1.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sopprimere il comma 3.

1.10

La Pietra

Sopprimere il comma 3.

1.11

Magorno

Sopprimere il comma 3.

1.12

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, e i metodi della permacultura e della agricoltura sinergica nonché i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema, applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.».

1.13

Taricco, Biti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo della agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto.»

1.14

Fattori, Nugnes

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, qualunque altra pratica agricola di diversa denominazione che utilizza determinati preparati agricoli e disciplinari nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparata al metodo di agricoltura biologica.»

Art. 2

2.1

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche durante il periodo di conversione».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» *con le seguenti*: «delle politiche agricole alimentari e forestali».

3.2

Taricco, Biti

Al comma 1, sopprimere le parole «e del turismo»

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» *con le seguenti*: «delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.2

Fattori, Nugnes

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.»

5.3

Taricco, Biti

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire le parole «un rappresentante delle associazioni» *con le seguenti:* «due rappresentanti delle associazioni»;

b) Sostituire le parole «due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica» *con le seguenti:* «tre rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica»

5.4

Serafini

Al comma 3, sostituire le parole: «da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica,» *con le seguenti*: «da quattro rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica».

5.5

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «con metodo biodinamico» *con le seguenti:* «con i metodi

dell'agricoltura biodinamica, della permacultura, della agricoltura sinergica nonché con i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema,».

5.6

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.».

6.2

Taricco, Biti

Al comma 1, sostituire le parole «all'articolo 24» *con le parole* «al comma 2 dell'articolo 25» *e sostituire le parole* «comma 1 dell'articolo 32» *con le parole* «comma 5 dell'articolo 33».

6.3

Magorno

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 24», *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 2 dell'articolo 25» *e le parole* «al comma 1 dell'articolo 32» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 5 dell'articolo 33»;

b) al comma 2, le parole «e può essere richiesto su base volontaria», *sono sostituite dalle seguenti:* «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 2 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia.».

6.4

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, sostituire le parole: «e può essere richiesto su base volontaria», *con le seguenti:* «ed è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea».

6.5

Taricco, Biti

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «e può essere richiesto su base volontaria» *con le seguenti:* «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia.

Art. 7

7.1

Taricco, Biti

Al comma 2, lettera d), dopo le parole «monitorare l'andamento del settore» *inserire le seguenti* «, anche attivando una integrazione dei dati oggi raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in

produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive,»

7.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-*bis*) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;».

7.3

Taricco, Biti

Al comma 3, dopo le parole «del Piano» *inserire le seguenti* «che tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d-bis),»

Art. 8

8.1

Taricco, Biti

Al comma 1, sopprimere le parole «e biodinamica».

8.2

Fattori

Al comma 1 sopprimere le parole «...e biodinamica»

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» *con le seguenti:* «adatte all'agricoltura biologica, biodinamica, alla permacultura, all'agricoltura sinergica nonché ai metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema.».

8.4

Taricco, Biti

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole «, definendo anche uno specifico Piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.»

Art. 9

9.1

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo le parole «della produzione biologica» *inserire le seguenti* «e per la sostenibilità delle produzioni agricole» *e dopo le parole* «Piano di cui all'articolo 7,» *inserire le seguenti* «di progetti e azioni volte al sostegno della sostenibilità e della riduzione di impatto e residui dell'agricoltura in generale»

9.2

La Pietra

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.3

Magorno

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.4

Battistoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.".

9.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.".

9.6

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.".

9.7

Taricco, Biti

Al comma 3, sostituire le parole «con decreto annuale» *con le seguenti* «con proprio decreto anche annualmente aggiornato».

9.8

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

9.9

Taricco, Biti

Al comma 5, sostituire il capoverso «1» *con il seguente:* «1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione tendenzialmente senza residui ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, a sostegno dell'agricoltura biologica e di tutte le forme di agricoltura con le citate finalità, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presìdi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, è determinato l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.»

9.10

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 5, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.11

Magorno

Al comma 5, le parole «da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno» sono soppresse.

*Conseguentemente, dopo le parole «*è determinato», *aggiungere le seguenti:* «l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere».

Art. 11

11.1

Taricco, Biti

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «produzione biologica» *con le seguenti* «produzioni sostenibili, tendenzialmente esenti da residui e a basso impatto ambientale, con particolare attenzione alla agricoltura biologica».

11.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» *con le seguenti*: «Ministero dell'università e della ricerca».

11.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria» *con la seguente*: «CREA».

11.4

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) almeno il 10 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato alla misurazione dei risultati dell'applicazione delle misure adottate con la presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati appositi indicatori statistici tra i quali figurano almeno i seguenti: riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 13; riduzione della presenza di nitrati nelle acque dei distretti biologici e nelle produzioni ottenute con metodo biologico; aumento della popolazione di entomofauna utile, sia come numero di insetti fitofagi che di impollinatori; presenza ed entità di diffusione di miceti antagonisti di fitopatologie; riduzione della presenza di micotossine sulle colture ottenute con metodo biologico, in particolare sulle colture di cereali autunno-vernini e primaverili, nel latte, nei derivati lattiero-caseari e nelle carni destinate all'alimentazione umana.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «la relazione tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d-bis).»

Art. 12

12.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome".

Art. 14

14.1

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 15

15.1

De Bonis

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento del settore.» *con le seguenti:* «pari al 5 per cento del settore.»

Art. 17

17.0.1

De Bonis

Al Capo VII "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI" *inserire il seguente articolo:*

"Art. 17-*bis*.

(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing).

1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16."

Art. 18

18.1

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo periodo.

18.2

Taricco, Biti

Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, dopo le parole «sementi o materiali di propagazione» *inserire la seguente* «biologici».

18.3

De Bonis

Al comma 1, comma 6-bis ivi richiamato, al terzo capoverso, le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.» *sono soppresse.*

18.0.1

De Bonis

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.»

18.0.2

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Apicoltura biologica)

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.".

18.0.3

Taricco, Biti

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.»

18.0.4

Magorno

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Apicoltura biologica)

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

18.0.5

La Pietra

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Articolo 18-bis

(Apicoltura biologica)

«L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

18.0.6

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«18-bis. (Delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare).

1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e potenziamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

c) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore tutela della concorrenza attraverso la previsione di strumenti di contrasto e di soluzione dei casi di conflitto di interessi tra controllori e controllati;

b) potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso la fornitura di adeguate informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali per la certificazione biologica;

e) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle fonti esistenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle

Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

18.0.7

Taricco, Biti

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso. Con il medesimo decreto, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori»

18.0.8

Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Articolo 18-bis*

(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso.»

18.0.9

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis. (Ulteriori disposizioni per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 10, o di distretti biologici di cui all'articolo 13, o di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'articolo 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in "biologiche" e "non biologiche», ferma restando la garanzia della piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo «biologico» e «non biologico».«

Art. 19

19.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Decreto ministeriale 13 gennaio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è abrogato.»

19.0.1

Magorno

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Articolo 19-*bis*

(Ulteriori disposizioni di sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'art. 10, di distretti biologici di cui all'art. 13 o di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'art. 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di OP riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in "biologiche" e "non biologiche".

2. Dovranno in ogni caso essere garantita la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico."

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/810-918-933NT/1/9 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.3, dedicato alla valorizzazione della

produzione di tartufi freschi e trasformati, e 1.4.

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, dedicato alla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1 sulla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra gli emendamenti 2.1, concernente il cane da tartufo, e 2.2, che, tra l'altro, inserisce nel testo la dizione di "cavatore".

Il senatore BERUTTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del tartufo.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 3.1 sul termine per l'adozione del Piano nazionale della filiera del tartufo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 4.4 sulla composizione e le modalità di nomina del Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3 concernenti la composizione del Tavolo tecnico del settore del tartufo e la tempistica per l'adozione del relativo decreto ministeriale.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 4.1, dedicato alla definizione e alla composizione del Tavolo tecnico del tartufo.

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.5, che integra i compiti attribuiti al Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.6, che prevede un piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi; illustra poi l'emendamento 5.8, con cui viene corretto un refuso, nonché l'emendamento 5.10, concernente le deroghe alle limitazioni previste relativamente al riconoscimento di tartufaia naturale controllata.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.5, diretto a precisare che le organizzazioni professionali agricole prese in considerazione devono essere quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.11, concernente i soggetti titolati ad avanzare le istanze di riconoscimento di tartufaia controllata.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.3, che affronta una questione definitoria particolarmente importante.
Illustra poi l'emendamento 7.9, diretto a precisare che le tabelle relative alle tartufaie non sono sottoposte a tassa di registro.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.10, che richiama esplicitamente la normativa vigente sui diritti di uso civico.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 7.2, concernente i terreni abbandonati o incolti.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 8.2, diretto a sopprimere una norma sul riconoscimento delle tartufaie coltivate.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.1, che prevede l'obbligatorietà della tabellazione di alcune tartufaie coltivate.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 9.5, diretto a prevedere la procedura di riconoscimento e revoca delle tartufaie controllate.

Gli emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 12.1, concernente le tipologie di attrezzi utilizzabili per la cerca e la raccolta dei tartufi; illustra inoltre gli emendamenti 12.2 e 12.3, che sopprimono alcune parti del testo.
Illustra infine l'emendamento 12.11, dedicato ai tartufai professionali e ai raccoglitori in via occasionale dei tartufi.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 12.10, diretto a sopprimere una disposizione concernente i tartufai professionisti e quelli occasionali. Illustra inoltre l'emendamento 12.5, che prevede un limite di raccolta giornaliera massima di tartufo per i tartufai abilitati.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 12.4, recante la definizione di tartufai hobbisti, tartufai commerciali occasionali e tartufai professionisti.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 13.5, diretto ad ampliare le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 13.3, che prevede l'obbligatorietà di un corso di formazione.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 13.7, con il quale si prevede l'istituzione di un registro dei "custodi dei boschi da tartufo".

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.6, che prevede la frequenza di un corso di formazione professionale per ottenere la qualifica di custode del bosco.

L'unico emendamento riferito all'articolo 14 è dato per illustrato.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 15.1, che prevede due periodi di fermo biologico nazionale derogabili esclusivamente con decreto ministeriale. Illustra inoltre l'emendamento 15.2, che sopprime la disposizione sul calendario di raccolta riferito alle tartufaie coltivate.

Il senatore BERUTTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 16.7, diretto a prevedere che il tartufo fresco confezionato debba contenere nell'etichetta l'indicazione del comune di origine della specie e della provincia di raccolta.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra gli emendamenti 16.2, 16.8 e 16.9, contenenti alcune precisazioni riguardo alla trasformazione e alla commercializzazione dei tartufi.
Illustra poi l'emendamento 17.1, finalizzato ad indicare nell'etichetta la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto nell'alimento.

Illustra quindi l'emendamento 18.1, che prevede l'obbligo per il tartufaio di dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 18.5, che prevede che il tartufaio deve dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 18.3 avente contenuto analogo a quello del precedente emendamento 18.5.

L'unico emendamento riferito all'articolo 19 è dato per illustrato.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 21.2, che introduce una sanzione per la mancata esibizione dei titoli di raccolta in fase di controllo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 22.2, concernente il contributo ambientale che abilita alla ricerca dei tartufi su tutto il territorio nazionale.
Illustra poi l'emendamento 23.3, che introduce una procedura semplificata per il riconoscimento di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP).

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 23.1, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP e IGP.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 23.2, sull'adozione di marchi di qualità DOP e IGP applicati al tartufo nazionale.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra infine l'emendamento 25.1, concernente l'applicabilità delle disposizioni della presente legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sull'affare assegnato in titolo, ricordando che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica e occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria; pertanto si è reso necessario, da parte di questa commissione, dedicare particolare attenzione alla già menzionata filiera, al fine di valutare le criticità e proporre interventi a favore.
L'allevamento del bufalo rappresenta una realtà economica rilevante per la zootecnia italiana e, specialmente, per le regioni dedite tradizionalmente all'allevamento di questa specie. In regione Campania è allevato il 74 per cento del patrimonio bufalino italiano che, secondo stime riportate da diversi ricercatori e confortate da dati delle ASL operanti sul territorio, si aggira su circa 400.000 capi.

Tale allevamento presenta tuttora un *trend* positivo e su esso molti imprenditori continuano ad investire. Dall'elaborazione dei dati relativi alla consistenza della popolazione bufalina e da stime rilevate, tenendo conto della produzione di latte pro-capite, si calcola che la quantità di mozzarella di bufala prodotta in Italia si aggira, per le aziende della sola zona del DOP, sui 400.000 quintali per anno. Nonostante le vicissitudini legate alle problematiche igienico-sanitarie di alcune province dell'area del DOP, il mercato della mozzarella di bufala campana DOP ha fatto registrare in questi ultimi anni un incremento della richiesta che ha portato ad un aumento del prezzo della mozzarella e di conseguenza del latte. Più in dettaglio per ciò che attiene una seppur di larga massima attesa in termini di impatto sul territorio, le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore, fatto pari a 100 il totale di occupati in agricoltura e zootecnia attivi nelle aree DOP della mozzarella di bufala campana (MBC), è stimabile di poco superiore al 5 per cento. Un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento ed addirittura dell'1 per cento in Lombardia. La filiera bufalina, in considerazione esclusiva delle produzioni DOP in essa realizzate, ovvero MBC, ha un valore di fatturato industriale, non considerando per esso il ricarico da parte delle strutture di commercializzazione, in misura di 450,00 milioni di euro. Infatti, dai dati riportati dal Consorzio della mozzarella di bufala campana DOP si evidenzia un *trend* in continua crescita della produzione di mozzarella che a partire dal 1993 è stato mediamente dell'1,44 per cento annuo, con un fatturato che impegna circa 20.000 addetti, 1.850 allevamenti, circa 130 caseifici industriali. Più in dettaglio, il fatturato della produzione di MBC è al terzo posto tra le produzioni DOP nazionali di formaggi, precedute, con valori tuttavia ben superiori, solo dal Grana Padano e dal Parmigiano Reggiano. Una produzione dunque di grande rilievo, crescente se si pensa al ruolo del marchio DOP nei consumi alimentari di qualità, che tuttavia, a causa delle problematiche registrate nella filiera, non ultime quelle connesse alla qualità ed alla sicurezza del prodotto, ha accusato significative flessioni. Tra il 2007 ed il 2008, infatti, mentre il totale dei prodotti DOP facevano registrare una crescita nel fatturato industriale - dunque non considerando l'intermediazione commerciale - del 5,39 per cento, il mercato della MBC faceva registrare una flessione dell'8,29 per cento legata alle vicissitudini dell'emergenza diossina e rifiuti in Regione Campania. Una flessione ancora maggiore si è, inoltre, registrata nei quantitativi, che hanno fatto registrare un -11,94 per cento. La suddetta flessione è stata recuperata negli anni successivi a fronte dell'aumento dei controlli e della marginalizzazione del fenomeno inquinamento da diossine del territorio campano. Da una analisi finanziaria effettuata attraverso la valutazione dei dati ISTAT, dell'Associazione Nazionale Allevatori delle Specie Bufaline (ANASB) e del Consorzio mozzarella di bufala campana DOP emerge che l'intero comparto bufalino (allevamento e trasformazione) si attesta su circa il 18 per cento del PIL campano. Se a questo si aggiunge tutto l'indotto che muove il comparto bufalino in Campania, caratterizzato da parte dei Servizi quali il commercio, la parte industriale legata al funzionamento dei caseifici e all'assistenza tecnica, alla ricerca e ad altre attività, è possibile affermare che l'incidenza dell'indotto bufalino sul PIL campano salga a valori di circa il 25 per cento. In definitiva il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera. Per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso, per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partono dalla sanità e selezione degli animali, anche attraverso il ricorso a tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente. Tutto ciò, unitamente a sistemi di controllo che utili ad impedire le frodi, favorirebbe la commercializzazione del prodotto trasformato e la ricchezza del comparto.

La sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore. Il problema delle zoonosi (brucellosi e tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di riflesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresenta, inoltre, un grave rischio per la salute umana. Il controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in

linea con i tempi previsti dalla norma a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone "difficili", che fanno registrare una densità di allevamento per km2 molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi. La particolare disposizione degli allevamenti in alcuni comuni di Terra di Lavoro (Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Castelvolturno, Cancello e Arnone, Casale di Principe), in cui sono presenti in maniera contigua aziende con elevati numeri di capi, favorisce la trasmissione delle suddette patologie in quelle stalle in cui non vengono applicate, in maniera corretta, le misure di biosicurezza. A conferma di questo dato è l'osservazione che aziende gestite in maniera professionale, che fanno dell'innovazione e della tecnologia un'attività importante, e in cui si fa molta attenzione alle misure di biosicurezza, non vengono colpite dalle suddette patologie e risultano da anni ufficialmente indenni nonostante siano ubicate in quegli stessi territori considerati ad alto rischio.
Ciò testimonia che il reale problema non è rappresentato solo dal rispetto e dalla periodicità dei controlli sanitari in allevamento, ma soprattutto dalla capacità gestionale degli imprenditori.
Relativamente agli abbattimenti e quindi all'incidenza della brucellosi e della tubercolosi bufalina il dato va letto in maniera asettica e con interpretazioni non allarmistiche. Infatti, se valutiamo il numero di soggetti abbattuti per le suddette patologie e li riferiamo alla popolazione bufalina campana, la percentuale di abbattimenti si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione. Se stimiamo i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta, a prima vista, più impattante. Se i dati vengono letti nella provincia di Caserta in cui il problema brucellosi risulta più cogente, si osserva il 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono), con una prevalenza attuale del 5,9 per cento. Tutto questo emerge dal controllo sanitario finora assicurato del 100 per cento del patrimonio bufalino in regione Campania. Pertanto grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *task force* messa in campo dalla regione Campania le patologie risultano sotto controllo.
In definitiva, per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera è fondamentale assicurare la salute degli animali anche attraverso la gestione ed eradicazione delle principali zoonosi.
In particolare, sul tema dell'eradicazione della tubercolosi e brucellosi bufalina sono stati auditi diversi esponenti di enti pubblici quali l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta, Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università degli studi di Napoli, Federico II. Da queste audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne. Infatti, l'eradicazione delle malattie zoonosiche porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti. Il sistema della intradermoreazione è il metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso, e ampiamente riconosciuto, che però spesse volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon. L'impiego delle due metodiche, oltre ad evitare eventuali frodi, permette un'accelerazione dei piani di eradicazione. Il ricorso al gamma interferon, infatti, permette in tempi sempre più brevi di eliminare i cosiddetti capi sospetti. Oggi questo sistema è riconosciuto a livello nazionale, europeo e mondiale, ed è utilizzato senza tema di smentita. Continuare a discutere sull'identificazione della tipologia dei capi ammalati e degli infetti e se sia il caso di abbattere o meno è qualcosa che prolunga i tempi di eradicazione e potrà favorire la diffusione della patologia portando ad un crescente numero di soggetti abbattuti. Le perplessità circa l'abbattimento di capi che al macello non presentano lesioni è insita nell'evoluzione della patologia. È fondamentale, infatti, evidenziare che la tubercolosi bovina è una malattia cronica e a differenza delle forme virali, che hanno un periodo di incubazione di pochi giorni o settimane, presenta un'incubazione di settimane o mesi. Identificare gli infetti, quindi, significa anticipare di mesi l'eliminazione del micobatterio tubercolare.

Infine, per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei pagamenti dei capi abbattuti, che rappresenta un fattore di criticità. Il ritardo con quale vengono rimborsati i capi macellati rappresenta, infatti, un freno per gli allevatori ad accettare i piani di eradicazione.
Nelle diverse audizioni allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano. Ma a tal proposito è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofiltattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali di Napoli sull'uso del precedente piano vaccinale. Infatti il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata; pensare pertanto di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino. Infatti, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana. Si tratta infatti di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica ci impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*.
La brucellosi è una zoonosi, causata da batteri gram negativi appartenenti al genere Brucella. È presente in tutto il mondo, ma particolarmente nei Paesi del Mediterraneo, in India, nei Paesi mediorientali, nell'Asia centrale e in America Latina.
Questa patologia colpisce diverse specie animali, in particolare quelle di interesse zootecnico come bovini, suini, bufali ed ovicaprini. I responsabili delle infezioni sono sei specie di batteri appartenenti al genere Brucella: *B. melitensis, B. aboutus, B.suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae*. I primi quattro sono in grado di contagiare anche l'uomo. La malattia rappresenta un importante problema di sanità pubblica per le infezioni umane ed è causa di gravi danni economici, particolarmente nelle aree agricolo-pastorali per le infezioni negli animali da allevamento.
Gli esseri umani possono contagiarsi attraverso cibi o bevande contaminati, per inalazione, oppure tramite piccole ferite sulla pelle. Di queste però sicuramente la prima è la via più comune, infatti la brucella è presente anche nel latte degli animali contagiati, e se questo non viene pastorizzato, o in caso di cross contaminazione, l'infezione passa agli esseri umani.
Relativamente agli animali di interesse zootecnico, e alla specie bufalina in particolare, *Brucella abortus* è il principale agente di brucellosi. La maggior parte dei bufali mediterranei (*Bubalus bubalis*, Linnaeus, 1758) viene allevata in Italia, ed in particolare circa il 70 per cento nella regione Campania. Nonostante i programmi di eradicazione e controllo, la persistenza di infezione da Brucella (ceppi *Brucella abortus* 1 e 3) e l'alta prevalenza, avevano indotto un tempo le autorità europee ed italiane ad adottare una strategia di vaccinazione per tutelare la salute animale ed umana. Inizialmente il vaccino utilizzato nella lotta alla brucellosi nel bufalo fu il ceppo Buck 19 (1), il cui impiego aveva come inconveniente la produzione di anticorpi che interferivano con i test ufficiali utilizzati per la diagnosi della malattia. Per ovviare all'inconveniente si sviluppò dunque un vaccino alternativo, l'RB51, un mutante vivo ed attenuato di *Brucella abortus* rifampicina-resistente che si è dimostrato più sicuro del precedente mostrando interferenze trascurabili con la diagnosi sierologica. Ad oggi, nonostante i piani di abbattimento e di mirate profilassi vaccinali, la procedura di notifica dei risultati degli esiti positivi e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti è quella fissata dalla delibera di Giunta regionale n. 739 del 6 giugno 2006. Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica e vengono abbattuti entro 15 giorni dalla notifica di positività. Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) sono considerati infetti e devono essere anche loro abbattuti nei termini previsti se

provenienti da focolaio. A prescindere dai piani di eradicazione, è noto che la vaccinazione con l'RB51 non è innocua per gli esseri umani; infatti sono stati inizialmente segnalati numerosi effetti avversi nell'uomo associati a eventi accidentali, come ad esempio punture d'ago o contaminazioni di ferite infette. Inoltre, è comprovato il passaggio del vaccino negli essudati e nelle matrici alimentari, in particolare nel latte crudo soprattutto se vengono vaccinati animali adulti. Seppure ad oggi in Italia non sono riportati casi di eventi avversi associati alla presenza del ceppo RB51 nelle matrici alimentari per l'elevata temperatura cui viene sottoposta la mozzarella durante la trasformazione casearia, non si può escludere contaminazione dei processi di lavorazione e questo potrebbe rappresentare una grave criticità per la salute umana. In America, dove l'uso del vaccino nella boviba è da tempo routinario, sono presenti dati allarmanti; infatti nel 2017 la popolazione più di 19 Stati americani potrebbe essere stata potenzialmente esposta a ceppo di Brucella RB51 derivante dal consumo di latte crudo, non pastorizzato, proveniente da una azienda della Pennsylvania. Ad oggi, i casi accertati, ossia i pazienti nei quali è stato isolato l'RB51 nel sangue, sono 3 e la diagnosi non sempre è semplice perché i sintomi sono vari e simili a quelli dell'influenza, quindi febbre, mal di testa, mal di schiena e debolezza. Possono tuttavia manifestarsi anche pericolose infezioni al sistema nervoso centrale e in alcuni casi si hanno cronicizzazioni, caratterizzate da febbri ricorrenti, stati di affaticamento, dolori alle articolazioni. Per quanto riguarda la terapia in corso di brucellosi si prescrivono antibiotici, solitamente doxiciclina e rifampicina: questi vengono usati in combinazione per un periodo di 6 settimane, per evitare ricadute. Nei casi più gravi è necessario anche il ricovero ospedaliero. Come però detto precedentemente, l'RB51 è resistente alla rifampicina e questo rende complicata la scelta del piano terapeutico. La *United States Animal Health Association* ha dunque ultimamente raccomandato la necessità del vaccino RB51 solo nelle aree in cui *Brucella abortus* non è endemica nella fauna selvatica. Anche la modifica delle attuali etichette dei vaccini RB51 per includere informazioni sulla possibile contaminazione del latte potrebbe migliorare la consapevolezza degli allevatori, delle aziende lattiero casearie e dei medici veterinari, poiché devono essere consapevoli che questo tipo di vaccinazione potrebbe rappresentare un rischio quando somministrata ad animali il cui latte è destinato a essere consumato non pastorizzato. Tutto ciò assume un'importanza fondamentale per quanto riguarda la prevenzione, perché ad oggi non sono ancora in commercio vaccini per gli esseri umani, ed il consiglio generale è quello di non consumare prodotti non pastorizzati, mentre per chi svolge un lavoro a rischio è opportuno l'utilizzo di misure protettive.
Inoltre, il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento UE 2016/429 e, precisamente al n. 134 che testualmente cita "I prodotti di origine animale possono costituire un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale contenute nella legislazione dell'Unione garantiscono buone prassi igieniche e riducono i rischi per la sanità animale costituiti da tali prodotti. Tuttavia, per taluni tipi di prodotto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca misure di sanità animale specifiche, quali misure di controllo delle malattie e misure di emergenza, per garantire che i prodotti di origine animale non diffondano malattie degli animali. Al fine di garantire il movimento sicuro dei prodotti di origine animale in questi casi particolari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla previsione di norme dettagliate sui movimenti dei prodotti di origine animale in relazione alle misure di controllo delle malattie adottate, sugli obblighi relativi alla certificazione sanitaria e sulle deroghe a tali norme se il rischio connesso a tali movimenti e le misure di riduzione dei rischi messe in atto lo consentono".
In considerazione della pericolosità sulla salute umana del vaccino e della futura prospettiva di una compartimentazione dei prodotti di origine animale dell'area non indenne, non sarebbe consigliabile l'applicazione di piani vaccinali che potrebbero, tra l'altro, creare una circolazione del ceppo RB51 che potrebbe favorire l'applicazione fraudolenta di protocolli vaccinali non idonei e rischiosi per l'eliminazione del ceppo nel latte e in definitiva per la salute umana.
L'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale,

unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio. Infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non appare necessario sollevare allarmismi, considerando la normale fisiologia della specie. Infatti, come già indicato in premessa, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle. Poiché il tasso di rimonta nella specie bufalina è di circa il 15 per cento, necessitano solo circa 36.000 femmine per anno per assicurare la rimonta interna e le restanti, attraverso una politica di calmieratore dei prezzi, potrebbero sostituire i soggetti sottoposti ad abbattimento.
In conclusione, l'adozione di piani vaccinali risulta non consigliabile in quanto: si potrebbero avere risvolti negativi sulla commercializzazione verso altri Paesi del prodotto con conseguenti ricadute economiche e occupazionali; i tempi di eradicazione si allungherebbero di molto e senza la certezza di risanare; verrebbero penalizzati gli imprenditori che da anni sono impegnati in maniera seria per eradicare le patologie zoonosiche, perchè tutto il territorio acquisirebbe la qualifica di Indenne e non Ufficilamente Indenne; nella filiera si creerebbero allevatori di serie B, quelli campani, e di serie A, quelli fuori Campania ma inclusi nel territorio del Disciplinare.
Relativamente alla tubercolosi il protocollo diagnostico attualmente utilizzato è dotato di elevata sensibilità ma è anche strutturato a tutela degli allevatori.
La regione Campania attraverso interventi mirati è intervenuta in maniera corretta nello sviluppo della filiera attraverso programmi che hanno interessato la tracciabilità del latte bufalino, l'adozione di piani di biosicurezza utili a scongiurare la trasmissione delle suddette patologie e, non ultimo, ha prodotto la delibera della Giunta regionale n. 207, approvata dal Ministero Salute, che ha dato la possibilità di essere più incisivi perché si basa sull'analisi del rischio, con capacità di interventi mirati e differenziati in base alle necessità criticità delle diverse aree territoriali di applicazione.
La biosicurezza è il problema vero su cui sono stati concentrati i massimi sforzi ed è su questo versante che si devono promuovere iniziative e finanziamenti da applicare alle aziende di tutto il territorio campano e non solo.
La selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare. Il sistema di controlli messi in atto secondo le norme dettate dal MIPAAFT, che consiste nella registrazione e gestione dei dati sulle performances produttive e riproduttive dei soggetti attraverso l'applicazione delle norme e degli standard stabiliti dall'ICAR (*International Committee for Animal Recording*) ha creato un notevole interesse nei Paesi in cui è allevata la specie. La correttezza dei dati registrati e la gestione ad un organo di controllo hanno posto le basi per una maggiore fiducia sul materiale genetico prodotto dal nostro Paese rispetto a quello di altri in cui i controlli risultano fiduciari e dettati dagli stessi produttori di genetica. Il sistema di selezione genetica adottato fino ad oggi ha fatto crescere la produzione pro-capite e avviato in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria. In questi ultimi anni però l'ANASB si è resa conto che l'aumento produttivo ha inevitabilmente determinato un effetto diluizione del latte, con una diminuzione della resa che contrastava con il prezzo del latte alla stalla. Infatti, è necessario precisare che il latte di bufala viene prodotto esclusivamente per la caseificazione, ragion per cui si rende necessario evitare che la produzione possa inficiare notevolmente la qualità del latte e quindi la resa casearia. Per i suddetti motivi a dicembre 2018 è stato approvato dall'ANASB il nuovo indice IBMI (Indice Bufala Mediterranea Italiana), che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici. Allo stesso momento RIS bufala (Ricerca innovazione e selezione per la bufala), riconosciuta dal MiPAAFT prima come struttura per la gestione del libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche e integrazioni e successivamente con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi e all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "fattore gamma" che aumenterebbe in maniera consistente la produttività

delle bufale allevate.
Da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale. Quest'ultimo aspetto non è sicuramente secondario in quanto un'ulteriore fonte di guadagno per gli addetti deriva dalla commercializzazione di materiale genetico che potrebbe implementarsi anno per anno anche in considerazione degli eventi di trasformazione che stanno investendo diverse aree dedite all'allevamento di questa specie in cui la meccanizzazione delle attività agricole e la maggiore richiesta di proteine animali stanno facendo registrare una riduzione del bufalo Swamp (da lavoro) in bufalo River ed in particolare della razza Mediterranea, che può vantare le migliori prestazioni produttive tra l'altro registrate e certificate. Proprio per questi aspetti si rende necessario, nelle more di avere dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera.
L'approccio genomico, studiato dal Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Ateneo Federiciano di Napoli in collaborazione con l'associazione italiana allevatori (AIA) e Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, rappresenterà il futuro della genetica bufalina in quanto sarà possibile definire gli obiettivi selettivi preposti per ogni singola azienda partendo da basi scientifiche sicure definite da una corretta lettura del DNA. Proprio per questi aspetti si rende necessario, in attesa di dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera. A tal fine occorre certamente evitare semplificazioni nelle fasi di raccolta del dato in campo a detrimento dell'attendibilità delle stime del valore genetico o utilizzare approcci selettivi non adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica e non sufficientemente robusti. In particolare, bisogna mirare alla redditività dell'azienda bufalina legata ad una produzione di latte con caratteristiche casearie che giustifichino i prezzi alla stalla, alla longevità e all'efficienza riproduttiva. In definitiva risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale. Si ribadisce la necessità che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili.
La tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla. Nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti, probabilmente a causa del mancato apporto economico al sistema; il sistema è infatti tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'IZSM di Portici e alle poche risorse messe a disposizione della Regione Campania. Il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:
a) il recupero di risorse ad esso dedicato;
b) interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;
c) rilascio condizionato della certificazione prevista dal DPR n. 54 del 1997 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità.
Il settore zootecnico rappresenta un punto cardine dell'economia mondiale ed italiana. Infatti, la crescita della popolazione mondiale, stimata a raggiungere oltre 9 miliardi di unità nel 2050, ed il maggior consumo di proteine di origine animale, hanno dato un forte impulso alle attività zootecniche negli ultimi anni. Tuttavia, se in passato era data particolare enfasi all'incremento produttivo, la visione degli ultimi anni si sta modificando totalmente, ponendo sempre maggiore attenzione al benessere animale ed alla sostenibilità ambientale. Gli allevamenti sono imputati per il loro impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici. La modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone. Inoltre, il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha

provocato una riduzione della produzione di letame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca maggiore del 17 per cento e con buon effetto ammendante) ed un incremento della produzione di liquame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca inferiore al 7 per cento e con scarso effetto ammendante). Da qui l'effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami.
Il componente principale delle deiezioni zootecniche cui prestare attenzione per ridurre l'effetto impattante è sicuramente l'azoto. Proprio per tale motivo, a livello Comunitario sono state emanate una serie di regolamentazioni atte a controllare e ridurre la concentrazione di nitrati nelle acque di falda.
L'inquinamento da nitrati rappresenta una delle principali problematiche ambientali attualmente presenti, anche per gli importanti risvolti in termini di rischio per la salute umana. I nitrati sono dei composti azotati a base di azoto (N) e ossigeno (O), che sono in realtà pressoché innocui ed indispensabili per la crescita dei vegetali, in quanto le piante assorbono azoto dal terreno proprio sotto forma di nitrati e li metabolizzano, utilizzandoli per il proprio sviluppo. Tuttavia, in particolari condizioni ambientali (es. calore, pH acido, ecc.), i nitrati possono essere ridotti a nitriti, che rappresentano invece il reale problema.
La riduzione dei nitrati a nitriti può avvenire sia nell'ambiente esterno (terreno, acqua, alimenti, ecc.), sia nell'organismo umano. La tossicità dei nitriti risiede nella capacità che hanno di legarsi all'emoglobina, la proteina del sangue che trasporta l'ossigeno ai tessuti, che viene trasformata in metaemoglobina e non è più in grado di assolvere le proprie funzioni nell'organismo. Ne consegue scarsa ossigenazione dei tessuti e difficoltà respiratorie, che, soprattutto in alcune categorie di soggetti quali i neonati, può portare fino a morte per asfissia (*Blue baby syndrome*). Inoltre, i nitrati possono interagire con i succhi biliari a livello del colon, trasformandosi in un pericoloso agente cancerogeno, il metilcolantrene.
Ma ai nitriti è riconosciuto un altro importante effetto tossico. Questi infatti sono in grado di reagire con le ammine o gli aminoacidi, dando luogo alle nitrosamine, tra i più conosciuti agenti cancerogeni a livello mondiale. Queste ultime sono composti organici contenenti un gruppo nitroso, -N=O, legato all'azoto amminico.
La concimazione sistematica e intensiva dei suoli coltivati (con sostanze chimiche ma anche con i fertilizzanti naturali) causa un eccesso di nitrati nel terreno, nelle falde freatiche e negli alimenti (soprattutto frutta e verdura). Attraverso le acque di falda e i cibi, i nitrati giungono anche all'organismo umano, dove vengono trasformati in altri composti (nitriti, nitrosamine). Tali composti sono nocivi per la salute umana.
Va sottolineato che le ammine sono ubiquitariamente presenti in numerosi prodotti alimentari di origine animale, vegetale (ortaggi) e attraverso l'acqua potabile. Le eccessive concimazioni chimiche, che vengono effettuate in special modo per gli ortaggi coltivati in serra e nei suoli utilizzati per l'agricoltura intensiva al fine di sopperire alla carenza di sostanza organica per mancata concimazione naturale, rappresentano la principale causa di incremento di nitrati nei vegetali. Inoltre, l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati negli alimenti e nelle acque, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di liscivazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde. Per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso il DGR n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA). Infatti, si è passati dai circa 158.000 Ha, definiti nel 2003 e riportati dal DGR n. 700 del 18 febbraio 2003 e confermati, successivamente, con DGR n. 56 del 7 marzo 2013, agli attuali 316.470 Ha. L'aumento delle ZVNOA è avvenuto nonostante il perfetto pareggio tra l'azoto asportato con le colture cerericolo-foraggere, al netto delle colture orto-frutticole, e la quantità di azoto prodotto annualmente dall'intero patrimonio zootecnico campano, unitamente alle concimazioni con azoto minerale, organico e misto. Infatti, in un

bilancio di azotato in campo, confrontando il quantitativo stimato di azoto asportato dalle colture foraggere, che risulta essere di circa 57,32 Kt/anno, con quello apportato con le concimazioni azotate di origine zootecnica (28,58 Kt/anno) e dai concimi organico, organico-minerale e minerale (10,35 Kt/anno), nonché gli apporti naturali di azoto (24,48 Kt/anno) si osserva un pareggio tra input e output di azoto.
Il suddetto incremento delle ZVNOA è stato registrato, principalmente in aree ad elevata vocazione zootecnica e/o impatto antropico. Infatti, in provincia di Napoli, dove è allevato circa il 5 per cento del patrimonio zootecnico campano il 78,6 per cento della superficie agricola utilizzabile (SAU) risulta vulnerabile. Tutto ciò lascerebbe supporre che l'eventuale trend crescente di azoto anche su corpi idrici sotterranei profondi con valori inferiori ai 50 mg di nitrati per litro possano essere attribuiti anche a cause non riconducibili all'agricoltura. Del resto, queste affermazioni sono in linea con quanto riportato sul sito www.campaniatrasparente.it dal piano di monitoraggio "Campania Trasparente" coordinato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Portici) e condotto in sinergia con altri enti di ricerca in cui si evidenzia, all'interno delle ZVNOA perimetrate con DGRC n. 726 del 05/12/2017, la presenza di aree con una netta prevalenza di livelli riscontrati nei pozzi agricoli e zootecnici inferiori ai 50 mg/l di nitrati, seppur riferiti ad un campionamento statico non periodico nel tempo. Infatti, è opportuno ricordare che la «Direttiva nitrati» fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati. Le classi individuate dalla Commissione Europea e utilizzate dal tavolo tecnico istituito con D.G.R. n. 196 del 05.08.2016, nell'ambito della direttiva nitrati, per la valutazione della qualità delle acque sotterranee risultano solo indicative per attenzionare il programma di controllo e non per definire le ZVNOA. Il valore di 25 mg/l rappresenta un "valore guida" al di sotto del quale, in caso di stabilità, la direttiva consente una periodicità più lunga del programma di controllo. La classe intermedia, 40-50 mg/l, è stata proposta per rispecchiare l'evoluzione di una stazione di monitoraggio in una zona "a rischio di superamento del livello a breve termine". Le acque nelle quali vengono rilevate concentrazioni di nitrati maggiori di 50 mg/l sono considerate inquinate. Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di conseguenza al fine di assicurare la qualità delle informazioni". Il monitoraggio operativo, invece, "è richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale. Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno". Nonostante la presenza di nitrati nelle acque sotterranee risulti una criticità elevata, in quanto rappresenta una limitazione nel consumo umano della risorsa idrica, la Direttiva Europea sulle acque (2000/60/CE) e quella relativa alle acque sotterranee (2006/118/CE) stabiliscono il limite massimo di concentrazione di 50 mg/l di nitrati per stabilire la qualità dei corpi idrici sotterranei, tale limite recepito con il decreto-legge n. 30 del 16 marzo 2009 coincide con la concentrazione massima ammissibile per le acque destinate al consumo umano stabilito dal decreto-legge n. 31 del 2 febbraio 2001. Relativamente alle acque superficiali il documento riporta che delle "272 stazioni di monitoraggio delle acque superficiali (*file shape*: superficiali_agosto_2016) risultano in stato eutrofico 74 stazioni", anche se "In merito invece al quadriennio 2012-2015, sia le acque di transizione sia le acque marino-costiere non presentano concentrazioni dei nitrati medie annue che superano i valori soglia; tuttavia, la rete regionale attivata nel 2013, strutturata secondo quanto richiesto dal DLgs 152/06, restituisce in alcuni casi per le acque di transizione una condizione di eutrofizzazione in relazione ai nutrienti (Fosforo totale)".
L'eutrofizzazione delle acque, ossia l'accumulo di alcuni principi nutritivi quali N e P, che possono essere responsabili della crescita algale e della conseguente diminuzione di ossigeno, può essere causata da vari fattori. In particolare, si riconoscono tre principali fonti di nutrienti che possono portare ad eutrofizzazione delle acque superficiali: scarichi urbani contenenti detersivi, rifiuti organici, etc; carichi agricoli e zootecnici, smaltiti direttamente nelle acque superficiali; carichi industriali, soprattutto nel caso di produzioni di fosfati, industrie alimentari, distillerie, ecc.
Risulta evidente che un ruolo predominante nel fenomeno è rivestito pertanto proprio dall'origine civile degli scarichi. È noto, infatti, che i reflui urbani non sempre vengono depurati in maniera

corretta e immessi nei corsi d'acqua superficiali possono rappresentare i principali apportatori di azoto e fosforo e, quindi, rappresentare la principale causa di eutrofizzazione delle acque. Inoltre, il dosaggio dei nitrati nelle acque superficiali, condizione principale dell'aumento degli ettari di SAU (superfice agricola utilizzabile) a zone vulnerabili, che dalla rilevazione effettuata è passata dai dai circa 158.000 ettari a circa 316.470 ettari, risulta condizionato da diversi fattori ambientali e, principalmente, pedoclimatici. In particolare, una non corretta valutazione dei periodi di campionamento delle acque potrebbe aver rappresentato una condizione momentanea e non ripetibile. Di fatti nei periodi estivi la riduzione della portata dei corsi idrici superficiali unitamente, in alcune aree, all'aumento della popolazione avrebbe potuto falsare i risultati ottenuti e, quindi, la definizione delle aree vulnerabili ai nitrati. L'identificazione dell'origine dei nitrati rappresenta una modalità di indagine corretta, in quanto, se l'aumento dei nitrati dosati nelle acque superficiali fosse di origine civile, la riduzione del carico bestiame per ettaro non apporterebbe alcun giovamento. Del resto, la popolazione campana si attesta su circa 6 milioni di abitanti a cui vanno aggiunti le persone che lavorano o studiano in Campania con residenza fuori regione, nonché l'elevato flusso turistico che giornalmente soggiorna o transita. Se si considera che la quantità di azoto prodotta dall'uomo è di circa 1 Kg/anno/abitante, la sola popolazione residente in Campania contribuisce a produrre circa 6Kt di azoto/anno, che da sola rappresenta il 20 per cento dell'azoto prodotto in Campania; a questo bisogna aggiungere la quantità di azoto dei non residenti e delle attività antropiche testimoniata anche dai livelli di fosforo registrati nel periodo di monitoraggio nelle acque superficiali. Giuseppe Cacopardi e Daniela Quarato (rispettivamente Direzione generale per lo sviluppo rurale, Ministero politiche agricole alimentari e forestali e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) riportano che "L'Italia e in grado di dare un contributo importante alla revisione del quadro normativo europeo mirato all'analisi dell'impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, e alla verifica e al potenziamento della rete di monitoraggio dei rilasci di nitrati verso i suoli e i sottosuoli, al fine di evidenziarne definitivamente la diversa origine delle fonti e delle ragioni di inquinamento. Per tali valutazioni Ispra e le Arpa coinvolte nel progetto hanno sviluppato un indice idoneo a determinare una scala di pericolosità per gli acquiferi in riferimento alle diverse sorgenti di nitrati che insistono sul territorio. Sono stati effettuati i campionamenti di acque superficiali, profonde, sorgenti (civile, zootecnico bovino e suino) e dei suoli, in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. Dagli studi è emerso chiaramente che il contributo prevalente all'inquinamento da nitrati non è certamente quello del settore agricolo e che l'azione di riequilibrio ambientale dovrebbe coinvolgere il controllo di tutte le fonti civili e industriali. Inoltre, la fissazione di limiti di assorbimento dei nitrati di origine organica dovrebbe essere resa più flessibile in funzione dell'effettivo fabbisogno delle diverse colture e degli andamenti climatici". La caratterizzazione delle fonti inquinanti, quindi, rappresenta una condizione necessaria per poter definire in maniera puntuale le origini delle fonti di inquinamento e intervenire in maniera idonea sulla correzione delle criticità. La definizione delle fonti di inquinamento può e dovrebbe avvenire attraverso un modello di miscelamento isotopico (apporzionamento isotopico).

Se da un lato i reflui provenienti dagli allevamenti zootecnici rappresentano un serio problema in termini di inquinamento delle acque afferenti ai corpi idrici recettori, sia profondi che superficiali, dall'altro il contributo antropico, legato alle attività produttive e residenziali in particolare, non è affatto trascurabile, anzi, per le motivazioni che seguiranno risulta essere particolarmente rilevante e le soluzioni al problema particolarmente complesse e articolate nell'attuazione. Gli allevamenti zootecnici rappresentano unità produttive, al pari di altre, ben delimitate nell'ambito del tessuto geografico e tendono a svilupparsi in zone caratterizzate da bassa urbanizzazione, circostanza questa che dà luogo alla possibilità di controlli sull'intera filiera produttiva del singolo allevamento, considerando tra questi i controlli relativi al ciclo del conferimento dei reflui di origine animale. In ambito urbano ed in tessuti fortemente antropizzati, il controllo delle attività umane relative in particolare al ciclo di gestione delle acque, principale fattore di vita per l'uomo e di inquinamento dei corpi idrici recettori, assume tutt'altra dimensione sia in termini di gestione che di controllo. I corpi idrici recettori, sia superficiali che profondi, rappresentano la destinazione finale di tutta l'acqua

prodotta dalla natura in termini di precipitazione atmosferiche e della quota parte di esse utilizzate per usi umani sia residenziali che produttivi. Se da un lato la captazione e l'approvvigionamento delle acque ad uso civile non costituisce fortunatamente un grande problema per gran parte dei territori della regione Campania, altrettanto non può dirsi per quanto concerne il conferimento ai recettori idraulici delle medesime acque ad uso civile dopo il loro utilizzo da parte dell'uomo.
Entrando nel merito tecnico della questione relativa all'inquinamento dei recettori idraulici da parte di acque reflue, occorre fare in premessa alcune precisazioni di carattere tipologico e tecnico. Tutte le acque prodotte o incidenti sulle aree urbanizzate confluiscono in alvei, fiumi, laghi ed in mare. Una minima quantità finisce con l'essere assorbita dal tessuto urbano e destinata alle falde acquifere. In relazione alla qualità delle acque esse possono essere conferite direttamente nei corpi idrici recettori, come nel caso di acque meteoriche al netto dell'aliquota di "prima pioggia" (acque di lavaggio stradale, in particolare, connesse alle fase iniziali di pioggia e caratterizzate da elevati contenuti inquinanti), ovvero agli impianti di depurazione (acque reflue e di prima pioggia) e da questi ai corpi idrici recettori ultimato il ciclo di depurazione. L'anello debole della catena, ai fini dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali, è costituito proprio dalla fase di conferimento delle acque reflue civili o industriali.
Nei sistemi fognari di tipo misto, che oramai caratterizzano quasi tutti i nostri reticoli idraulici urbani, acque reflue ed acque di pioggia utilizzano gli stessi vettori idraulici. Ne consegue che non essendo né logico né possibile conferire agli impianti di depurazione tutte le portate idriche che afferiscono una data superficie, soprattutto in caso di concomitanza con eventi piovosi, è necessario prevedere "sfioratori di piena" o "partitori" ubicati in prossimità del corpo recettore, i quali sono deputati a scaricare parte delle acque di pioggia (escluse quelle di prima pioggia) e quelle reflue opportunamente diluite, nei limiti di legge, nei recettori superficiali.
La ripartizione delle acque tra quelle direttamente conferibili ai corpi recettori superficiali e quelle da conferire agli impianti di depurazione può avvenire per gravità, quando l'orografia del territorio lo permette (quota media della zona urbanizzata, quota del corpo idrico recettore e quota dell'impianto di depurazione), ovvero attraverso l'utilizzo di impianti di sollevamento per la frazione reflua a depurazione.
Nelle zone di territorio pianeggiante e sub-pianeggiante, spesso sede di attività intensive agricole, zootecniche, industriale e residenziali, il conferimento della frazione reflua e di prima pioggia destinata agli impianti di depurazione non può che essere svolta attraverso sistemi di sollevamento.
La gestione tecnica ed economica degli impianti di sollevamento è un elemento estremamente critico nel ciclo di conferimento dei reflui a depurazione. Il loro irregolare funzionamento, la cattiva gestione, la spesso forzosamente scorretta ripartizione idraulica tra acque da conferire a depurazione rispetto a quella conferibile ai corpi idrici superficiali, ha come conseguenza l'incremento dei valori di inquinamento antropico di questi ultimi. I fatti di cronaca che hanno portato nel novembre del 2018 al sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria nel comune di Capua degli impianti di sollevamento ed all'emissione di avvisi di garanzia per concorso continuato in disastro ambientale del Volturno e dei suoli della piana di Capua, non vanno interpretati come fatti isolati nell'ambito del tessuto urbanizzato della Regione Campania. Un'attività di controllo mirato sul regime di funzionamento degli impianti di sollevamento, sulla qualità delle acque destinate ai corpi idrici superficiali (anche in caso di pioggia), se effettuate in maniera diffusa sul territorio, a partire dai comuni che, per popolazione ed orografia del territorio, hanno maggiori possibilità di contribuire a fenomeni di inquinamento da refluo urbano dei corpi idrici superficiali, fornirebbe un quadro completamente diverso e ben più preoccupante di quello emerso in maniera eclatante, come fatto di cronaca, per il comune di Capua.
Analogamente a quanto riportato per gli impianti di sollevamento, la cattiva gestione dei "partitori a gravità" ovvero per quei manufatti idraulici dotati di "soglie di sfioro" i quali sono deputati alla ripartizione delle acque conferibili ai corpi idrici superficiali e quelle destinate agli impianti di depurazione, può condizionare la qualità delle acque reflue urbane. Infatti, in condizione di corretta gestione le portate reflue e quelle di prima pioggia vengono contenute all'interno del vettore fognario; con l'aumentare dell'intensità di pioggia e quindi con l'incremento di battente idraulico, una parte delle

acque con un ottimale rapporto di diluizione tra acque reflue ed acque meteoriche può essere conferito nel rispetto della legge, al corpo idrico superficiale. La mancanza di manutenzione di questi manufatti e delle reti fognarie che ad essi fanno capo comporta il loro fisiologico interrimento per presenza di materiale solido sedimentato in corrispondenza del piano di scorrimento con la conseguenza che la qualità delle portate sversate nel corpo recettore sono assolutamente fuori norma e fonte di inquinamento. Inoltre, a rendere questi manufatti ancora più critici, è la circostanza che, mentre nel caso degli impianti di sollevamento elettromeccanici un eventuale blocco accidentale delle pompe può essere monitorato anche in remoto, nel caso dei partitori una eventuale disfunzione può permanere a lungo proprio per le fisiologiche carenze di manutenzione che caratterizzano i sistemi fognari dalle grandi città ai piccoli centri.
Alla luce di quanto finora analizzato risulta fondamentale l'applicazione di norme utili a garantire una corretta gestione dei reflui zootecnici e civili e di aumentare i controlli verso comportamenti non leciti da parte dei detentori di aziende zootecniche e dei comuni. E' auspicabile, pertanto, creare una rete di informazioni e di identificazione di comportamenti illeciti che deve avviarsi necessariamente da una serie di attività e, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ai fenomeni di inquinamento dei corpi superficiali, consenta di individuare strategie sinergiche di controllo, di intervento e di sostegno pubblico al miglioramento dell'ambiente.
Per quanto concerne la conoscenza del territorio è importante pervenire ad una conoscenza del territorio, per ciascun ambito comunale ricadente all'interno della Regione che ne definisca tipologia geometrica e funzionale dei vettori naturali ed antropici (reti fognarie ed impianti di sollevamento) incidenti sui corpi superficiali e sulla linea di costa, degli impianti di depurazione, ecc. Questa attività deve essere svolta utilizzando tutte le conoscenze ed i dati già acquisiti dagli enti territorialmente preposti (regione Campania, Uffici Tecnici dei Comuni interessati, Autorità di bacino, Consorzi di bonifica, Autorità portuale, ecc.).
È altresì necessario: individuazione delle aree ove sono concentrate attività residenziali, artigianali, zootecniche, industriali incidenti, che attraverso vettori idraulici incidano sui corpi superficiali. Per ciascuna area o specifica attività produttiva andrebbe individuato il relativo fattore di rischio ambientale nei confronti dell'inquinamento da reflui; definizione degli interventi (minimi da garantire almeno in una prima fase) di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuare in corrispondenza dei punti di connessione idraulica tra vettori ed i corpi idrici superficiali; valutazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità per controlli ed interventi di manutenzione in corrispondenza dei punti di connessione idraulica sopra indicati; attraverso apposite convenzioni con le Università / Enti di ricerca scientifica / Arpa Campania, individuazione di indagini e studi da attuare a medio e lungo termine per la conoscenza dei parametri ambientali dei corpi superficiali e del paraggio marino (andamento delle correnti, micro correnti marine, condizioni eoliche, tipologia di macroinquinanti in sospensione, ecc.); elaborazione di un'anagrafe delle opere pubbliche di competenza della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e dei comuni) che hanno ricadute sulla limitazione del rischio di inquinamento antropico dei corpi idrici superficiali, individuandone il loro iter di approvazione, di finanziamento e di attuazione, ecc.; acquisizione di tipologia ed entità dei traffici passeggeri e non nei comuni dotati di approdo portuale, oltre che informazioni sullo stato delle attività finalizzate al controllo del conferimento dei reflui di bordo ed olii esausti. Il solo porto di Napoli nel 2016 ha registrato un traffico passeggeri di oltre 6.600.000 unità, oltre 7 volte il numero di abitanti residenti nel Comune; acquisizione di informazioni sulle iniziative intraprese o da intraprendere in ciascun ambito comunale per la tutela della qualità delle acque del corpo idrico superficiale attraverso iniziative pubbliche o private (associazioni, volontariato, ecc.); predisposizione delle basi tecnico-amministrative per costituire una unità centralizzata ove fare convergere in tempo reale i dati ambientali, meteorologici e sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali con priorità a situazioni locali che, per numero di abitanti, orografia del territorio, dotazioni infrastrutturali idrauliche, ecc., siano particolarmente critiche ai fini del rischio di inquinamento da reflui.
Per quanto concerne le strategie di intervento a medio termine: definizione di una programmazione economica-temporale sulle opere pubbliche a farsi aventi incidenza sui corpi idrici superficiali

(programma di priorità); incentivazione e sensibilizzazione delle aziende zootecniche all'adozione di pratiche e strumenti che migliorano sia in termini quantitativi che qualitativi la gestione dei reflui e rifiuti prodotti; miglioramento dell'attuale quadro normativo relativo alla gestione e all'utilizzo degli effluenti zootecnici, anche a supporto delle attività di controllo; attuazione, definendo le coperture finanziarie possibili, delle prime convenzioni con Università ed Enti pubblici finalizzate allo studio ed indagini sulla qualità delle acque dei corpi superficiali e lungo la linea di costa, con un programma di monitoraggio strumentale, coordinato tra i vari comuni della regione Campania, dei vettori antropici e naturali per la valutazione in tempo reale dei principali parametri chimico-fisici delle acque in corrispondenza dei loro sbocchi nei corpi idrici; coordinamento con le Amministrazioni comunali per le iniziative sinergiche da porre in essere, con costi contenuti, per il controllo del paraggio costiero e dei corpi superficiali anche attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato; incentivazione delle opere che migliorano qualitativamente e quantitativamente l'accessibilità ai corpi idrici superficiali da parte dei privati, confermandosi questi ultimi, spesso, i migliori guardiani del territorio; incentivazione delle campagne di sensibilizzazione territoriale proprio destinate alla salvaguardia ambientale dei corpi superficiali nelle scuole di ogni ordine e grado; definizione, con la collaborazione dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, di protocolli di controllo sul conferimento dei fluidi di bordo (reflui, oli esausti, ecc.) da parte di natanti adibiti al trasporto passeggeri; attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui vettori fognari, scolmatori di piena, impianti di sollevamento e sulle reti fognarie direttamente incidenti sulla linea di costa soprattutto in concomitanza della stagione balneare.
Per quanto concerne il mantenimento e l'implementazione degli obbiettivi raggiunti, durante le fasi temporali di attuazione nel breve e medio termine sarà necessario un monitoraggio sugli obbiettivi conseguiti e conseguentemente ritarare e ridefinire gli stessi ove non raggiunti o parzialmente raggiunti, il tutto in funzione di quanto e come saranno articolate le linee guida per il contenimento del rischio inquinamento da reflui urbani in particolare.
Certamente tra gli obbiettivi a lungo termine occorrerà comprendere l'interazione con analoghi organismi territorialmente limitrofi che incidano, direttamente o indirettamente sulla fascia costiera o sui medesimi corpi idrici superficiali; l'interazione è finalizzata a non isolare l'ambito di competenza sul singolo corpo superficiale a delimitazioni amministrative regionali.
Infine, al fine di migliorare la "salute dell'ambiente" possono essere prese in considerazione diverse strade. Laddove sia presente un'elevata densità di allevamenti zootecnici, è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e terreno disponibile per lo spandimento dei liquami. È quindi necessario utilizzare le tecniche di trattamento più appropriate per ridurre il carico di nutrienti, in particolare azoto, quali separazione solido-liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio, ecc. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. In particolare, è sempre maggiore l'interesse verso l'integrazione del trattamento di digestione anaerobica e di compostaggio, che consente di ridurre gli svantaggi che sono legati all'utilizzo di una sola di queste tecnologie. Con il processo di digestione anaerobica è possibile infatti produrre energia rinnovabile attraverso la produzione di metano ed evitare la problematica di rilascio in atmosfera di sostanze maleodoranti e/o impattanti sull'ambiente (i.e. protossido di azoto e metano). Tuttavia, gli impianti che producono biogas richiedono elevati costi di investimento iniziale ed il digestato che fuoriesce dopo il processo ha un inferiore potere fertilizzante/ammendante. Associando a questo il processo di compostaggio è possibile migliorare il bilancio energetico totale, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia, che potrebbe essere utilizzata per ridurre i consumi soprattutto nella fase termofila di compostaggio. Inoltre, le emissioni di gas in atmosfera, prodotte durante un convenzionale processo di compostaggio a partire da effluenti zootecnici, risulterebbero notevolmente ridotte, dal momento che il digestato è già un materiale semi-stabilizzato. Va poi sottolineato che il compost presenta un potere fertilizzante ed ammendante paragonabile a quello del letame e quindi decisamente superiore al

digestato: con esso è garantito un importante apporto di sostanza organica al terreno e, soprattutto, un buon contenuto di azoto in forma stabile (o "a lenta cessione"). L'apporto di materiali organici pienamente stabilizzati comporta non solo la copertura delle esigenze nutrizionali delle piante, ma anche il miglioramento delle caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del terreno Infine non va trascurato un importante aspetto sanitario, in quanto il doppio trattamento termico nei due processi garantirebbe una notevole riduzione dei microrganismi patogeni.
In conclusione, sarebbe auspicabile prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità affrontate dalla presente audizione.
In primo luogo interventi per il mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi, quantificabile in circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere.
In secondo luogo interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi e/o tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno.
In terzo luogo La "tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina", implementata in maniera corretta, rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera. Il sistema di monitoraggio soddisfa, infatti, sia la fase meramente produttiva che quella sanitaria proprio per l'innovazione legata alla gestione del sistema da parte dell'IZSM di Portici e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'ottimizzazione del sistema risulta strettamente legato all'apporto economico al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie. Pertanto, è necessario recuperare risorse pari a 3 milioni di euro/anno.
In quarto luogo la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina.
Infine l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. Al fine di ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino, sarebbe auspicabile prevedere un intervento pubblico quantificabile a circa 6 milioni di euro utili alla realizzazione di 2 biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica.

La senatrice ABATE (*M5S*) chiede se sia pervenuta una richiesta di audizione da parte del Presidente della provincia di Caserta.

Il presidente VALLARDI fa presente che si è in ogni caso conclusa la fase delle audizioni in merito alle problematiche della filiera bufalina.

A una richiesta del senatore TARICCO (*PD*), diretta a conoscere le modalità con cui si proseguirà nell'esame dell'affare in titolo, replica il PRESIDENTE facendo presente che, terminato il

ciclo delle audizioni e svolta la relazione nella seduta odierna, la relatrice predisporrà una proposta di risoluzione che verrà poi sottoposta all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1565) ***Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

La relatrice FATTORI (*Misto*) interviene integrando la relazione svolta nella seduta del 14 gennaio dal relatore Taricco, soffermandosi in particolare sulle norme presenti nel disegno di legge in esame che non trovano riscontro nel disegno di legge n. 1373 avente analogo contenuto.
Sottolinea come il capo I è dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita sottocosto per i prodotti agroalimentari e all'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto.
L'articolo 1 in particolare prevede la regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili.
L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore.
L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore.
L'articolo 4 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.
Passando al capo II, intitolato "Rafforzamento delle filiere agricole nazionali", l'articolo 5, al fine di

contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano trattati alla stregua degli imprenditori agricoli.
L'articolo 6 prevede che sia l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a prestare le garanzie per dare esecuzione al programma comune di rete e ai finanziamenti ad esso associati.
L'articolo 7 reca una modifica del comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernente la cessione della produzione agricola.
L'articolo 8 introduce delle misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli nazionali.
L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole contenute nell'articolo 6-*bis* della legge 2 luglio 2015, n. 91.
Il capo III è finalizzato all'individuazione di misure di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari.
L'articolo 10 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.
L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di qualità nei sistemi di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 18/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Ricorda che sono stati presentati 68 emendamenti e 2 ordini del giorno. Comunica che il relatore Mollame ha presentato due emendamenti (pubblicati in allegato).
Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione e discussione degli ordini del giorno.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/988/1/9, finalizzato al sostegno della produzione biologica del comparto apistico italiano.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/988/2/9 in cui sono previste ulteriori finalità

di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Preannuncia altresì che presenterà una riformulazione di tale ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 1.12, diretto a prevedere l'equiparazione al metodo di agricoltura biologica dei metodi di agricoltura biodinamica, della permacultura e dell'agricoltura sinergica.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.3, che interviene nella definizione di produzione biologica. Illustra inoltre l'emendamento 1.8, in cui si prevede che lo Stato promuova la produzione del metodo biologico.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, di contenuto analogo all'emendamento 1.3, testé illustrato dal senatore Bergesio, e ne preannuncia una riformulazione. Illustra inoltre l'emendamento 1.13, diretto a equiparare all'agricoltura biologica il metodo dell'agricoltura biodinamica e i metodi che ne prevedano il rispetto.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.1 diretto a precisare il contenuto della definizione di "produzione biologica".

Gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.3, diretto a precisare che al Tavolo tecnico per la produzione biologica partecipano tre rappresentanti delle associazioni dei produttori di mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.4, diretto a prevedere che il marchio biologico italiano è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.2, avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'emendamento 6.4, testé illustrato.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 7.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 7.1, che prevede un'integrazione dei dati raccolti relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali con le relative rese produttive.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 8.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 8.4, che prevede uno specifico piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.
Preannuncia inoltre che saranno ritirati gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 9.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 9.6, concernente la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico. Illustra inoltre l'emendamento 9.10, diretto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 11 e l'unico emendamento riferito all'articolo 12 sono dati per

illustrati.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 14.1, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) illustra l'emendamento 15.1, concernente il livello di rappresentatività delle associazioni di categoria a livello nazionale.
Illustra l'emendamento 17.0.1, che introduce il divieto di uso di organismi geneticamente modificati.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 18.2, concernente sementi e materiali di propagazione.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) illustra l'emendamento 18.3, diretto a sopprimere un riferimento alla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 18.0.3, che prevede che l'apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana. Illustra inoltre l'emendamento 18.0.7, che prevede una delega al Governo per la revisione della normativa sui controlli per la produzione biologica.

Dopo un intervento del senatore PUGLIA (*M5S*) diretto ad auspicare un voto unanime della Commissione sulla tematica affrontata dal senatore Taricco, il senatore DE BONIS (*Misto*) illustra l'emendamento 18.0.1 di contenuto analogo alla proposta 18.0.3 precedentemente illustrata.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono dati infine per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1130) ***RUFA ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare***
(Discussione e rinvio)

La relatrice ABATE (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare.
Ricorda che il tecnologo alimentare è una professione regolamentata dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, istituzionalmente rappresentata dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari. I tecnologi alimentari si occupano dei processi di trasformazione degli alimenti, dei controlli e delle verifiche ispettive, dei sistemi di gestione del rischio, delle certificazioni, dei materiali e degli oggetti a contatto con alimenti, di *lay-out*, di tracciabilità e rintracciabilità, di pareri su impianti di trasformazione degli alimenti, di ingredientistica e di qualità e sviluppo dei prodotti alimentari.
Il testo in esame, composto da due articoli, all'articolo 1 definisce la relazione tecnica di asseveramento come il documento redatto e sottoscritto dal tecnologo alimentare (iscritto all'ordine professionale) comprendente gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico-fisiche, microbiologiche, nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio; tale relazione tecnica è finalizzata a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare.
L'articolo 2 è dedicato ai contenuti della relazione tecnica di asseveramento, che deve individuare metodi e risultati delle indagini svolte. Più in dettaglio la relazione deve specificare il nominativo del committente, l'area interessata con le strutture e le attrezzature (anche con riferimento al loro disegno igienico), la descrizione del ciclo di lavorazione e del sistema di confezionamento, la valutazione dei punti critici di controllo di processo, la normativa di riferimento, il contesto di commercializzazione, distribuzione e vendita nonché la dichiarazione di responsabilità del tecnologo alimentare.
La relazione deve inoltre contenere le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test*, la valutazione del ciclo di vita dell'alimento, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni forniscano ulteriori garanzie di quanto asseverato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1576) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca***
(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative al commercio delle chiocciole e della bava di lumaca.
Il disegno di legge interviene regolamentando il settore dell'allevamento delle chiocciole (elicicoltura) al fine di garantire che il commercio delle chiocciole e della bava di lumaca venga svolto nel rispetto della salute dei cittadini, che gli allevamenti siano rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente su di esso e che le stesse chiocciole vengano trattate secondo standard appropriati.
Il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che la raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chiocciole per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti, mentre il commercio di chiocciole è vietato salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.
L'articolo 2 fornisce un elenco tassativo delle specie di chiocciole commerciabili e consente il loro commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente se provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, se corredate da certificazione sanitaria ovvero da documentazione che ne definisca la tracciabilità ai sensi della vigente normativa comunitaria; si prevede inoltre che - mediante autocertificazione rilasciata dall'allevatore - debbano

essere fornite indicazioni sulla quantità e tipologia di animali commerciati, sull'allevamento all'aperto di provenienza e sulla sua salubrità, nonché sul loro nutrimento unicamente vegetale. Vengono poi individuate una serie di prescrizioni che devono essere rispettate dagli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chiocciole.
Ai sensi dell'articolo 3 è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti inseriti in appositi elenchi e corredata da idonea certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte e di sofferenza degli animali sottoposti al procedimento.
L'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la formazione degli elenchi degli impianti elicicoli, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali prevista dal decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018. Si prevede in particolare che l'iscrizione a tali elenchi, aggiornata annualmente, sia condizione necessaria per esercitare il commercio di chiocciole. Vengono inoltre introdotti controlli sugli impianti elicicoli e sulle chiocciole di importazione, che devono essere svolti da parte degli uffici veterinari delle ASL territorialmente competenti e dai posti di ispezione frontaliera (PIF); sono infine introdotte sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2.
Da ultimo l'articolo 5 rimanda al decreto legislativo n. 674 del 1996 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche) e alla normativa UE di settore per quanto non disciplinato dal testo in esame.
Il relatore fa presente in conclusione che, sullo stesso argomento del provvedimento in esame, sono in procinto di essere presentati ulteriori disegni di legge.

Il senatore TARICCO (*PD*), nel confermare che a breve verrà presentato un disegno di legge sulla stessa materia, raccomanda al relatore l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i testi legislativi relativi all'argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI comunica che si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sui contenuti della proposta di risoluzione presentata dalla relatrice Fattori nella seduta del 14 gennaio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame a una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato),

frutto di un lavoro di raccolta delle diverse esigenze evidenziate dai vari soggetti coinvolti nelle tematiche dell'affare assegnato. Dichiarando la propria disponibilità ad accogliere proposte e modifiche migliorative che potranno essere suggerite dai componenti della Commissione, auspica una rapida approvazione della risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina,

premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione durante tutto il 2019 decine di associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli enti locali interessati, professori universitari ed esponenti degli Istituti sperimentali italiani;

è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero- casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partendo dalla sanità e selezione degli animali possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di riflesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in linea con i tempi previsti dalla norma, a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone "difficili", che fanno registrare una densità di allevamento

per km2 molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante, si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella solo provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *Task Force* introdotta dalla Regione Campania, le patologie risultano quindi sotto controllo;

da diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesse volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che rappresenta un fattore di criticità;

il ritardo con il quale vengono rimborsati i capi macellati rappresenta, infatti, un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni, gli allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli "Federico II", sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino;

poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana;

si tratta, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema ratio;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non risulta

opportuno sollevare allarmismi, se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie;

in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione *pro-capite* e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo "Indice bufala mediterranea italiana", che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici;

allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAFT, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "Fattore gamma", non definito scientificamente, che aumenterebbe in maniera consistente la produttività delle bufale allevate;

da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale;

risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla;

nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata al mancato apporto economico al sistema, tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici ed alle poche risorse messe a disposizione dalla Regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

a) il recupero di risorse ad esso dedicato;

b) l'interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;

c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità;

tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di favorire la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;

ad assumere ogni utile iniziativa volta a ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;

a valutare la possibilità di destinare risorse economiche utili alla realizzazione di due biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica;

a valutare la possibilità di prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:

a) il ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi che è quantificabile a circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;

b) interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno;

c) la "Tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina", implementata in maniera corretta, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, quantificabile a circa 3 milioni di euro/anno, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie;

d) la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina;

e) l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento che rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 7

7.100

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «*1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.».

Art. 8

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «adotta» *inserire le seguenti*: «con decreto».

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 99 (pom.) del 25/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera il 20 febbraio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 29 febbraio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, l'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Il secondo periodo del comma 1 fornisce la copertura finanziaria della proroga, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame (pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

Il comma 2 dell'articolo 10 interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 24, comma 1-*bis*) per prorogare dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei, per importi superiori a 5.000 euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'articolo 10, comma 3, dispone il rifinanziamento - di 30 milioni di euro per il 2019 - dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

Il successivo comma 4 rinvia all'articolo 43 del decreto-legge in esame per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 10, introdotto durante l'esame presso la Camera, differisce, da gennaio 2020 ad aprile 2020, il termine per l'applicazione anche al settore agricolo del sistema UNIEMENS, che permette l'invio in via telematica all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti (sistema concernente i dati contributivi e retributivi). A tal fine, novella l'articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, già novellato dall'articolo 1, comma 1136, lettera *b)*, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che aveva differito, a suo tempo, il termine dell'applicazione al comparto agricolo da gennaio 2019 a gennaio 2020.

Il comma 4-*ter* dell'articolo 10, introdotto durante l'esame presso la Camera, prevede che gli interventi del Fondo per gli sprechi alimentari, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016, siano prorogati per il biennio 2020-2021, limitatamente all'importo annuo di euro 400.000. Conseguentemente, il comma 4-*quater* prevede che i relativi oneri siano posti a carico del Fondo speciale di parte corrente - ai fini del bilancio triennale 2020-2022 - di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Passando all'articolo 15, il comma 4 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa (in tutto o in parte) prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

All'articolo 28, il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Ricorda al riguardo che la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione demandandone l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare.

Sempre all'articolo 28, il comma 3-*bis* - introdotto nel corso dell'esame alla Camera - estende agli esercizi finanziari 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa, pari a 500.000 euro per ciascuna annualità, a favore del *Milan Center for Food Law and Policy*, disposta dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per la 26a sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26/2020), ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano.

L'articolo 40-*ter*, introdotto dalla Camera, dispone la proroga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e limitatamente all'anno 2020, degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto. Viene precisato che l'ammissione agli incentivi dovrà avvenire secondo le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956, della citata legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro (coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema).

L'articolo 41 dispone, al comma 1, la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla predetta deroga, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Sempre all'articolo 41 segnala infine il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera, che novella i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 (c.d. decreto emergenze agricole) in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino. Più in particolare, viene previsto che la trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero-caseari al SIAN avvenga trimestralmente e non più mensilmente, che non debba essere specifica per ogni unità produttiva e che debba riguardare solo i prodotti ceduti e le relative giacenze di magazzino e non più ciascun prodotto fabbricato. Viene poi stabilito che con il decreto attuativo di tale obbligo, il cui termine per l'emanazione viene differito al 31 dicembre 2020, sia stabilito un eventuale diverso periodo temporale di comunicazione per i piccoli produttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Comunica che la senatrice Elena Cattaneo aggiunge la propria firma all'emendamento 1.9 e che il senatore Magorno ritira l'emendamento 1.11. Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Magorno ritira l'emendamento 6.2. Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il PRESIDENTE comunica di aver designato quale nuovo relatore il senatore La Pietra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che dopo un ampio ciclo di audizioni, conclusosi il 29 ottobre 2019, la relatrice Fattori ha presentato una proposta di risoluzione.

Interviene il sottosegretario L'ABBATE facendo presente che la normativa europea di base sugli Organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva 2001/18/CE, che ne disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio. In particolare, l'articolo 2 della direttiva fornisce la definizione di OGM e, in combinato disposto con l'allegato I, indica quali sono le tecniche che si ritiene producano o meno un OGM.
In particolare, un Organismo geneticamente modificato viene definito tale qualora comporti contemporaneamente la modifica non naturale del materiale genetico e la trasmissione ereditaria di tale materiale genetico.
Tuttavia, dal 2001 (data di entrata in vigore della direttiva) a oggi, si è assistito a un significativo sviluppo di nuove biotecnologie per il miglioramento genetico, spesso molto diverse tra loro, sia per la metodica, sia per il tipo di prodotto ottenuto. Ciò ha posto la questione di una loro possibile collocazione nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE.
Con la sentenza del 25 luglio 2018, la Corte di Giustizia ha stabilito che "gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sugli OGM, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente", determinando così la necessità di revisionare il campo di applicazione della direttiva in parola.
Le *New breeding techniques* (NBT) offrono una importante e interessante alternativa agli Organismi geneticamente modificati tradizionali, poiché il prodotto finale ottenuto con il loro utilizzo è sostanzialmente molto differente dalle piante transgeniche sinora conosciute.
Ciò stante, la citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 genera due ordini di problemi.

Il primo riguarda la commercializzazione di varietà resistenti agli erbicidi tra cui colza, riso, mais e girasole, per le quali la Sentenza della Corte di Giustizia di fatto solleva numerosi dubbi sulla corretta gestione di tali varietà, le quali sono iscritte ormai da diversi anni al Registro nazionale e al Catalogo comune europeo, e che allo stato attuale, sono immesse in commercio e coltivate senza ulteriori verifiche in merito.
Il secondo problema consiste nel fatto che le nuove tecniche di miglioramento genetico non trovano, ad oggi, un preciso collocamento giuridico nella normativa europea, generando dubbi interpretativi nei diversi Stati Membri.
Al fine di dirimere tali dubbi interpretativi, in seno al Consiglio UE è stata discussa la proposta di approfondire le tematiche attraverso due studi richiesti alla Commissione, uno sull'inquadramento normativo delle nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale in relazione alla Direttiva 2001/18 e l'altro sul possibile appianamento della normativa europea relativa ai materiali di riproduzione vegetale.
La Commissione europea deve produrre quindi gli studi in questione entro aprile 2021; nel frattempo, ha avviato i lavori e, come prima iniziativa, ha messo a punto un questionario per gli Stati membri, discusso nella riunione congiunta dei 3 Comitati di esperti (Direttiva 2001/18, Alimenti e mangimi geneticamente modificati e Microrganismi geneticamente modificati), che si è tenuta il 15 gennaio 2020.
Anche sulla base dei risultati ottenuti da questa consultazione, il Consiglio deciderà dove incardinare la futura discussione (filiera ambientale o sanitaria). In ogni caso, quindi, è necessario promuovere specifici tavoli di confronto, in modo da condividere la posizione nazionale da rappresentare a livello UE.
Tutto ciò premesso, non ritiene possa essere assunta alcuna posizione sulla proposta di risoluzione della senatrice Fattori, in quanto gli impegni in essa contenuti sono subordinati alla soluzione della questione giuridica sopra ricordata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Lonardo ha presentato una proposta di risoluzione.

La relatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) esprime rammarico per la circostanza che, ogni qualvolta vengono presi provvedimenti riguardanti il comparto lattiero-caseario, viene sempre omesso il riferimento al settore bufalino.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che si stanno svolgendo i necessari approfondimenti sui contenuti della risoluzione.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (n. 159)
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo lunedì 2 marzo.

Propone pertanto di rinviare alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 8,45 il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, assegnato alla Commissione agricoltura in sede osservazioni alla 11ª Commissione permanente. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 1° marzo.
Propone pertanto di rinviare alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 8,45 il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/05/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01516, presentata dai senatori Ripamonti, Centinaio, Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Stefania Pucciarelli e Bruzzone, su misure di sostegno per il settore florovivaistico.
La situazione di estrema difficoltà che sta attraversando il settore florovivaistico nazionale, in particolare le produzioni dei fiori recisi, è alla costante attenzione del Ministero che si sta adoperando, sia in ambito nazionale e sia in ambito europeo, per fronteggiare la crisi del comparto.
A livello europeo, il Ministero ha provveduto ad inoltrare, già nel mese di marzo, un apposito documento tecnico ai Servizi della Commissione europea nel quale è stata rappresentata la necessità di attivare, con immediatezza, una serie di misure eccezionali per contrastare la crisi nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid 19 e - in particolare per la floricoltura - è stata richiesta l'attivazione di misure straordinarie, con adeguata copertura finanziaria, come previsto dagli articoli 219 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Nel corso di diversi incontri bilaterali con il Commissario all'agricoltura UE e anche in sede di Consiglio dei Ministri dell'agricoltura UE, la ministra Bellanova, peraltro, ha sempre ribadito, con

forza, la necessità di interventi efficaci a favore del comparto florovivaistico.
Il Sottosegretario precisa che, nell'ambito delle misure attivate dalla Commissione UE il 4 maggio 2020, è stato adottato un regolamento di esecuzione che, ai sensi dell'articolo 222 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede la possibilità di interventi straordinari sul mercato per regolare e pianificare le produzioni del florovivaismo da attuare attraverso le organizzazioni dei produttori.
Soluzione questa che, tuttavia, è state valutata del tutto insufficiente per fronteggiare la particolare situazione di crisi e di difficoltà finanziaria delle imprese del settore, cosa che ha spinto la delegazione italiana ad esprimere parere negativo nell'ambito della relativa votazione in seno al Comitato di gestione, richiedendo, altresì, misure più concrete e rispondenti alle reali criticità, con risorse finanziarie adeguate.
Fa presente, tuttavia, che la Commissione europea, su sollecitazione soprattutto dell'Italia, ha presentato una proposta di modifica del regolamento 1305/2013 per lo sviluppo rurale che contempla una misura di sostegno straordinario (il pagamento di una somma forfettaria) agli agricoltori e alle piccole e medie imprese per rispondere alla pandemia da Covid 19.
Grazie all'introduzione di tale misura nei programmi di sviluppo rurale, sarà possibile effettuare un pagamento di 5.000 euro per ogni agricoltore e 50.000 euro per il settore delle piccole-medie imprese, sulla base di un plafond finanziario, anch'esso fissato come percentuale delle risorse complessivamente disponibili per lo sviluppo rurale (la proposta della Commissione prevede l'utilizzo della dotazione dell'1% delle risorse disponibili per i Piani di sviluppo rurale degli Stati membri).
Nel corso dell'attuale fase di negoziato, peraltro, l'Italia ha chiesto un incremento di entrambi i massimali, nonché del plafond complessivo da destinare alla misura.
Segnala, altresì, che per quanto riguarda la possibilità di utilizzo di risorse non impiegate nei programmi di sviluppo rurale, la competenza in materia è in capo unicamente alle singole Regioni.
E' opportuno precisare, inoltre, che tenuto conto delle difficoltà di attivare finanziamenti specifici a livello unionale e al fine di contenere i danni subiti dalle imprese del settore florovivaistico, il Governo ha previsto, nell'ambito delle misure contenute nel "Decreto Rilancio", un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e l'istituzione di un apposito Fondo per il florovivaismo e le filiere in difficoltà, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura in conseguenza della crisi dovuta al COVID 19.
Infine, per sopperire alle difficoltà delle aziende agricole e della pesca che hanno subito una forte crisi di liquidità, l'ISMEA ha stanziato 30 milioni di euro per erogare mutui di importo massimo pari ad 30.000,00 euro, a tasso zero e con durata di cinque anni (di cui i primi due di preammortamento).
Tale misura si aggiunge alle altre assunte dall'Istituto, come la sospensione delle rate dei mutui, l'estensione dell'operatività delle garanzie e l'allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra. La condizione necessaria per poter accedere a tale misura, è che le piccole e medie imprese agricole non si trovino nella situazione di "difficoltà finanziaria" al 31 dicembre 2019. La domanda potrà essere presentata, tramite il portale dell'ISMEA, direttamente dall'impresa, allegando alcuni documenti necessari.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara non soddisfatto. Fa presente che, ad oggi, non vi sono ancora risorse certe messe a disposizione del settore da parte del Governo, nonostante si tratti di un comparto di assoluta rilevanza, che conta 200.000 addetti e con un impatto pari al 5 per cento del PIL agricolo nazionale. Gli operatori del settore hanno chiesto interventi concreti come la sospensione delle imposte e dei debiti bancari, la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti e, più in generale, una maggiore disponibilità di risorse per superare l'attuale situazione emergenziale, senza aver ricevuto alcuna risposta. Fa presente peraltro che la perdita stimata per il settore ammonta a 190 milioni di euro soltanto per le imprese liguri.

In conclusione chiede un intervento deciso da parte del Ministero in grado di scongiurare una crisi senza precedenti.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Informa che sono pervenute alla Commissione riformulazioni dell'emendamento 1.2 nonché dell'ordine del giorno G/988/2/9 (allegati al resoconto).
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 febbraio.
Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Informa che sono pervenute alla Commissione riformulazioni dei seguenti emendamenti: 2.1, 2.2, 5.6, 6.3, 15.1 e 16.9 (allegati al resoconto).
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MOLLAME (*M5S*) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato alla 1ª Commissione permanente in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 24 maggio.
Il provvedimento, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19, è diretto a disciplinare in un atto di rango primario le misure eventualmente

applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.
Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera. Tale articolo prevede che per ragioni di approvvigionamento alimentare siano consentite su tutto il territorio nazionale le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché svolte individualmente e limitatamente al Comune di residenza o dimora.
Il relatore, dati i tempi ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento, già calendarizzato per l'Aula questa settimana, e considerato che i suoi contenuti risultano in più parti superati da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***
(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***
(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a sul *Doc.* LXXXVI, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ABATE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che consta di 20 articoli, recanti disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 11 direttive.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2019 stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea - principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala in particolare l'articolo 7, che reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.
Essi fanno riferimento a: la necessità di adeguare la normativa già vigente nell'ordinamento interno alle nuove disposizioni introdotte con la direttiva; coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta; confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti; prevedere, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso; introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
Ricorda che le pratiche commerciali sleali possono essere definite, in termini generali, come pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla controparte.
Segnala, inoltre, anche l'articolo 5, che detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. *Renewable Energy Directive - RED II*) sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I). L'articolo, in particolare, delega il Governo a: prevedere, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. La definizione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri coinvolti (MIBACT, MIPAAF e MAATM), privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili; individuare procedure abilitative semplificate per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati, razionalizzando i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi; riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, al fine di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti di energia rinnovabile (FER); prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo; prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico; aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali; promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni; semplificare e stimolare il ricorso a strumenti per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatto salvo quanto previsto circa le competenze regionali in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico.
La relatrice riferisce quindi sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, che illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.
Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.
Con riferimento ai temi di stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto, nella parte prima, gli obiettivi individuati dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, tesi in particolare ad impedire tagli ulteriori alla politica agricola comune (PAC). Per quanto riguarda in particolare l'agricoltura, è intenzione del Governo difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.
Nella seconda parte della Relazione la relatrice segnala il capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.
In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel 2020 il Governo contribuirà ai lavori di completamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica, che entrerà in applicazione dal

1°gennaio 2021, con l'obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito UE, anche con riferimento alle importazioni da Paesi terzi. Continuerà ad essere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale, mentre, sul fronte delle norme in materia di pratiche sleali lungo la filiera agro-alimentare, si procederà ad un rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633.
La Relazione ricorda che, a seguito della pubblicazione delle proposte normative della nuova PAC 2021- 2027 e di quelle relative al connesso QFP, sono stati avviati, in sede di Consiglio dei ministri europei, i lavori di analisi e negoziazione. Nel corso del 2020 si prevede che i regolamenti possano essere definiti e approvati, pertanto il Governo in tale fase porrà la massima attenzione per tutelare le peculiarità nazionali in temi chiave quali: la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche, compresa la condizionalità estesa, gli eco-schemi, i pagamenti agro-climatico-ambientali.
Relativamente alla programmazione corrente, proseguiranno le attività di introduzione nella PAC di pratiche tese alla semplificazione gestionale di alcune misure contemplate dal regime dei pagamenti diretti come l'adozione del sistema di monitoraggio delle attività agricole mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, in luogo dei controlli a campione.
Il Governo intende proseguire il proprio impegno nel monitoraggio della disciplina nazionale sulle condizioni generali applicabili ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
Inoltre, considerato il perdurare della crisi del settore oleicolo italiano, non sarà trascurata l'esigenza di incentivare gli investimenti per l'incremento e la modernizzazione degli impianti oleicoli al fine di aumentare la produzione e la competitività del settore oleicolo italiano.
Sarà inoltre posta attenzione alla difesa degli interessi nazionali su alcuni punti di interesse quali la convergenza esterna, le proposte di modifica della organizzazione comune dei mercati (OCM) nei settori carne, latte ed apicoltura, nonché il regime di frutta e latte nelle scuole.
Con riferimento al settore vitivinicolo, nell'ambito della OCM vitivinicola, sarà necessario gestire l'eventuale revisione del quadro normativo nazionale relativo del sistema delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti.
Il Governo darà applicazione concertata alle novità normative introdotte dalla nuova regolamentazione europea del settore fitosanitario; inoltre sarà dato ulteriore impulso alle azioni infrastrutturali per il razionale uso delle risorse irrigue, agli interventi relativi alla gestione del rischio e alla garanzia della stabilità dei redditi degli agricoltori.
In relazione ai negoziati internazionali in materia commerciale, il Governo parteciperà attivamente alla definizione della posizione negoziale dell'Unione, tutelando gli interessi nazionali e garantendo la tutela dei prodotti agroalimentari italiani e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie.
Particolare attenzione sarà prestata alle conseguenze derivanti dall'imposizione di dazi da parte degli USA.
Il Governo è altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione europea relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia, con particolare riferimento alle implicazioni della sentenza del 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura biologica, nel 2020 proseguiranno le trattative per la definizione delle norme di secondo livello previste dal nuovo regolamento (UE) 848/2018, che entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2021.
Riguardo ai regimi di qualità previsti dall'articolo 16, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1305/2013, nel 2020 si prevede la conclusione dell'iter di riconoscimento del disciplinare di produzione "acquacoltura sostenibile"; con riferimento alle indicazioni geografiche, nell'ambito della riforma della PAC e della revisione dei regolamenti, il Governo sarà impegnato a perseguire i seguenti obiettivi: semplificare le procedure oggi esistenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro; rendere più efficace la protezione delle DOP e delle IGP nel caso merci in transito dell'UE.

Sul fronte delle pratiche sleali, è priorità del Governo arrivare ad un rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Il Governo si impegnerà a definire il concetto di "frode alimentare" e a categorizzarlo a livello UE; inoltre, il Governo continuerà il proprio impegno a tutela del Made in Italy e dei prodotti di qualità anche mediante la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali.
Per quanto concerne il settore della pesca, la Relazione evidenzia come nel corso del 2020 proseguirà l'impegno nella concreta attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (PO FEAMP) e nelle attività di coordinamento con gli Organismi Intermedi - Regioni - con particolare riferimento allo sforzo in termini di accelerazione della spesa e di presentazione delle domande di pagamento.
Tra le linee programmatiche che caratterizzeranno il 2020 segnala l'impegno del Governo riguardo: alla reintroduzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, indispensabile per la salvaguardia degli stock ittici nel Mar Mediterraneo; alla maggiore valorizzazione del settore dell'acquacoltura; ad apportare le modifiche delle condizioni per l'accesso alla prima acquisizione di un peschereccio al fine di agire favorevolmente sull'obiettivo di stimolare il ricambio generazionale; ad introdurre misure di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica delle imbarcazioni e, ove possibile, l'innalzamento della percentuale di co-finanziamento con l'incremento dell'intensità di aiuto, soprattutto per gli interventi finalizzati alla prima acquisizione di una unità da pesca e alla sostituzione o all'ammodernamento di motori principali o ausiliari dell'imbarcazione.
Da ultimo, segnala l'impegno del Governo nell'azione di divulgazione e formazione nel settore del commercio del legno e dei suoi prodotti, volta a potenziare la lotta al disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente.
In conclusione la relatrice, dopo aver ricordato che su molte delle tematiche affrontate nella relazione il Governo si sta impegnando attivamente con i più recenti provvedimenti, dedica particolare attenzione al tema della trasformazione di invasi, traverse e dighe esistenti. Sollecita infine gli altri componenti della Commissione a far pervenire suggerimenti e proposte al fine di poter giungere all'espressione di un parere che sia il più possibile partecipato e condiviso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nell'ambito dell'audizione sull'affare assegnato n. 214 (Problematiche di mercato del latte vaccino in Italia) del direttore generale dell'AGEA, dottor Gabriele Papa Pagliardini, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine delle audizioni informali svolte in data odierna, si terrà al termine della seduta plenaria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I

DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933

Art. 2

2.1 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) cane da tartufo: cane addestrato alla cerca del tartufo;»

2.2 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola "«tartufaio»" *inserire la seguente:* ", «cavatore»";

b) alla lettera g) sopprimere le parole: "corpi fruttiferi dei".

Art. 5

5.6 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis*) il piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di cui all'articolo 13;»

Art. 6

6.3 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);»

b) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «(o anche tartufo nero di Norcia e di Spoleto);»

c) alle lettere d), e) e f), sostituire la parol:a «varietà» *con la seguente:* «forma»;

d) ovunque ricorra, sostituire la parola «Vitt.» *con la seguente:* «Vittad.»

Conseguentemente:

1) dopo il comma 1 dell'articolo 6 presente articolo, inserire il seguente: «1-*bis*. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie sopra indicate sono riportate nell'Allegato 1, che fa parte integrante della presente legge.»

2) dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Articolo 23 bis.

(Norme transitorie)

1. È consentito fino a smaltimento delle scorte, e comunque non oltre due anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per i tartufi ed i prodotti a base di tartufo, l'etichettatura con le denominazioni delle specie precedentemente adottate.»

3) Aggiungere in fine il seguente:

«ALLEGATO 1 *(di cui all'articolo 6, comma 1*-bis*)*

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIABILI

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco di Alba o di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa

dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole. Matura da metà settembre a fine gennaio.

2) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole. Matura da dicembre a metà aprile.

3) *Tuber brumale* Vittad., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.

Emana poco profumo. Matura da gennaio a metà aprile.

4) *Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante. Matura da gennaio a metà aprile.

5) *Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum,* detto volgarmente tartufo nero d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo. Matura da maggio a novembre.

6) *Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciolascuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole. Matura da metà settembre a fine gennaio.

7) *Tuber borchii* Vittad. *alias Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo bruno con venature numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna

tendente al purpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte. Matura da metà settembre ad fine gennaio.

9) *Tuber mesentericum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo. Matura da metà settembre a fine gennaio.»

Art. 15

15.1 (testo 2)

Taricco, Biti

Dopo il comma 2 inserire il seguente

«2-*bis*. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 2, il calendario del *Tuber Magnatum Pico* è modificabile su richiesta delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. »

Art. 16

16.9 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 4, dopo le parole «periodo di raccolta» *inserire le seguenti:* «, di cui deve essere dichiarata la provenienza.»

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

G/988/2/9 (Testo 2)

Taricco, Biti

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 9 della legge in oggetto viene istituito un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e conseguentemente viene abrogato il Fondo preesistente, istituito nel 1999, che finanziava la ricerca per l'agricoltura biologica e di qualità;

il Fondo istituito, così come il precedente, è finanziato con il contributo per la sicurezza alimentare per promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

il contributo per la sicurezza viene versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi;

le entrate derivanti da tale contributo già oggi confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Fondo è finalizzato oggi al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

se da un lato, stante la loro non enorme entità, è naturale che le risorse del fondo siano indirizzate a sostegno dell'agricoltura biologica, d'altro canto tutte le altre forme di agricoltura di qualità, cioè impegnate ad una maggiore armonia ambientale, ad una riduzione di impatto, a rafforzate garanzie per la salute umana ed in generale ad una maggiore sostenibilità, non hanno altre forme di sostegno e finanziamento stabili;

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha

istituito un "quadro per l'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN), in Italia adottato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, con obiettivo la sostenibilità dell'agricoltura definendo obiettivi specifici attraverso la promozione di misure per l'uso sostenibile di mezzi tecnici e agrofarmaci, sia in agricoltura biologica sia in agricoltura integrata, complessivamente volti a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e ad accrescere la formazione degli agricoltori;

per il perseguimento di tali finalità è necessario che siano messe in campo, da parte dei Ministeri e delle Regioni e Province autonome e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, progetti, ricerche e sperimentazioni e iniziative che richiedono anche un impegno economico.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare altre fonti di risorse possibilmente stabili nel tempo, in particolare per le seguenti specifiche finalità:

- la creazione di una rete monitoraggio (dati meteo e modelli previsionali a livello nazionale) ad oggi non ancora in tutte le regioni con una copertura soddisfacente ed in altre sono completamente scoperte;

- attivazione di azioni volte alla prevenzione e alla protezione delle piante dagli organismi nocivi emergenti, che a causa di una globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono causa di sempre nuove patologie in passato non presenti sul territorio nazionale sono ora introdotte nel nostro Paese. Si rende pertanto necessario rafforzare la rete di monitoraggio nazionale per verificare la presenza di nuove specie e garantire un coordinamento tra le Istituzioni, a livello centrale e regionale;

- attivazione di percorsi di formazione per l'ottenimento del certificato per acquisto, vendita e utilizzo agrofarmaci, compresi quelli destinati alla produzione biologica, utilizzati dagli agricoltori professionali. Tale Formazione oltre ad essere requisito formalmente necessario è anche condizione essenziale per l'uso efficace e responsabile di tutti gli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle Buone Pratiche Agricole. Purtroppo, per una molteplicità di motivi, siamo in presenza di una difformità di applicazione nelle varie regioni, e un forte ritardo soprattutto in alcune di esse, e la quasi assenza di possibilità di formazione *on-line*, peraltro concentrata e riconosciuta solo in poche regioni, che invece dovrebbe essere resa accessibile e riconosciuta su tutto il territorio;

- la risposta alla domanda di registrazione di agrofarmaci per gli "usi minori", che riguardano colture che, per superficie coltivata e quantitativi prodotti, hanno dimensioni ridotte rispetto alle colture maggiormente diffuse, e che per questo sono in molti casi a causa della scarsa convenienza trascurate.

Art. 1

1.2 (testo 2)

Taricco, Biti

Art. 1

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020
139ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,35.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01705 presentata dal senatore Lanzi e da altri senatori, premettendo che la firma del decreto ministeriale n. 4071 del 6 maggio 2020 - che disciplina i criteri e le modalità attuative per l'erogazione alle società di corse delle risorse di cui all' articolo 30-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) - scaturisce da un complesso *iter* amministrativo, il cui perfezionamento è avvenuto a seguito dell'emanazione di altri provvedimenti voluti dai preposti organi di controllo, sia contabili che di legittimità, quali atti prodromici allo stesso.
Tale decreto è finalizzato a risolvere una situazione di instabilità normativa della materia (che perdurava fin dal 2016) conseguente a numerosi atti giuridico-amministrativi, e che vedeva le società di corse sempre contrapposte alle iniziative ministeriali, a causa soprattutto della decisa riduzione delle somme stanziate nella legge di bilancio.
La lettura del decreto evidenzia che è stata precisa intenzione dell'amministrazione andare incontro alle esigenze delle imprese del settore, concedendo una anticipazione pari al 40 per cento delle somme spettanti, proprio perché, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, si è voluto tenere conto dei tempi amministrativi necessari per concludere l'*iter* di approvazione di una norma di riforma delle regole.
La complessità gestionale della materia, prevedendo la stipula di contratti e il ricorso all'istituto dell'accordo sostitutivo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 214 del 1990, comporta l'emanazione di diversi atti amministrativi, tutti sottoposti alla registrazione degli organi di controllo, i cui tempi di risposta, soprattutto nell'eccezionale contesto della pandemia in corso, sono stati ampliati.
Ciò nonostante, dalla fine di agosto ai primi giorni di settembre, tutte le imprese che avevano inviato la richiesta documentazione, hanno ricevuto la prevista anticipazione: la società San Felice S.r.l. di Firenze è stata liquidata il 7 ottobre u.s. con ritardi dovuti a problemi legati alla loro fideiussione; la

Snaitech S.p.a. ha inviato la documentazione richiesta solo il 4 ottobre 2020, e il decreto di liquidazione è stato predisposto ed inviato in ragioneria in data 8 ottobre; il comune di Villacidro ha firmato con un mese di ritardo il relativo accordo sostitutivo e si sta provvedendo in questa settimana.
La preoccupazione delle società di corse è da ritenersi infondata in quanto l'ufficio preposto ha già inviato ai competenti organi di controllo il decreto attuativo che determina la sovvenzione e che consentirà di firmare l'accordo sostitutivo per la disciplina dei rapporti tra il ministero e le società di corse.
Rileva che lo stesso decreto attuativo ha introdotto una procedura che consentirà di poter firmare l'accordo sostitutivo per gli anni a venire già fin dal mese di gennaio, così come richiesto dalla stessa Corte dei conti: i tempi di liquidazione delle somme spettanti, a regime, saranno quindi ampiamente adatti a soddisfare le esigenze di liquidità delle società di corse.

Il senatore LANZI (*M5S*) ringrazia il rappresentante del Governo per la celere risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto. Valuta favorevolmente la concessione da parte del Ministero di una anticipazione del 40 per cento delle somme spettanti alle società di corse, fatto che costituisce sicuramente una boccata di ossigeno per tante attività. In conclusione, ritiene sia fondamentale non interrompere l'attività di un settore così importante.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sono stati già presentati e illustrati gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5a Commissione, che ha chiesto al Governo di acquisire la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento; in Commissione bilancio la relatrice ha infatti segnalato, nella seduta dell'11 febbraio 2020, la necessità di acquisire la relazione tecnica al fine di valutare le conseguenze finanziarie di dieci articoli del disegno di legge.
Anche le Commissioni 12a e 13a non hanno ancora fornito parere.
Informa altresì che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 7.2 (pubblicata in allegato).
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 14a Commissione.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'unico emendamento riferito al disegno di legge in titolo, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5a Commissione. Ricorda altresì di aver sollecitato anche per iscritto i Presidenti delle Commissioni che non hanno ancora fornito i rispettivi pareri.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che vadano sollecitate le Commissioni a fornire i loro pareri, sia sul disegno di legge concernente il divieto di aste a doppio ribasso sia sui disegni di legge n. 988 e nn. 810, 918 e 933. Segnala anche che il disegno di legge sui reati agroalimentari, approvato dal Governo e all'esame della Camera, risulta attualmente bloccato in Commissione giustizia. Più in generale reputa opportuno che su certe tematiche sia previsto un maggiore coinvolgimento della Commissione agricoltura, che potrebbe dare un apporto concreto per la risoluzione di determinate problematiche.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*), concordando sulla necessità di sollecitare le Commissioni interessate a rendere i prescritti pareri, sottolinea che il positivo clima di collaborazione che si è instaurato in Commissione agricoltura, rischia di essere vanificato se manca la cooperazione delle altre Commissioni. Sollecita pertanto i componenti della maggioranza a farsi portavoce di tale esigenza presso le altre Commissioni.

Anche la senatrice ABATE (*M5S*) si associa alla richiesta delle colleghe al fine di sollecitare le altre Commissioni a rendere i prescritti pareri su quei provvedimenti che sono già da tempo all'ordine del giorno. Con l'occasione auspica che possa darsi seguito anche a un altro importante disegno di legge sui costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, che si inserisce nello stesso filone di tutela del settore agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VALLARDI, nel cedere la parola al relatore, ricorda che il documento è calendarizzato in Assemblea per questa mattina.

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sul documento in titolo ricordando che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.
La NADEF 2020 reca pertanto un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9,0 per cento per l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il DEF 2020 prevedeva, per il 2020, una riduzione pari all'8,0 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 4,7 per cento); un tasso di disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per cento per il 2021, al 9,5 per cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il DEF 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11,0 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l'anno in corso, al 7,0 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3,0 per cento per il 2023.
Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 6,4 per cento per l'anno in corso, al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 6,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2021, al 3,8 per cento per il 2022 e al 3,2 per cento per il 2023.
Riguardo alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, la Nota osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2023 vi sarà una restrizione di circa 0,3 punti percentuali rispetto al tendenziale.
Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca.
Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come rispetto ad un ampio calo generalizzato delle esportazioni causato dalla crisi pandemica, il comparto dell'agricoltura (assieme a quello alimentare) ha subito effetti meno evidenti rispetto ai comparti che producono beni di consumo e beni di investimento. Analogamente, a livello settoriale, la Nota sottolinea come sia stato meno profondo il calo del valore aggiunto dell'agricoltura rispetto agli altri settori.
L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. Viene anzitutto ricordato che, nell'ambito delle "Linee guida" del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), tra gli obiettivi è stato previsto quello della promozione di filiere agroalimentari sostenibili per la riduzione degli sprechi e che il settore agroalimentare viene definito strategico (al pari di quelli delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'aerospazio) nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione.

Infine, con riferimento alle azioni poste in essere dal Governo per dare seguito alle Raccomandazioni specificamente rivolte all'Italia dal Consiglio UE per 2020 e 2021, la Nota ricorda che: a) tra le misure introdotte nel periodo estivo a sostegno della liquidità vi sono stati anche interventi a carattere settoriale per il sostegno agli operatori maggiormente colpiti dalla crisi, tra cui il settore agricolo e della pesca; b) nell'ambito delle azioni inserite nel *Green New Deal* europeo, è stato affidato al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compito di elaborare un programma straordinario in merito al contributo del sistema agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca alla transizione ecologica e al conseguimento degli obiettivi delle strategie comunitarie sul *Green Deal*, *Farm to fork* e biodiversità.
Fa presente che la NADEF 2020 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva) e ad un annesso.
Quest'ultimo documento, in particolare, è costituito dalla Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo. La legge n. 243 del 2012 prevede infatti che, sentita la Commissione Europea, il Governo sottoponga all'autorizzazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui aggiorna - modificando il piano di rientro - gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo nuovo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.
La Relazione annessa alla NADEF ricorda che, nel periodo marzo-luglio 2020, il Governo ha già chiesto per tre volte al Parlamento l'autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine, e che le autorizzazioni sono state concesse a fronte degli eventi eccezionali che il Paese si è trovato a fronteggiare.
Dopo aver sottolineato il nuovo profilo programmatico dell'indebitamento netto delineato dalla NADEF, la Relazione evidenzia come il Governo intenda utilizzare le risorse a disposizione, con la prossima legge di bilancio 2021-2023, per "interventi di natura fiscale, l'adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, interventi per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché consentire l'utilizzo delle risorse stanziate ed eventualmente non erogate nel corso del corrente anno con i provvedimenti adottati in risposta alla crisi pandemica".
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di parere contrario (pubblicata in allegato) presentata dal proprio Gruppo insieme a quelli della Lega e di Fratelli d'Italia.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e l'adesione alla proposta di parere alternativo, sottolinea alcune tematiche non sufficientemente affrontate dalla Nota di aggiornamento. Si sofferma innanzitutto sul rischio idrogeologico che continua a causare ingenti danni al settore agricolo in diverse parti d'Italia e per il quale ritiene necessario un intervento di carattere straordinario; ricorda le problematiche che devono affrontare gli allevatori a causa del prezzo alla stalla del latte che ha raggiunto livelli così bassi da non essere più sufficientemente remunerativo; sottolinea poi il tema degli oneri contributivi e previdenziali della manodopera agricola che andrebbero ridotti, fornendo così un aiuto concreto a tutto il settore anziché ricorrere a interventi quali quelli propugnati dalla ministra Bellanova per le regolarizzazioni in

agricoltura. Conclude auspicando che, nell'ottica della valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, si faccia riferimento a una corretta gestione del prezzo al mercato dei prodotti in grado di tutelare realmente i produttori.

La senatrice BITI (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla sua proposta. Ritiene che, considerando l'estrema difficoltà che sta attraversando l'Italia in questo momento, il Governo stia cercando comunque di fornire le migliori risposte possibili.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), dopo aver ricordato che sino a oggi anche il proprio Gruppo si è espresso favorevolmente sugli scostamenti di bilancio proposti dal Governo, ritiene tuttavia che non si possa proseguire lungo questa strada se non si realizzerà un confronto vero sulle modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate. Segnala che molti degli interventi che sono stati previsti in realtà non sono stati in grado di incidere in maniera significativa sui reali problemi del comparto agricolo. Conclude sottolineando la necessità di predisporre un piano complessivo agricolo, in grado di dare più forza all'intero settore ed evitare il ricorso a interventi *spot* privi di una logica globale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata. Risulta quindi preclusa la proposta alternativa di parere contrario.

(1503) ***IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino***
(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(674) ***MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1503, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice ABATE (*M5S*) riferisce sul disegno di legge n. 1503, assegnato in sede redigente alla 13a Commissione, che contiene disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino, analogamente ai disegni di legge n. 1571, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati (cosiddetta "legge SalvaMare") e n. 674, già all'esame della Commissione. Il disegno di legge mira ad incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative.
Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine l'adozione di un decreto interministeriale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni, concernenti il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in

mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.
L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate; le relative modalità attuative sono demandate ad un successivo decreto interministeriale.
L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. Al riguardo si demanda ai Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e delle politiche agricole l'elaborazione di un piano di interventi sulla base di alcuni criteri quali l'indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, la stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, la definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, l'incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

Poiché il disegno di legge in esame tratta del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674, il presidente VALLARDI propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1503 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) in cui sono state apportate alcune minime correzioni scaturite dal confronto con i colleghi senatori, in particolare con la senatrice Caligiuri. Sottolinea che comunque rimangono confermati gli impegni previsti per il Governo dalla risoluzione, come già concordato con gli altri componenti della Commissione.

Il senatore TARICCO (*PD*), al fine di evitare dubbi interpretativi, chiede se sia possibile specificare ai punti 4) e 5) degli impegni che i consorzi a cui si fa riferimento sono quelli di bonifica.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) ritiene che tale proposta sia condivisibile.

La senatrice ABATE (*M5S*) propone invece, al punto 5) degli impegni, di sopprimere la parte finale che fa riferimento all'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) fa presente che l'osservazione della senatrice Abate non è priva di effetti in quanto fa riferimento alle modalità di irrigazione che vengono realizzate in maniera differente nel Nord e nel Sud del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI LA PIETRA, Fulvia Michela CALIGIURI E BERGESIO SUL DOCUMENTO LVII, N. 3-*BIS*, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 9ª Commissione,
esaminata la nota di aggiornamento del DEF 2020;
la stessa rappresenta l'ennesima prova di buone intenzioni con scarsa capacità di concretizzare i progetti. Ricordiamo che nel NADEF 2019 erano previsti altri 19 disegni di legge, molti dei quali non hanno però mai visto la luce;
in riferimento al comparto agricolo la nota evidenzia come l'agricoltura, rispetto ad altri settori, abbia subito gli effetti meno evidenti del generalizzato calo delle esportazioni scaturito dall'emergenza epidemiologica;
sebbene le filiere agroalimentari italiane durante il periodo emergenziale si siano autonomamente organizzate per garantire un costante approvvigionamento di cibo, le stesse hanno incontrato non poche difficoltà nel coniugare le loro attività con le misure di *lockdown* imposte, perdendo importati spazi di mercato, sia interno che internazionale;
di fronte al generalizzato grido di allarme lanciato dal mondo agricolo e agroalimentare, il Governo ha via via risposto con provvedimenti emergenziali di durata limitata, senza fornire al settore una concreta prospettiva di rilancio futuro;
nel documento non si rilevano segnali incoraggianti che vadano nella direzione di sostenere il comparto ai fini di suo riposizionamento sul mercato, favorendo una riconversione del sistema economico nazionale in un'ottica sempre più sostenibile;
le politiche per il Green deal non devono rappresentare infatti meri enunciati ma porsi come reali intenti di aiutare il comparto agricolo ad essere il migliore alleato dell'ambiente;
nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza il settore viene definito come strategico nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione e la digitalizzazione;
nell'ambito alla strategia per la lotta ai cambiamenti climatici preoccupano le misure annunciate dal Governo in merito al processo di riforma del sistema di tassazione su prodotti petroliferi, che potrebbe colpire il settore agricolo, determinando un generalizzato rincaro dei prezzi. Una situazione paradossale che accenterebbe le difficoltà in cui versa il settore;
ancora una volta il Governo conferma di non avere interesse per le problematiche che investono il mondo agricolo e della pesca, scegliendo di perseguire una politica di aggressione nei confronti di questi settori, rimodulando senza alcuna gradualità i SAF e i SAD;
è fondamentale nella predisposizione di un piano di rilancio del settore coniugare le nuove sfide del Green new deal e della digitalizzazione con i reali bisogni del mondo agricolo. Nessun riferimento viene fatto in merito alla necessità di investire in progetti che abbiano come obiettivo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa. E' pertanto necessaria la conferma di azioni volte:
- al sostegno diretto agli investimenti in nuovi macchinari;
- all'incentivo al rinnovo del parco mezzi agricoli;

- all'agevolazione al credito attraverso il potenziamento dello strumento della cambiale agraria;
- alla revisione, nell'ottica di una maggiore flessibilità, dello strumento del voucher in agricoltura;
- all'ammodernamento e sviluppo della rete irrigua nazionale;

alla luce del ruolo che l'agricoltura riveste per l'economia italiana, non solo dal punto di vista del reddito ma anche della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne, è inoltre necessario porre in atto misure per garantire un adeguato finanziamento della PAC, nonché l'ingresso dei giovani nell'agricoltura, con l'obiettivo primario di far crescere il settore e creare nuovi posti di lavoro; l'agricoltura ha anche un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle aree di montagna. E' opportuno che, nell'ambito della strategia di rilancio del settore, vengano individuati gli interventi necessari a contrastare lo spopolamento delle zone di montagna e l'abbandono dei territori agricoli anche attraverso l'adozione di un piano per il contenimento della fauna selvatica, al fine di rendere la presenza delle specie selvatiche compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.

Alla luce di quanto essere parte integrante del nostro parere esprimiamo parere contrario.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178

La Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premesso che:

- i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell'ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;
- la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese, in particolare in un'epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi con forte legame territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;
- come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l'irregimentazione dei corsi d'acqua e il deflusso o l'accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l'intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;
- l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati,

in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

- i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree extra-agricole e urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

- nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

- un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più adeguatamente drenate dal terreno libero;

- tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuto un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

- si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;
2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;
3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;
4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260

milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;
5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

- il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;
- nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;
- dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;
- in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:
1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;
2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;
3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;
4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;
5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e forte espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale;
6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;
7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti

consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;
9) ai Consorzi possono essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;
10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;
11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;
12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;
14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

- la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali e i rappresentati dei lavoratori, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;
- i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;
- i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza

che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

- dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

- nel corso delle audizioni è emerso il *vulnus* dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevitabilmente si sono riversate anche su ritardato pagamento di tributi consortili, sia ad una non sempre efficace ed efficiente funzionamento amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi, quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una consequenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente raggiungibili con una rapida adozione della Intesa Stato Regioni che ha mostrato in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

- le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

- anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con le organizzazioni agricole e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

- negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con

effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il rispristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superfice verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

- l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano l'ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;
2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;
3. promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione e un rafforzamento del modello di governo dei Consorzi che consolidi in questi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura;
4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli effettivi consumi;
5. verificare la possibilità di vigilare sull'equità dei canoni relativi al beneficio irriguo erogati da parte dei Consorzi nelle aree servite dagli stessi, ripartito in base alle spese sostenute per la manutenzione delle opere irrigue, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente;
6. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;
7. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933

Art. 7

7.2 (testo 2)

Mollame, Abate

Al comma 1 sostituire le parole «nei terreni non coltivati,» *con le seguenti*: «nei terreni agricoli abbandonati o incolti sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai prìncipi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione,».

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si resta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5a, 6a e 12a.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente e propone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente VALLARDI informa che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in particolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento. Sembrerebbe peraltro, da informazioni assunte per le vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede referente.
Pertanto, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone inoltre che il testo oggetto dell'esame sia quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore TARICCO (*PD*) ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità: trattandosi pertanto di un testo ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del PRESIDENTE, il relatore TARICCO (*PD*) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1,

che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019.
I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. La norma disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, rimandando alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.
Passando all'articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in particolare - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-19) dalla normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-*bis*, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
Gli oneri recati dall'articolo sono valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.
L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30

giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l'importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa.
L'articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente VALLARDI cede la parola alla relatrice Biti, ricordando che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame fissando per domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice BITI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente VALLARDI propone di rinviare alla seduta già convocata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) informa che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all'attenzione della Commissione quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni soggetti da audire.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la fase delle audizioni possa considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori audizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.

La relatrice ABATE (*Misto*) fa presente che una bozza di risoluzione sull'argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della Commissione. Auspica pertanto, data l'importanza dell'argomento trattato e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest'anno il settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flavescenza dorata della vite), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina

delle professioni del settore cinofilo), di rappresentanti dell'Ente italiano di normazione (UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della seduta plenaria convocata domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

considerate le finalità di cui all'articolo 1 del nuovo testo, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, così come al fine di garantire l'incremento della biodiversità, nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-funzionale degli edificati nell'ottica della sostenibilità ambientale e del decoro urbano;
- favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;
- favorire elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici;
- favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l'impianto del testo unificato, che prevede un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l'obiettivo di definire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le iniziative di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di programmazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per rispondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di realizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale che possono vedere nell'agricoltura uno strumento efficace di applicazione, a cominciare dall'utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate all'interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l'attività agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di marginalità;

valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si configurano con la funzionalità di "cintura verde", stabilendo che l'agricoltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e alle forme di emissione nocive per l'ambiente;

valutato positivamente l'articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finanzia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l'impostazione dell'articolo 25 (Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"), che prevede l'istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agricole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favorevole.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

NT

La Commissione

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione

biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*;

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla

medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche

attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte

I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro

trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03006, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e n. 3-03009, presentata del senatore Taricco e da altri senatori, considerata l'analogia della tematica rappresentata dagli interroganti.
La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle politiche agricole che, per rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'eccessiva proliferazione di cinghiali, tra i principali vettori della peste suina africana (PSA), ha sviluppato un'azione propulsiva allo scopo di avviare diverse azioni in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte.
Giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha già adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo, condivise dal Ministero delle politiche agricole, aventi ad oggetto misure di sorveglianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea.
Sulla base di tali linee guida, per una tempestiva applicazione delle misure di intervento e per contrastare la diffusione della malattia è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali.
Dette misure hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e

controllo risulti fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che la diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali barriere geografiche.
A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole e della transizione ecologica del 21 aprile 2021, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", con lo scopo di fornire un supporto specifico nella redazione e nell'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.
Fa inoltre presente che le Regioni possono provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.
Ciò posto, il 7 gennaio scorso è stata confermata dal centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" la presenza della peste suina africana al confine tra Piemonte e Liguria.
Dopo il rinvenimento, a fine dicembre, di un cinghiale morto nei pressi di Ovada e l'accertamento della positività alla PSA di ulteriori carcasse, il gruppo operativo di esperti presieduto dal Ministero della salute, immediatamente convocato, nel delineare la zona infetta, ha informato le Regioni Piemonte e Liguria e fornito indicazioni operative per i sindaci di tutti i Comuni interessati, inclusa la richiesta di limitare la movimentazione di bestiame domestico, tenere gli animali in stalla e sospendere ogni attività venatoria.
In linea con la normativa vigente, sotto il coordinamento del Ministero della salute lo scorso 10 gennaio si è riunita l'unità di crisi centrale che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona infetta, successivamente istituita con provvedimento del Ministero della salute, nonché l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia. Di conseguenza, al fine di porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economico connessi allo scambio extra Ue e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati, il Governo è intervenuto tempestivamente emanando in data 13 gennaio 2022 un'ordinanza dei Ministri della salute e dell'agricoltura, con il coinvolgimento del Ministero della Transizione Ecologica, di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, protezione civile, forze di polizia ed istituti tecnici di supporto.
Il provvedimento, nel dettaglio, vieta l'attività venatoria nella zona stabilita come infetta, salvo la caccia selettiva al cinghiale, nonché le attività sportive e ludiche, dalla pesca al *trekking* e al *mountain biking*.
Difatti, i tecnici hanno rappresentato in forma chiarissima come sia da sospendere ogni attività venatoria, in quanto ogni forma di disturbo favorisce lo spostamento dei cinghiali e di conseguenza la diffusione dell'epidemia di PSA.
Soltanto la caccia di selezione al cinghiale è ammessa come strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. La vigilanza sull'applicazione delle misure introdotte è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell'ordine.
Per quanto concerne le azioni di contrasto alla diffusione della PSA è importante ribadire che, secondo l'ISPRA, le modalità di gestione di una popolazione di cinghiale nelle aree infette sono di tipo straordinario e completamente differenti da quelle ordinarie previste per le aree indenni. Tali modalità straordinarie sono definite dai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea ai quali gli Stati membri devono attenersi.

Riguardo alla più ampia problematica delle criticità poste da alcune specie di fauna selvatica, indipendentemente dall'attuale emergenza in materia di PSA, il Governo concorda con la necessità di consolidare la figura del coadiutore ai piani di controllo ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, al fine di conferire maggiore capacità operativa gli enti preposti per il contenimento delle suddette problematiche e ribadisce la necessità che si operi esclusivamente attraverso modalità altamente selettive, escludendo qualunque ricorso ad azioni in braccata con segugi (da limitarsi strettamente al periodo di caccia ordinaria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge n. 157 del 1992).
Circa l'attività venatoria, evidenzia che la normativa vigente (articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, legge n. 248 del 2005) conferisce già alla caccia di selezione ampio margine di azione temporale e di orari, prevedendo l'eventuale estensione all'intera annualità e agli orari notturni.
L'interesse fondamentale e assolutamente prevalente è pertanto quello di assicurare la massima tutela al patrimonio suinicolo nazionale e, in tale direzione, l'ordinanza emanata consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fattispecie che certamente rassicura riguardo alle esportazioni.
In ogni caso, fermo restando l'intento di costituire una *task force* ministeriale *ad hoc*, è stato allertato il Ministero degli esteri per tranquillizzare i Paesi importatori di carne suina italiana circa la salubrità dei nostri prodotti.
Detto questo rileva che il settore suinicolo, così come altri settori delle filiere agricole, è stato oggetto di particolare attenzione in questi ultimi anni con l'attuazione di specifiche misure per sostenerne lo sviluppo e gli investimenti.
Tra queste, ricorda l'istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi che prevede risorse a sostegno di alcuni settori delle filiere agricole, tra cui quelle dedite all'allevamento di suini. Detto fondo, dopo un iniziale stanziamento di 65 milioni di euro, è stato incrementato portando la misura a 71,5 milioni di euro, di cui 38,5 milioni alla filiera suinicola.
Rileva al riguardo che AGEA ha dato attuazione alla misura ed entro la fine di gennaio, terminata la verifica delle istanze che presentavano anomalie, l'intera procedura sarà completata.
Rappresenta inoltre che, a seguito dell'intesa intervenuta in Conferenza Stato Regioni lo scorso 16 dicembre, è stato approvato lo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, a modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2020, n. 3632, reca criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale per la suinicoltura con conseguente incremento delle risorse destinate al settore suinicolo e per il quale l'Amministrazione sta concludendo l'iter amministrativo ai fini dell'efficacia della misura.
Si tratta di un decreto che distribuisce altri 10 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di bilancio per la filiera suinicola: 3 milioni di euro per la promozione e comunicazione del prosciutto DOP, 1 milione di euro per migliorare le modalità di determinazione dei prezzi delle commissioni uniche nazionali (CUN) suinicole e 6 milioni di euro per il benessere degli animali e la sostenibilità degli allevamenti.
Ricorda che detto fondo è stato istituito per far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini; garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo; rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore; potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori; migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti; promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.
Assicura pertanto che si continuerà a vigilare sull'evolversi della situazione epidemica e, come già fatto in altre occasioni, ci si farà trovare pronti nell'individuare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza e per indennizzare gli operatori economici direttamente o indirettamente danneggiati.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della

risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver ricordato l'importanza del settore suinicolo per l'economia italiana nota con favore che sono state elencate una serie di misure già adottate dal Ministero che tuttavia devono diventare rapidamente operative. Auspica altresì la realizzazione di operazioni di contenimento "vero" della diffusione della fauna selvatica al fine di contrastare la diffusione della pesta suina africana. Rileva in conclusione la necessità di approntare ristori anche per tutti quei settori in qualche modo connessi con la suinicoltura e con lo svolgimento dell'attività venatoria nelle zone interessate dalla problematica.

Anche il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per la tempestività della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea l'importanza di interventi rapidi per evitare il diffondersi del problema al fine di scongiurare conseguenze più gravi per il settore suinicolo, evidenziando altresì la necessità di avviare una seria riflessione sulla proliferazione della fauna selvatica nel Paese. Ritiene in conclusione che andrebbe assicurata maggiore autonomia operativa ai possessori dei fondi nella gestione delle misure di contenimento della fauna selvatica, agevolando le misure di autocontrollo e riducendo la complessità burocratica degli interventi.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

La senatrice LONARDO (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) sollecita la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo presentato lo scorso maggio su cui aveva ricevuto rassicurazioni da parte del sottosegretario Centinaio nel corso di una seduta della Commissione dello scorso ottobre.

Il sottosegretario BATTISTONI assicura che informerà gli uffici del Ministero ai fini di una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti e sono giunti i pareri delle Commissioni consultate: sarebbe pertanto possibile procedere con le votazioni sugli emendamenti.

Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare tali votazioni ad una successiva seduta al fine di tenere conto degli approfondimenti svolti recentemente con i rappresentanti del Ministero.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e***

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sui disegni di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti; manca tuttavia il parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti. Sul testo, in particolare, risulta che la Commissione bilancio sta attendendo che il Governo fornisca la relazione tecnica.

Fa quindi presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha assicurato che i competenti uffici stanno seguendo con la massima attenzione le attività connesse alla predisposizione dei testi, interloquendo tanto con il Ministero della salute che con il Ministero dell'economia per le parti di competenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.
Per quanto concerne in particolare la Commissione bilancio, risulta che lo scorso ottobre il Governo ha depositato in tale Commissione una relazione tecnica aggiornata, negativamente verificata. Fa presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha comunicato che gli Uffici competenti hanno trasmesso la relazione tecnica modificata al Ministero dell'economia e di essere in attesa di specifico riscontro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 24 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 7 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 833 (Problematiche connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l'olivicoltura), di rappresentanti di Federolio, svoltasi il 7 dicembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2023

Art. 3

3.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".

3.2

Taricco

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole "*d'intesa volti a*", inserire le seguenti : "*sostenerne e incentivarne l'azione, a*";*

*b) sostituire le parole da "*di manutenzione de territorio*" sino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* "orientate alle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 dell'articolo 2 . ";

Art. 4

4.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4.2

Taricco

*Al comma 1 sostituire le parole da "*nei quali sono specificate le tipologie*" sino alla fine del comma con le seguenti: "*predisposti in coerenza con Linee guida condivise ed approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.*"*

Art. 5

5.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,"*;*

5.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.".

5.0.2

Bergesio, Vallardi, Rufa, Sbrana

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis *(Istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura)*

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata Nazionale dell'Agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, finalizzate a far conoscere la bellezza nell'arte dell'agricoltura che si declina nella tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

4. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2118

Art. 2

2.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2

(Attività professionale di Enologo)

1. Formano oggetto della professione di Enologo le seguenti attività:

a) Produzione dell'uva:

1) la partecipazione alla progettazione, all'impianto e alla gestione agronomica del vigneto;

2) la valutazione dei criteri di maturità e la decisione del momento opportuno della raccolta sulla base dei livelli di maturità attesi;

3) la valutazione dei criteri di qualità delle materie prime ricevute in termini di composizione e di condizione sanitaria e in funzione del prodotto finale desiderato

4) la stima delle colture viticole e loro prodotti e la stima delle scorte;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) la partecipazione attiva all'impianto dei siti, alla scelta dei processi e delle attrezzature tecnologiche per la lavorazione del vino e per la trasformazione delle uve in tutti i tipi di prodotti;

2) il controllo di tutte le operazioni unitarie che presiedono alla trasformazione dell'uva;

3) la selezione, in base al prodotto finale desiderato e valutandone le ulteriori conseguenze, delle operazioni unitarie richieste per la vinificazione, il taglio, i trattamenti, l'affinamento, il condizionamento e lo stoccaggio;

4) l'elaborazione dei prodotti conformi alle pratiche enologiche riconosciute e incluse nel codice dell'OIV e alle norme vigenti.

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la verifica della coerenza e l'efficacia degli interventi e dei processi, anche in termini di costi;

4) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

5) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

6) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

7) il rispetto dell'equilibrio ambientale;

8) la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP);

9) il rilascio dell'attestazione di conformità del prodotto ai parametri del relativo disciplinare per l'assemblaggio e la dolcificazione di vini a DO.

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) la formulazione di raccomandazioni in materia di marketing per la designazione e la presentazione del prodotto al momento della sua immissione nel mercato nazionale e internazionale,

2) la consulenza ai vari attori, dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti della vite

3) l'analisi, con il produttore e lo specialista in marketing, dei risultati delle vendite dei prodotti realizzati al fine di proporre modifiche al processo di produzione per rispondere al meglio alle preferenze mostrate dai consumatori

4) la predisposizione e sottoscrizione di pratiche e progetti di finanziamento a valere su risorse nazionali e comunitarie.

e) Analisi:

1) l'esecuzione di analisi e la sintesi di tutti i dati derivanti dalle sue molteplici funzioni al fine di

utilizzarli in maniera appropriata,

2) la valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conseguenze sulla salute dei consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali e tecnici e l'elaborazione delle proposte di provvedimenti finalizzati a adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;

2. L'Enologo, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) promuove e divulga la scienza la cultura vitivinicola nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla sostenibilità dell'intervento umano nel regime agricolo e al miglioramento del tenore dell'ambiente e delle colture;

c) svolge attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, e, in generale, le attività enoturistiche di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019;

d) esercita la propria attività in imprese, enti, associazioni e consorzi con funzioni di direzione, amministrazione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

Art. 3

3.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero della qualifica di "esperto viticoltore e cantiniere" unitamente ad un diploma di maturità di tipo agrario".

3.2

Trentacoste, Puglia

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"*b*-bis*)* sono in possesso della qualifica professionale di esperto viticoltore e cantiniere unitamente a un diploma di maturità agraria."

Art. 4

4.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4

(Attività professionale di Enotecnico)

1. Formano oggetto della professione dell'enotecnico l'insieme dei seguenti campi di attività:

a) Produzione dell'uva:

1) l'organizzazione di attività produttive vitivinicole ecocompatibili;

2) la valutazione delle esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare riferimento alle problematiche del territorio;

3) la stima gli impianti e delle strutture viticole ed enologiche, delle colture e dei loro prodotti;

4) esegue sotto la propria responsabilità i trattamenti e le pratiche enologiche sottoposte a controllo;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) il monitoraggio e la gestione del processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare

riguardo all'introduzione di tecnologie innovative;

2) la gestione di attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

4) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

5) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) l'elaborazione di valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;

2) la realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.

2. L'Enotecnico, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) Esercita le proprie attività in imprese, enti, associazioni e consorzi. Interviene nelle operazioni relative alle varie fasi di produzione dell'uva e del vino, esercitando le proprie attività con funzioni di coordinamento, conduzione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

4.2

Castaldi, Puglia

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"*a)* partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, coordinamento e controllo delle fasi produttive, nonché consulenza per le attività inerenti alla coltivazione della vite in tutte le fasi dalla progettazione del vigneto al suo impianto, alla trasformazione dell'uva in tutti i tipi di prodotti, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati".

4.3

Castaldi, Puglia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "partecipazione attiva, coordinamento e controllo" *con le seguenti:* "partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, loro coordinamento e controllo".

Art. 5

5.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Registro

nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato «Registro».

2. Al Registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 1 e all'articolo 3;

d) possesso di assicurazione di responsabilità civile e professionale;

3. Il Registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione del Registro reca l'Elenco degli Enologi. La seconda sezione del Registro reca l'Elenco degli Enotecnici.

4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionali di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario.

5. La verifica dei requisiti di iscrizione, del rispetto dei principi deontologici e delle forme di garanzia di cui ai commi 7 e 10, e di cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) due membri in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) due membri designati dalle associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative;

6 I membri del Comitato nazionale di cui al comma 5, durano in carica cinque anni, con possibilità di una sola riconferma. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

7. Il Comitato nazionale di cui al comma 5, promuove strumenti e forme di garanzia a tutela dell'utente attivabili anche in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché forme di informazione relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

9. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale di cui al comma 5, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all'iscrizione, all'entità della quota di iscrizione, alla cancellazione dallo stesso, nonché alle verifiche di cui al comma 5. Il medesimo decreto, al fine di garantire la trasparenza delle attività connesse al Registro di cui al presente articolo e l'osservanza dei principi deontologici, definisce un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le modalità di vigilanza sulla condotta professionale degli iscritti al Registro e le sanzioni disciplinari per le violazioni del medesimo codice.

11. Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.3

Trentacoste, Puglia

Al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4", *aggiungere le seguenti:* "e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 4, inserire i seguenti*:

"4-*bis*. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi e alimentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri durano in carica cinque anni con possibilità di riconferma.

4-*ter*. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate dai funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

4-*quater*. Entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentar i e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologici e degli enotecnici e maggiormente rappresentative provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

4-*quinquies*. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) *Sostituire il comma 5, con il seguente*:

"5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, sentito il Comitato nazionale , sono stabilite le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso."

5.5

Trentacoste, Puglia

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

"*4*-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati

c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi alimentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri del Comitato nazionale durano in carica cinque anni, con possibilità di riconferma, e non compete loro nessuna forma di emolumento o rimborso spese. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti di settore. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari ministeriali.

4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale.

4-*quater*. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente,

al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola* "sessanta" *con la seguente*: "centoventi";

b) *sostituire le parole* "sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici," *con le seguenti*: "sentito il Comitato nazionale di cui al comma 4-*bis*,".

5.6

Trentacoste, Puglia

Al comma 5, dopo le parole "alla cancellazione dallo stesso.", *inserire le seguenti:* "Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

5.0.1

Trentacoste, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-*bis*

(Comitato nazionale vini DOP e IGP)

1. All'articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

l-*bis*) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.».

Art. 6

6.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente

articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2, sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che disciplina:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.".

6.2

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al Registro di cui all'articolo 5 è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo e nella formazione.

Per gli Enologi e gli Enotecnici iscritti anche agli ordini o ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità agli standard formativi definiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

6.3

Trentacoste, Puglia

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole* "o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale." *con le seguenti:* "da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.";

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.";

c) *al comma 3, sostituire le parole* "Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:" *con le seguenti* "I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:";

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole* "degli iscritti" *inserire le seguenti:* "nel registro di cui all'articolo 5",

e) *sopprimere il comma 4*.

Art. 7

7.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere l'articolo

7.2

Trentacoste, Puglia

Sopprimere l'articolo

7.3

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7

(Attribuzione del Codice Ateco)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna la classificazione merceologica per l'attività di agrotecnici e periti agrari (Ateco 74.90.12) con l'inserimento delle professioni di enologo ed enotecnico.

7.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere il comma 2.

7.5

Trentacoste, Puglia

Sopprimere il comma 2

7.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione."

7.0.2

Taricco, Naturale, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 7-bis

(Riconoscimento qualifiche professionali)

1. Agli enologi di cui all'articolo 1 e agli enotecnici di cui all'articolo 3, è riconosciuta la rispettiva qualifica professionale.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'iscrizione dell'enologo e dell'enotecnico nell'elenco delle professioni regolamentate ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo n. 2005/36/CE recepita dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

Art. 7-ter

(Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione)

1. I soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 5, che svolgono, senza vincolo di subordinazione, le attività di cui agli articoli 2 e 4, entro sei mesi dall'iscrizione, possono aderire:

a) ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla Gestione Separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura**;**

b) alle forme di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In caso di mancata scelta di cui al comma 1, i soggetti iscritti al Registro di cui al comma 5, sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera b).

Art. 8

8.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in funzione del Registro di cui all'articolo 5. Nel periodo transitorio, rimangono in vigore le disposizioni di cui alla medesima legge.

2. Gli Enotecnici in possesso del titolo alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano anche le attività di cui all'articolo 2.»

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVI, n. 5) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022***
(*Doc.*LXXXVII, n. 5) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021***
(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 5. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 5)

Il presidente VALLARDI cede la parola al relatore per l'illustrazione dei due documenti che vengono esaminati congiuntamente.
Ricorda che l'esame congiunto si conclude con l'approvazione di due pareri distinti destinati alla 14a Commissione, che prevede di concludere l'esame nella seduta di oggi.

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione innanzitutto sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 illustrando le iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.
Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate, rispettivamente, al processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE e al coordinamento nazionale delle politiche europee.
Con riferimento ai temi di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala soprattutto, nella seconda parte della Relazione dedicata alle politiche strategiche, una serie di schede nell'ambito dell'obiettivo del *Green Deal* europeo.
Nella scheda 27, dedicata alla promozione delle agroenergie, il Governo ritiene si debba puntare appunto sulle agroenergie, a partire dalla produzione di biometano da fermentazione anaerobica da

sottoprodotti e residui agricoli, agroalimentari e forestali; in questo senso si dovrà promuovere l'utilizzo di sottoprodotti e residui agricoli, agroindustriali e forestali nell'ottica dell'economia circolare. Andrà assicurato il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità offrendo agli agricoltori nuove fonti di reddito (es. *carbon farming*, produzione di biogas e biometano da rifiuti e residui agricoli), anche valorizzando il ruolo di certificazioni etiche ed ambientali e incentivando il sistema delle assicurazioni.
La scheda 28, dedicata all'adozione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, prevede che, al fine di dare piena attuazione a detta Strategia ed agli impegni in materia di conservazione della biodiversità, siano favorite le sinergie fra politiche settoriali diverse, tra cui le politiche in ambito agricolo e della pesca e la strategia forestale.
Nella scheda 32, dedicata al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi e della capacità di adattamento del settore agricolo e forestale ai cambiamenti climatici, si prevede che orientando opportunamente le politiche di sostegno allo sviluppo agricolo, sia a livello nazionale che europeo, siano ridotte le emissioni nell'ambiente e migliorate la capacità di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici. A tal fine sono previste varie azioni: tra queste il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità, la valorizzazione delle certificazioni etiche ed ambientali e del sistema delle assicurazioni; il miglioramento della conoscenza degli attuali strumenti di gestione del rischio (assicurazioni e fondi mutualistici) nell'ambito della campagna di comunicazione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020; il prolungamento al 2022 della programmazione strategica di *risk management*, attraverso l'istituzione prevista dalla PAC di un fondo di mutualità nazionale per i rischi catastrofali (gelo, siccità, alluvioni), cui contribuiranno gli stessi agricoltori, attraverso una piccola quota dei pagamenti diretti della PAC (fino al 3 per cento).
La scheda 33, concernente la transizione verde sostenibile delle aziende agricole, è dedicata all'obiettivo dello sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia. A tal fine il Governo prevede di procedere all'elaborazione del piano sementiero, di incentivare la ricerca in agricoltura biologica ed il Fondo per l'agricoltura biologica, nonché di realizzare un sistema informatico di tracciabilità delle transazioni.
La scheda 34, dedicata a promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, tutelando anche il settore delle indicazioni geografiche, prevede interventi diretti a rafforzare le filiere agroalimentari italiane, in particolare le piccole e medie imprese che ne rappresentano la spina dorsale, favorendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più sostenibili e integrati. A tal fine il Governo prevede anzitutto di realizzare azioni legate al finanziamento di contratti di filiera e di distretto ai sensi del regime di aiuti SA 42821; sul fronte delle indicazioni geografiche intende proseguire nell'anno 2022 verso la procedura nazionale di ratifica parlamentare dell'Atto di Ginevra (2015) e, più in generale, proteggere le Indicazioni geografiche italiane mediante accordi con Paesi terzi.
Nella scheda 35, dedicata alle misure per le filiere agroalimentari legate alla crisi Ucraina, il Governo sottolinea la necessità di prevedere uno strumento che ricalchi la *ratio* del *Temporary Framework*, adottato dalla Commissione Europea per far fronte alle difficoltà economiche legato all'emergenza da COVID-19. A tal fine sono attesi interventi a sostegno delle filiere del grano, considerata la drammatica situazione del settore delle colture cerealicole e delle imprese che trovano nel grano un bene di primaria utilità (imprese che allevano animali che si alimentano con grano).
La scheda 36, concernente lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, è dedicata alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di favorire la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID 19. In tale ambito il Governo proseguirà le azioni avviate nel 2021, tra cui il finanziamento di misure per l'adattamento e la modernizzazione della flotta; supporto per il controllo dell'attività di pesca; raccolta, condivisione e elaborazione dei dati in mare; investimenti innovativi produttivi per la crescita sostenibile in acquacoltura; miglioramento della organizzazione del settore attraverso le organizzazioni dei produttori.
La scheda 37, dedicata alle misure per la pesca legate alla crisi Ucraina, prevede interventi diretti a

mitigare gli impatti dell'aggressione militare subita dall'Ucraina, che stanno causando gravi perturbazioni nel mercato ed impattando sulle imprese della pesca e acquacoltura sia a livello di mancato guadagno che di costi aggiuntivi nonché sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e acquacoltura.
La scheda 38, dedicata al miglioramento della competitività e della sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ricorda che nel 2023 avrà avvio il nuovo ciclo di programmazione della PAC, maggiormente orientato al miglioramento della sostenibilità ambientale e climatica delle pratiche agricole e alla competitività delle imprese. In tale ambito - secondo la Relazione - tra le varie azioni saranno previste le misure derivanti dalla riorganizzazione dei pagamenti diretti, gli interventi delle varie Organizzazioni comuni di mercato e altri strumenti in passato frammentati tra i vari programmi regionali; è prevista l'emanazione di appositi bandi da parte delle Autorità di gestione, sia regionali che nazionali, dei programmi finanziati da fondi FEASR; saranno intraprese azioni per aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame; si attuerà il progetto "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" al fine di sostenere, con contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli, l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0.
Un coinvolgimento, seppure più marginale, del settore agricolo è infine previsto anche in altre schede della Relazione programmatica, in particolare nella scheda n. 29 (aumento della resilienza dei territori agli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico), n. 30 (riduzione degli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali), n. 46 (diffusione della cultura trasversale della sostenibilità), n. 49 (quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo), n. 79 (tutela dei consumatori e della proprietà intellettuale e industriale) e n. 107 (quadro statistico a supporto della crescita).

Passando alla Relazione consuntiva, ricorda che si tratta del documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2021.
Il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche strategiche (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alla dimensione esterna della UE in rapporto all'Italia, mentre la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.
La Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco degli atti di indirizzo adottati dal Senato e dalla Camera nel 2021 su proposte legislative e altri documenti europei, mentre il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.
Riguardo agli aspetti di più stretto interesse della Commissione, nella seconda parte della Relazione, concernente le politiche strategiche, segnala anzitutto la scheda n. 18, dedicata allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo, alla strategia forestale nazionale, alla crescita blu e dell'economia del mare.
La relazione ricorda che nel corso del 2021 si sono conclusi i negoziati sulla riforma della PAC 2023-2027, basata sulle Strategie Biodiversità e "Dal produttore al consumatore" (c.d. *Farm to fork*). Nel negoziato, particolare attenzione è stata posta dal Governo alla tutela delle peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le Amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne la lotta agli sprechi, è proseguita la partecipazione alla piattaforma europea contro gli sprechi alimentari ed è stato completato l'*iter* del bando per i progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi.

Relativamente al settore vitivinicolo, il Governo ha contribuito attivamente alla fase ascendente della nuova normativa, finalizzata a dare un ulteriore impulso al settore da un punto di vista economico, di sostenibilità ambientale e condizionalità sociale.
È proseguita l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nella parte dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale, anche attraverso una cabina di regia, volta tra l'altro allo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, all'innovazione nel settore agricolo e alla migliore gestione delle risorse idriche.
Sul piano internazionale, il Governo ha partecipato attivamente ai negoziati in materia commerciale dell'UE. Particolare attenzione è stata posta ai rapporti commerciali con il Regno Unito.
Con riferimento alla Strategia forestale nazionale, nel corso del 2021 si è perfezionato il relativo provvedimento di adozione. Gli obiettivi generali di tale Strategia sono sintetizzabili in tre pilastri: gestione forestale sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza dell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese; responsabilità e conoscenza globale delle foreste.
Con riferimento all'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'agricoltura biologica per rendere l'agricoltura sempre più sostenibile ed al passo con le nuove politiche europee, per quanto riguarda la elaborazione di un Piano sementiero, è stata attivata la cabina di regia per la realizzazione del piano di settore (pluriennale) volto all'individuazione delle strategie migliori per incentivare la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico al fine di ridurre l'impiego di quello non biologico. Sempre in tema di agricoltura biologica, sono stati attivati 4 gruppi di lavoro per la revisione della normativa nazionale.
Per promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, si è rafforzato il sistema delle filiere agroalimentari italiane, anche grazie allo strumento dei contratti di filiera e di distretto.
Relativamente al settore delle indicazioni geografiche ed alla loro tutela, nel 2021 si è conclusa la revisione dei regolamenti (UE) 1151/2012 e 1308/2013 con la pubblicazione dei regolamenti PAC 2023-2027. Con la riforma sono state semplificate le procedure oggi esistenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro e rendendo più efficace la protezione e la tutela delle DOP e delle IGP.
Sulla proposta di revisione delle norme dell'UE sulle informazioni fornite ai consumatori nella strategia *Farm to fork* dell'UE, relativa all'introduzione di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio, il Governo ha partecipato attivamente all'analisi di impatto indetta dalla Commissione europea.
Con riferimento ai risultati attesi dalle azioni per lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, ovvero al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo in ambito FEAMP 2014-2020, segnala che nel 2021 gli impegni di spesa, inclusa l'assistenza tecnica, sono stati complessivamente di circa 690,6 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), ovvero del 71 per cento della dotazione del Programma che ammonta a circa 979,4 milioni di euro (quota UE + quota nazionale). I pagamenti effettuati sono stati di circa 470 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), che rappresentano il 48 per cento della dotazione.
Da ultimo, nel 2021 è stato predisposto il testo di Programma Operativo IT, finalizzato a contribuire alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, favorendo, al contempo, la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID-19.
Segnala poi la scheda n. 40, dedicata alla modernizzazione dell'agricoltura. Al riguardo la Relazione ricorda che, nell'ambito dell'attuazione della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022, è proseguita l'attuazione degli interventi per la diffusione nelle aree rurali della Banda Ultra Larga (BUL) quale fattore di miglioramento delle condizioni economiche, sociali e di gestione delle risorse naturali e strumento di diffusione di tecniche di agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla tecnologia satellitare, in linea anche con gli obiettivi della strategia *Farm to fork*.

Nel medesimo ambito, è stata avviata la riorganizzazione del SIAN (Sistema informativa agricolo nazionale) ed è stata realizzata, proprio nell'ambito del SIAN, una nuova funzionalità informatica diretta al miglioramento e alla semplificazione delle procedure di gestione della Banca dati nazionale ortofrutta degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e di emissione dei certificati di conformità dei prodotti ortofrutticoli nelle fasi di importazione e esportazione.
Profili di interesse della Commissione sono rinvenibili anche in altre schede della Relazione.
In particolare nella scheda n. 24, dedicata al quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo e della crescita, si ricorda che le tre proposte di regolamento all'esame delle istituzioni europee, rivolte alla modernizzazione delle statistiche agricole, sono giunte a uno stato avanzato del processo legislativo. Proseguono altresì le discussioni intorno alla proposta relativa alle statistiche sulla pesca, attesa nel 2023.
Nella scheda n. 42, dedicata ad una maggiore tutela e qualità del lavoro, vengono elencate le azioni compiute per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato e l'attuazione del Piano triennale (2020-22), dedicato in particolare al settore agricolo. Viene tra l'altro ricordato che nel 2021 è stata avviata una rilevazione nazionale sulla presenza di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole su entrambi i documenti all'esame della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale viene considerata esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole del relatore sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.

Viene successivamente posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

La relatrice BITI (*PD*) concorda con la proposta del Presidente e sottolinea come siano tuttora in corso audizioni presso la 12a Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio

illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) ***TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Il presidente VALLARDI ricorda che il 19 ottobre 2021 è stato incardinato in Commissione il disegno di legge in titolo.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) propone di svolgere un ciclo di audizioni invitando i colleghi a trasmettere celermente agli uffici i nominativi dei soggetti che si intendono audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che in una precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di risoluzione, invitando i colleghi a trasmettere proposte ed osservazioni.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) informa di aver praticamente completato la stesura di una nuova versione della risoluzione, già messa informalmente a disposizione dei colleghi. Tale testo sarà formalmente presentato in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, comunica di aver presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 4.101, 5.100, 7.100 e 14.100, diretti a superare alcuni aspetti problematici del testo evidenziati in via informale dagli uffici del Ministero.

Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire con l'esame dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento.
Si resta in attesa del parere della stessa Commissione sugli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni per proseguire l'esame.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) esprime soddisfazione per il fatto che l'*iter* del provvedimento si sia finalmente sbloccato. Comunica che presenterà prossimamente alcuni emendamenti diretti a superare le obiezioni formulate dalla Commissione bilancio. Auspica che tale Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti in tempi rapidi in modo da poter consentire di avviare le votazioni come da più parti auspicato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1130) ***RUFA ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio 2020.

Il presidente VALLARDI ricorda che in data 18 febbraio 2020 è iniziato l'esame del disegno e di legge e che successivamente si sono svolte una serie di audizioni.
D'accordo con la relatrice Abate, ritiene che il ciclo di audizioni possa considerarsi concluso.
Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore

12 di martedì 28 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul disegno di legge sono già stati presentati ed illustrati gli emendamenti.

Avverte che sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 1a, 5a, 11a, 14a e Questioni regionali, nonché i pareri sugli emendamenti delle Commissioni 1a, 5a e 14a.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101, diretti a recepire le condizioni poste dalle Commissioni 14a e Questioni regionali, e che ha ritirato l'emendamento 1.8.

Il sottosegretario CENTINAIO interviene sui contenuti del disegno di legge sottolineando innanzitutto che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma l, lettera *a),* appare in contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, mentre le lettere *d)* e *g)* presentano profili di onerosità. Nel complesso l'intero articolo appare in gran parte sovrapporsi al citato decreto legislativo n. 198 del 2021.

L'articolo 2non sembra presentare profili di contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021; il comma 1, lettera *a)*, presenta, tuttavia, possibili profili di onerosità.

In merito agli emendamenti, il rappresentante del Governo rileva che le proposte emendative 1.1, 1.2 e 1.3 hanno il pregio di modificare il comma l, lettera *a)*, espungendo il riferimento alla fissazione di prezzi minimi di vendita, ma presentano possibili profili di onerosità.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 risolvono in modo diverso il contrasto con il comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 198 del 2021; l'emendamento 1.5 sembra perseguibile, anche se permangono i profili di possibile onerosità delle lettere *d)* e *g)*.

L'emendamento 1.6 modifica la lettera *g)* senza tuttavia risolvere i possibili profili di onerosità e introducendo altre criticità di ordine tecnico.

Riferisce poi sui contenuti degli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 2.1 e 2.2.

Il Sottosegretario ritiene in conclusione che, a prescindere dal contenuto delle proposte emendative presentate, il disegno di legge è, nei contenuti, non più attuale in quanto con il decreto legislativo n. 198 del 2021 è stata normata, con disposizioni cogenti e non più con semplici linee guida, come previsto dal testo in esame, l'intera materia. La disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, risulta altresì in contrasto sia con la normativa nazionale sia con la normativa unionale.

Il presidente VALLARDI, considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di verificare come procedere con l'esame del disegno di legge.

La senatrice ABATE (*CAL-Alt-PC-IdV*) concorda con la proposta del Presidente e stigmatizza il comportamento del Governo che ha deciso di comunicare le proprie valutazioni in merito ai contenuti del disegno di legge proprio in assenza della relatrice. Nel prendere atto del parere espresso dal

Governo si riserva di esprimere valutazioni più approfondite in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI avverte che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti delle Commissioni 1a e 5a. È altresì pervenuto il parere della Commissione Questioni regionali.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 5.100 e 8.0.100, diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Sono stati altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 6.3.

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver rilevato che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, propone, d'accordo con il relatore, di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LONARDO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ricorda che quasi due anni fa la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle problematiche della filiera bufalina e che non risulta ancora pervenuta alcuna risposta da parte del Governo ad una sua interrogazione, presentata oltre un anno fa, in cui chiedeva tra l'altro quale fosse lo stato di attuazione di quanto previsto nella stessa risoluzione. Fa notare come nel frattempo lo stato di crisi degli allevatori di bufale nei territori campani si è ulteriormente aggravato e chiede se possa essere utile ipotizzare un coinvolgimento anche della 12a Commissione al fine di poter fornire risposte certe ad un settore in profonda crisi, come peraltro recentemente rilevato anche da una trasmissione televisiva.

Il senatore TRENTACOSTE (*M5S*) condivide il sollecito rivolto dalla senatrice Lonardo al Governo e ricorda di aver recentemente incontrato una delegazione di allevatori con cui è stato fatto il punto sui numerosi tentativi posti in essere per eliminare la brucellosi. Chiede poi se si possa ipotizzare un coinvolgimento congiunto dei Ministri delle politiche agricole e della salute per provare ad affrontare tali problematiche in modo concreto.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce come la mancata risposta all'interrogazione presentata dalla senatrice Lonardo non sia imputabile al Ministero delle politiche agricole ma al fatto che altre amministrazioni coinvolte non hanno ancora trasmesso gli elementi necessari per poter fornire una risposta.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933 NT

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» , con le seguenti: « della transizione ecologica».

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: « Ministero» , con la parola: « Ministro».

4.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali e sindacati agricoli, delle associazioni, consorzi e federazioni di settore, di enti operanti nel campo alimentare e della ricerca, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica due anni.

1-*ter*. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 5

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «redigono il piano regionale del tartufo» con le seguenti: «possono redigere il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2,».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola: « istituiscono» con le parole: « possono istituire».

Art. 7

7.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

Art. 14

14.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «cerca e raccolta del tartufo,», inserire le seguenti: « per coloro che esercitano attività di vendita del tartufo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1583

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso 6-ter*, lettera a), sopprimere le parole:* «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita».

1.101

LA RELATRICE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti*: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) *sostituire le parole* «d'intesa con la» *con le seguenti*: «previa intesa in sede di».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2118

Art. 5

5.6 (testo 2)

Trentacoste, Puglia

Al comma 5, dopo le parole «alla cancellazione dallo stesso.», *inserire le seguenti:* «Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.».

5.0.1 (testo 2)

Trentacoste, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-*bis*) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. Al presidente e ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

5.100

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» *con le seguenti*: «presso il Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 5:

1) sostituire le parole «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti*: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

2) *dopo la parola* «sentite» *inserire le seguenti*: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e»

Art. 6

6.3 (testo 2)

Trentacoste, Puglia

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole* «o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.» *con le seguenti:* «da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole* «Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:» *con le seguenti* «I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:»;

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole* «degli iscritti» *inserire le seguenti:* «nel registro di cui all'articolo 5».

Art. 8

8.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 8-*bis*

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 236 (pom.) del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

La relatrice BITI (*PD*) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice viene posta in votazione ed approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il presidente VALLARDI, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della proposta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una nuova formulazione della propria proposta di osservazioni, pubblicata in allegato, in cui in sostanza sono stati espunti i rilievi relativi all'articolo 3, concernente il divieto di importazione, detenzione e commercio di animali vivi di specie selvatiche.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BITI (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il testo all'esame della Commissione sia particolarmente difficile e delicato in quanto, se da un lato è diretto a tutelare animali di specie esotiche e non convenzionali, dall'altro richiede di considerare le esigenze di coloro che detengono e custodiscono tali tipologie di animali che, in quanto ibridi, non sono in realtà più adatti a vivere in natura. La complessità di tali questioni va ricordata al fine di evitare eventuali strumentalizzazione che potrebbero essere fatte sull'argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi viene posta in votazione ed approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(810) *MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*
(918) *TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*
(933) *BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti diretti a superare aspetti problematici del testo. Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni sul testo per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice NATURALE (*M5S*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.
Conviene la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una nuova risoluzione, pubblicata in allegato, in cui sono stati riformulati alcuni passaggi del testo precedentemente portato all'attenzione della Commissione. Invita pertanto i colleghi a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni al fine di

potersi avviare alla conclusione dell'esame dell'affare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
il provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione,
per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di:

- all'articolo 2 e seguenti: definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- all'articolo 2: chiarire l'ambito di attività dei "professionisti degli animali" e sostituire "ambulatori o cliniche veterinarie" con "strutture medico veterinarie", così come definite nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003;
- all'articolo 8: definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente;
- all'articolo 11, comma 2: prevedere l'incarico a un solo medico veterinario aziendale al fine di avere un unico soggetto responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano;
- in linea generale, prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata al Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale così come individuata dal decreto, nonché un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata alle ASL territorialmente competenti, in ragione delle attività poste in capo alle rispettive organizzazioni dallo schema di decreto legislativo in oggetto.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine

di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;
il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;
per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:
l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;
l'articolo 3, vieta l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Si ritiene opportuno sottolineare come la norma impatti sulle attività commerciali svolte da operatori italiani ed esteri in Italia, determinando uno svantaggio economico molto importante per il nostro Paese;
all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;
con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;
il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:
l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;
all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;
con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,
premesso che:
il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale varietà di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, in assenza di adeguati aiuti comunitari, spesso scendono a livelli ormai non più remunerativi per gli agricoltori, determinando una notevole crisi del comparto;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;
anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori.";

il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;
il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;
attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina- stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a forti divari rispetto alle semole e alla pasta: è in atto una pericolosa e falsa narrazione secondo cui, a causa della guerra, c'è carenza di prodotti agroalimentari in Europa a tal punto da autorizzare l'importazione di prodotti senza i principi di sicurezza imposti dall'Ue, derogando ai limiti minimi di alcuni residui;
l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette "*hard",* come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity "soft*", come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contrattifutures sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione pari a 9,3475 dollari per *bushel* ai massimi dal 2012;
l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte a grandi gruppi di commercializzazione che accumulano merci nei loro magazzini e fanno alzare i prezzi senza mai neppure spostare la merce dai magazzini;
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
la retorica della guerra in Ucraina, inoltre, è stata utilizzata ad arte per giustificare rincari che non hanno ragione di esistere almeno sul grano: il frumento duro non arriva dall'Ucraina né dalla Russia se non, nel caso di quest'ultima, in maniera del tutto marginale. Nel 2021 l'Italia si è approvvigionata dal Canada, Grecia, Usa, Francia e Kazakistan;
per il frumento tenero i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti potrebbero solo in apparenza essere più giustificati. Pur essendo la Russia e l'Ucraina tra i principali paesi esportatori del mondo, non lo sono per l'Italia che nel 2021 ha acquistato prevalentemente da Ungheria, Francia, Austria, Croazia, Germania e solo una piccola parte dall'Ucraina. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici (Usa, Canada, Francia, Argentina, Germania);
piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;

la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populisti che mettevano in dubbio il progetto europeo;
la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
considerato che:
le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti (commercianti, grossisti, molini e pastifici) con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;
i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti, infatti, hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo;
il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano, tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha "alterato il processo di formazione dei prezzi". È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Pugliaha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019), rendendo "nulli" così anche tutti i contratti di filiera fin lì sottoscritti;
secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;
il Mezzogiorno è il più grande bacino mondiale di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo deve diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum*, per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;
giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;
l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro -

nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;
in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta sicuramente uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia da guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;
con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;
inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale;
la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;
di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cerealie loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scaricodi tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, e a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggettiche, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;
rilevato che:
il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza prova ne è che molti terreni acquistati con patto di riservato dominio sono tornati in possesso di ISMEA, a causa crisi internazionale;
la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;
acclarato che:
la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;
per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro.Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per

garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;
in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali;
le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondo per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;
per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Solo assecondando l'invito di Bruxelles e dei nostri produttori il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;
tenuto conto che:
l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo;
l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i tre quarti della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;

il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;
questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;
la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;
monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica**,** attraverso la fotosintesi delle piante, e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di

anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;
l'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;
rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere cui il sistema di controlli a campione e con soglie di tolleranza molto alte non sempre ha garantito livelli di qualità e di sicurezza comparabili con la produzione nazionale;

è urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;
sul glifosato dalle audizioni è emerso che: l'Europa già da anni avrebbe dovuto imporre una moratoria sull'uso del glifosato; la persistenza nei terreni dei residui di glifosato non si limita a qualche settimana; dosi anche basse, di glifosato, considerate sicure per gli esseri umani, possono agire come interferenti endocrini, avere effetti tossici sulla riproduzione e danneggiare il DNA delle cellule, oltreché accelerare le mutazioni tumorali;
già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;
sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;
la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che "l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;
al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche

della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività. Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;
all'interno dell'UE l'Italia meridionale ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione, per questo sarebbe importante far riconoscere queste qualità merceologiche, oltre alla percentuale di proteine, per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. In assenza di parametri di prezzo su questi elementi, ad essere danneggiati sono i nostri produttori, che eccellono in questa qualità di grande importanza, ma non riconosciuta dal mercato. Il Canada, per esempio, ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate e quindi più soggette ai fattori inquinanti;
per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,
si impegna il Governo:
1. a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziate con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;

2. ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori;
3. ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;

4. ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;

5. a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 e la Direttiva sulle pratiche sleali, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato;

6. a costruire in Europa un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte alle speculazioni proponendo una mappatura degli stoccaggi di ogni Paese e creare un sistema di vendita in base ai reali

fabbisogni. Questa soluzione conterrebbe di molto le oscillazioni dei mercati finanziari che poi si ripercuotono a cascata sui consumatori finali ed eviterebbe una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;

7. ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;

8. a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché avalorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione;

9. ad affrontare la questione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi derivati, tenendo conto della età e delle caratteristiche dei regimi alimentari dei consumatori nei vari contesti culturali ed alimentari;

10. ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;

11. a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall' estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni legittimate;

12. ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare *dumping* e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (pom.) del 06/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
239ª Seduta
Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.
La seduta inizia alle ore 15.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-03178 del senatore Taricco, facendo presente che la filiera del grano duro è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni, soprattutto di pasta di semola e di prodotti da forno.
Occorre poi tener presente che il mercato del comparto cerealicolo dipende da variabili estremamente incerte, influenzate dall'andamento internazionale, con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.
Questo aiuta a comprendere come l'attuale conflitto contribuisca ad aggravare una situazione che presentava già delle problematiche.
Per arginare le difficoltà del settore il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.
In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).
In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la Commissione sperimentale nazionale per il grano duro, con la partecipazione di tutte le principali associazioni agricole che hanno ottenuto la delega e, come parte venditrice, dell'associazione Italmopa.
Detta Commissione persegue il fine di rendere più chiare e trasparenti le tendenze di mercato ed avere, di conseguenza, una ricaduta positiva sulle contrattazioni. Sostanzialmente, essa rappresenta uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera e una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.
Quanto agli interventi di sostegno diretti, ricorda che l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Il Fondo grano duro, gestito da Agea con una dotazione finanziaria che attualmente ammonta a 20 milioni di euro, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.
Detto Fondo, oltre a sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole, è anche diretto a valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo, ottimizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate nonché favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
Al riguardo rileva che anche il Fondo grano duro, in virtù della necessità di proseguire con il sostegno in oggetto ed in conseguenza del buon andamento della misura, è stato rifinanziato con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024, per un importo annuo pari a 10 milioni di euro, senza previsione di una data di termine del suddetto rifinanziamento.
È ora in via di completamento l'*iter* amministrativo per la modifica del decreto interministeriale 20 maggio 2020, n. 5642, affinché anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate non interrompano la propria efficacia nel 2022, ma proseguano in funzione del rifinanziamento stabilizzato del Fondo.
Rileva inoltre che anche il Fondo per la competitività delle filiere, istituito con decreto 3 aprile 2020 per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare nonché lo sviluppo e gli investimenti delle filiere tra cui quella cerealicola, è stato di recente rifinanziato con il decreto ministeriale 2 febbraio 2022, n. 48421, con complessivo stanziamento pari a 24,5 milioni di euro per l'annualità 2021 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023.
Il predetto Fondo competitività, come da legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, è stato ulteriormente implementato con risorse pari a 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023. Il Ministero ha quindi attivato l'*iter* amministrativo per l'adozione di un ulteriore decreto di modifica.
Venendo ora ai quesiti dell'interrogante relativi all'opportunità di un attento monitoraggio della situazione in cui versa l'intero settore cerealicolo che, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, sta generando un preoccupante rischio di carenza nei futuri approvvigionamenti di cereali, rileva che, anche a tal fine, sono già attivi presso il Ministero il tavolo sul grano duro e quello sul grano tenero che, coinvolgendo gli attori della filiera, hanno l'intento di individuare insieme possibili soluzioni alle problematiche emerse.
Nelle recenti riunioni, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.
Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come dalla PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.
È quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato anche al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.
Il settore sarà preso nella giusta considerazione anche nel Piano strategico nazionale di attuazione della riforma della PAC, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.
In tale direzione gli obiettivi sono molteplici, tra i quali: limitare la fluttuazione della produzione in qualità e quantità, sostenere il reddito dei cerealicoltori, aumentare la competitività del settore (anche attraverso un mirato sostegno alla ricerca di base), rafforzare il ruolo dei sistemi di certificazione di qualità (Bio, integrato, IG), in ossequio a quanto previsto nei documenti strategici della UE, *Green*

Deal e *Farm to Fork*.
Rileva quindi che certificare l'origine italiana dei prodotti agroalimentari, mediante l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima, è stata da sempre una priorità perseguita dal Governo che ha promosso e adottato, per taluni prodotti, iniziative volte alla tutela del consumatore e del *Made in Italy*.
Come noto, la materia è disciplinata a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018 (recante modalità di applicazione all'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011) per quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.
In linea con la citata normativa, con la legge 3 febbraio 2011, n. 4 il nostro Paese ha adottato disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agroalimentari, disponendo l'obbligo per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
Le norme sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima interessano prodotti specifici come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate. Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in modo da essere facilmente riconoscibili e con una dicitura facilmente leggibile.
Con decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre scorso sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per i prodotti sopra indicati.
Riguardo alla possibilità di riduzione dei parametri di contaminanti nella catena alimentare, al fine di valorizzare e sostenere la produzione nazionale e, potenzialmente, aumentare l'autosufficienza in questo comparto, rileva infine che i parametri delle micotossine consentite nella granella di farina sono fissati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e che il Ministero non ha tralasciato le misure atte a garantire la trasparenza delle contrattazioni, in particolare nel settore zootecnico (uova, comparto suinicolo, avicoli) attraverso l'attivazione di un progetto sperimentale.
Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Governo continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di continuare sostenere un comparto così rappresentativo del *Made in Italy* come quello cerealicolo.
Il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta ampia ed esaustiva fornita e si dichiara soddisfatto. Anche se i parametri dei contaminanti, come ricordato dal Sottosegretario, vengono definiti dall'EFSA, sarebbe opportuno un approfondimento strategico sull'argomento da parte dell'Italia, dal momento che le produzioni nazionali risultano avere valori notevolmente più bassi per quanto riguarda le microtossine e altri contaminanti. Fa presente poi che, dato che la produzione nazionale di grano duro risulta essere di altissimo livello, potrebbe essere interessante individuare un marchio nazionale *ad hoc* per le produzioni di qualità, argomento che tra l'altro viene preso in considerazione anche nella proposta di risoluzione attualmente in esame alla Commissione agricoltura.
Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.
AFFARI ASSEGNATI
Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che sottopone all'attenzione dei componenti della Commissione.
Il PRESIDENTE, d'accordo con il Relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame tra due settimane, quando sarà presumibilmente possibile votare il testo della risoluzione con la presenza del rappresentante del Governo.
La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire la discussione congiunta dei testi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1130) ***RUFA ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana è scaduto il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge. Comunica che sono stati presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una seduta successiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 4.100, 4.101, 7.100, 7.100 (testo 2), 9.101, 11.101 e 13.100, pubblicati in allegato. Sono state altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 4.5, 5.1 e 9.100, pubblicate in allegato. Fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre commissioni sul testo per proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una

seduta successiva.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole), di rappresentanti di ENEL S.p.A., svoltasi nella giornata di oggi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,
premesso che:
il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, senza adeguati aiuti comunitari non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;
anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori."
il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;
il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;
attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina - stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a

forti divari rispetto alle semole e alla pasta a causa di un allarmismo, non del tutto giustificato, si corre il rischio di accettare l'importazione in Europa di prodotti carenti dal punto di vista dei principi di sicurezza imposti dall'UE;
l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette "*hard",* come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity "soft*", come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contratti*futures* sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione, per *bushel,* ai massimi dal 2012;
l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente, di fronte a grandi gruppi che hanno mezzi e infrastrutture per condizionare i prezzi di mercato;
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
benché per l'Italia, secondo i dati ISMEA aggiornati al novembre 2021, l'Ucraina rappresenti il sesto Paese da cui importa grano tenero, i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti non sono del tutto giustificati, considerato che l'Italia, nel 2021, ha acquistato anche da Ungheria, Francia, Austria, Croazia e Germania. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici, se si considerano anche l'Usa, il Canada e l'Argentina;
piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;
la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populisti che mettevano in dubbio il progetto europeo;
la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
considerato che:
le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti con maggiore potere

contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;
i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale, nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo. In questo contesto, l'ampliamento dei contratti di filiera dovrebbe rispondere alla necessità di premiare e promuovere gli agricoltori e gli imprenditori che si impegnano in produzioni di qualità;
il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano e un complessivo miglioramento qualitativo delle produzioni. Tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha risentito del processo di formazione dei prezzi delle borse stesse. È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019);
secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;
il Mezzogiorno è uno dei principali bacini mondiali di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo può diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum,* per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;
giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;
l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro - nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;
in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia

di guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;
con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;
inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale
la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;
di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;
rilevato che:
il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza e prova ne è che molti terreni, acquistati con patto di riservato dominio, sono tornati in possesso di ISMEA;
la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;
acclarato che:
la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;
per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;
in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali;
le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondo per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;
per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e

redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;
tenuto conto che:
l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo;
l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i ¾ della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;
la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;
il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;
questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;
la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;
monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;
l'Unione europea conta di investire, a partire dall'anno prossimo, oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;
rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere su cui è opportuno approntare un più efficace sistema di controlli a campione;

è opportuno disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;
dalle audizioni sul glifosato è emersa la necessità di affrontare la questione. In Europa è già in corso una revisione dei limiti con un abbassamento complessivo degli stessi;
già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;
sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;
la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che "l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;
al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche;
Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;
all'interno dell'UE l'Italia ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione. Investire sulla qualità del grano italiano e valorizzare le eccellenze, ove presenti, garantirebbe un sicuro miglioramento complessivo della filiera e del comparto, aiutando altresì il settore della trasformazione molitoria e pastaia. Per questo sarebbe importante far riconoscere queste caratteristiche merceologiche per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. Per qualità, infatti, i consumatori intendono non soltanto la percentuale proteica contenuta nella granella, ma anche la bassa incidenza di residui tossici. Non a caso il Canada ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate;

per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,
si impegna il Governo:
a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziate con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;
ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori, anche potenziando i sistemi assicurativi a disposizione delle aziende agricole;
a promuovere l'adozione di pratiche sostenibili per la coltivazione di un grano duro di qualità, attraverso incentivi per l'acquisto di strumentazione tecnologica (es. strumenti a supporto delle decisioni) e di sementi certificate, introducendo criteri di misurazione della sostenibilità delle coltivazioni e della qualità del grano duro che siano uniformi e riconosciuti su scala nazionale;
a realizzare, in collaborazione con il CREA, una mappatura completa della qualità delle produzioni di grano duro nazionali, tenendo conto dei principali parametri merceologici, reologici, chimici e microbiologici;
ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;
ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;
a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;
a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché a valorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione;
a portare avanti il processo di revisione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei

suoi derivati, sulla base delle indicazioni proposte dalla Commissione Europea;
ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall' estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole e del CREA, i controlli sulla qualità del grano duro italiano e sulla presenza di micotossine o di altri contaminanti nelle produzioni di grano nazionale e nei centri di stoccaggio;
ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare dumping e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1130

Art. 1

1.1

Taricco

Al comma 1, sostituire le parole da: "che comprende gli accertamenti« *fino alla fine del comma con le seguenti:* "che certifica e definisce i processi di produzione degli alimenti e che semplifica in un unico documento tutti gli adempimenti e le certificazioni atti a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare, sulla base di specifiche competenze tecnico-scientifiche. La relazione tecnica di asseveramento è un documento che è a disposizione e garanzia per tutti attori del settore alimentare."

1.2

Lonardo

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Ai fini della redazione della relazione tecnica di asseveramento di cui al comma 1, il tecnologo alimentare si avvale, per le indagini microbiologiche e di altro tipo che esulano dalle competenze di cui all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, di biologi che operano presso i laboratori di analisi autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Alla relazione devono essere allegati i referti degli esami sottoscritti dal direttore tecnico del laboratorio".

Art. 2

2.1

Taricco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole*: "attività economiche",inserire le seguenti*: "alimentari*";

b) *sostituire le lettere da b) a h) con le seguenti:*

«b)la descrizione del processo tecnologico compreso il sistema di confezionamento;

c) l'inquadramento dell'area con *lay-out* delle attrezzature;

d) il disegno igienico degli impianti e delle attrezzature;

e) la valutazione dei punti critici di controllo di processo;

f) la normativa di riferimento;

g) la dichiarazione di responsabilità e la presa d'atto del tecnologo alimentare asseveratore."

2.2

Taricco

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La relazione tecnica di asseveramento può contenere, inoltre, le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test,* la *Life Cycle Assessment* (LCA), la riduzione dello spreco, il riutilizzo delle eccedenze in linea con gli obiettivi del PNRR, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni diano ulteriore garanzia di quanto asseverato".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2009

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo 2.

Art. 4

4.100

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «Ai fini» *con le seguenti*: «Con esclusivo riferimento alle finalità".

4.5 (testo 2)

Caligiuri

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione del vegetale ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali, nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività.".

4.101

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «attività di pertinenza agricola» *inserire le seguenti:* «, nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile,».

Art. 5

5.1 (testo 2)

Caligiuri

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo nonché di una rilevanza economica ed occupazionale di tali imprese rispetto ai sistemi produttivi locali, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità".

Art. 7

7.100 (testo 2)

IL RELATORE

L'articolo 7 viene sostituito con il seguente:

1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 1° gennaio

2023, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7

1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".

Art. 9

9.101

IL RELATORE

All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» delta missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «1 milione di euro» *con le seguenti:* «2 milioni di euro» *e, ovunque ricorrano, le parole* «anni 2021, 2022, 2023» *con le seguenti:* «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.101

IL RELATORE

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 13

13.100

IL RELATORE

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 precisa i limiti di applicabilità dell'articolo 56-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ai centri per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. 11 suddetto schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 918
XVIII Legislatura

Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Titolo breve: *disposizioni in materia di tartufi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 70 (pom.)
11 febbraio 2020
Sottocomm. pareri

N. 81 (pom.)
26 maggio 2020
Sottocomm. pareri
N. 184 (pom.)
21 giugno 2022
Sottocomm. pareri
2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 180 (pom.)
30 giugno 2020

N. 294 (pom.)
25 maggio 2022
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 248 (pom.)
11 febbraio 2020

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)
N. 345 (ant.)
4 novembre 2020
5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 367 (pom.)
12 gennaio 2021

N. 370 (ant.)
21 gennaio 2021

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 13 (pom.)
16 giugno 2020
Sottocomm. pareri

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 39 (ant.)
1 luglio 2020
Sottocomm. pareri

N. 40 (ant.)
8 luglio 2020
Sottocomm. pareri

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 173 (ant.)
21 ottobre 2020

N. 174 (pom.)
27 ottobre 2020

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 15 (ant.)
13 ottobre 2020
Sottocomm. pareri

N. 16 (ant.)
15 ottobre 2020
Sottocomm. pareri

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 177 (ant.)
1 luglio 2020

N. 178 (ant.)
2 luglio 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

15 luglio 2020
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
70ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1281) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1377) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che:
- sia inserita nel testo del disegno di legge una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, comma 1, occorre prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale compatibile con il termine di un anno fissato dall'articolo 5, comma 1;
- all'articolo 4, comma 1, occorre sostituire la parola «Ministero» con «Ministro» e prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 9.5 parere contrario, in quanto formulato in termini incompatibili con quanto previsto all'articolo 9, comma 1;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 7, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e si preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del Piano medesimo;

- all'articolo 8, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche,

e con la seguente osservazione:

- all'articolo 16, comma 1, appare opportuno definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 18.0.7 e 18.0.8: parere contrario, in quanto recano disposizioni di delega prive di principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/05/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
81ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1800) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2***
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1,
• al comma 3, si invita a valutare l'opportunità di specificare che le attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame sono da includere nell'ambito della relazione annuale presentata dall'Istat al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
• al comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di specificare in base a quali parametri le modalità di riscontro dei fornitori di servizi telefonici possano essere considerate sicure;
• al comma 5, sarebbe opportuno specificare in base a quali parametri le modalità di comunicazione dei nominativi degli assistiti rientranti nei campioni, da parte delle regioni ai medici di famiglia, possano essere considerate sicure. Si invita, inoltre, a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, anche ai fini della conformità con la normativa europea, che nell'informativa di sintesi diretta agli interessati sia indicato dove siano reperibili le informazioni integrali;
- al comma 8, si valuti l'opportunità di specificare se anche i soggetti che cooperino ai progetti di ricerca e l'Istituto superiore della sanità siano da includere tra i soggetti responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della disciplina europea della protezione dei dati personali;
- al comma 14, si valuti l'opportunità di indicare in termini più specifici le norme richiamate, considerato che gli articoli citati contengono anche principi generali e altre disposizioni che non appaiono interessate della previsione di deroga.

La Sottocommissione conviene.

(1379) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1385) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sull'ulteriore emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1745) ***FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti***
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
184ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI e altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI e altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO e altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2597) ***Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo approvato dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri
(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(810) MOLLAME e altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(918) TARICCO e altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(933) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Parere alla 9ª Commissione sul ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che recadisposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.
In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera *a)* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica.
Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce - con l'articolo 1857-*bis* del codice civile - l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende pertanto tale proposta di legge.

Il PRESIDENTE interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta, pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri . - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le

sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.
Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.
Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i d*iritti di proprietà sui tartufi: l '*attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 (La Pietra) - che per i boschi specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» - 7.2 (Mollame, Abate) - che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come definiti dalla normativa di settore - 7.3 (La Pietra) - che invece di terreni «non coltivati» preferisce considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso» - 7.4 (Battistoni, Caligiuri, analogo al 7.3), 7.5 (Magorno, analogo al 7.3), 7.6 (Taricco, Biti) - volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua - 7.7 (Mollame, Abate) - per cui le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita considerazione nella norma - 7.8 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece) - volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - 7.9 (Taricco, Biti) - secondo cui le tabelle non vanno sottoposte a tassa di registro - 7.10 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - che dettaglia le norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione - 7.11 (Magorno) - sulle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi - e 7.12 (La Pietra, che delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).

Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale; la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.
La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista.
La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 (Mollame, Abate) - per cui si sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo - 21.2 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo - 22.1 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità sulla proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) anifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione penale. Anche il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) amenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21, che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).

Il PRESIDENTE critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 21.

Il relatore LOMUTI (*M5S*), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla "forchetta" edittale del comma 1 e una condizione sulla necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.
Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 (Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana) - che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente - 18.0.7 (Taricco, Biti) - che nella delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori - e 18.0.8 (Magorno, che nella delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso).
Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(360) ***Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***

(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e petizione n. 406 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul disegno di legge relativo al processo civile.

Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per giovedì 2 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1686) ***OSTELLARI ed altri . - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(1699) ***FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»***
(Esame congiunto e rinvio)

Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si procede all'esame congiunto in sede referente.

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si

proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è costituzionalmente più corretto quello recante la formula "presunzione di non colpevolezza".

Replica agli intervenuti il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che non vede l'esigenza di procedere ad audizioni; paventa poi il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.

Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvito.

IN SEDE REDIGENTE

(1560) ***Angela Anna Bruna PIARULLI . - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria***
(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-*ter* al fine di disciplinare, in modo similare a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Finalità dell'intervento legislativo è quella di "assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione". Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che - precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio".
Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che - con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto - sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.
Il comma 2 dell'articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce l'importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l'indicazione dei soggetti da audire.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) ***GIARRUSSO*** **. - *Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali***
(Discussione e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-*quater*, rubricato "Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali".
Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-*quater* c.p., vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con "propaganda elettorale" si intende - precisa la stessa disposizione - qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che - dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto - alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del disegno di legge dispone l'abrogazione.
Il comma 2 dell'articolo 416-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona - indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.
Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).
In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma 4).
Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del

candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* c.p., il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lett. b), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine "indiziati" presente nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1a Commissione nella discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1a Commissione a disposizione la sede consultiva per esprimere la propria posizione.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1a Commissione e che, nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso e altri che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 c.p.p. prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere "aggiunta" quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo "se assolutamente indispensabile". Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 - che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano - in ogni caso - unite agli atti del procedimento.
Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* c.p.p.) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con

le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.
Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore MIRABELLI (*PD*) richiede di approfondire (anche mediante il parere della 1a Commissione permanente) la sostenibilità amministrativa della previsione del disegno di legge.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e con i Dicasteri di riferimento.

Dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni richiesta istruttoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime - nel presupposto che essi confluiscano nel testo unificato assunto a testo base - parere favorevole con la seguente osservazione e con la seguente condizione:
a) Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala sanzionatoria diversificata;
b) Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non

ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.

Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
294ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.
La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al Governo in merito alla notizia, circolata sulla stampa, secondo cui sarebbero stati stanziati 28 milioni di euro per l'affettività carceraria: qualora la notizia fosse confermata esprime il proprio disappunto per la costruzione delle cosiddette "case dell'amore" nelle carceri. Auspica che tali somme di denaro possano essere utilizzate per finalità di edilizia carceraria più congrue: occorre semmai migliorare i servizi sanitari e le attrezzature, che consentirebbero la fruizione di una condizione carceraria dignitosa.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che, allo stato attuale, la condizione carceraria in Italia sia assolutamente deficitaria, sotto il profilo della dignità delle persone: desta quindi preoccupazione la notizia che una somma di denaro venga destinata ad una problematica che non è prioritaria. Chiede se verrà coinvolta la Commissione giustizia in tale decisione.
Il PRESIDENTE chiarisce che il parere fu espresso la scorsa settimana in sede consultiva sul disegno di legge n. 1876, pendente in sede referente presso questa Commissione: si tratta di quantificazioni derivanti da una relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente alla Commissione bilancio.
Il senatore BALBONI (*FdI*) si associa alle preoccupazioni dei colleghi ed esprime perplessità, soprattutto nell'ipotesi in cui tale misura possa riguardare anche detenuti sottoposti al regime del carcere duro di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: chiede pertanto approfondimenti al Ministero.
Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene che in realtà il diritto all'affettività faccia parte della funzione rieducativa della pena; tuttavia è necessario un approfondimento sulla destinazione di tali somme, per comprendere se il loro reperimento sia andato a detrimento di altre funzioni.
Il senatore MIRABELLI (*PD*), escludendo la possibilità che tali misure possano essere estese anche ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro, ritiene tuttavia che non si tratti di una cifra enorme: esprime piuttosto una linea di indirizzo, ampiamente condivisibile, nel senso del miglioramento delle condizioni del detenuto nel suo complesso, compreso il profilo dell'affettività.
La sottosegretaria MACINA riferisce che si tratta di una mera quantificazione, richiesta al Dicastero in funzione della relazione tecnica inviata dal Governo alla Commissione bilancio per la predetta sede consultiva; chiarisce che comunque la parola ultima sulla questione compete al Parlamento, che potrà esprimersi nel momento in cui il disegno di legge citato riprenderà il suo corso.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ringrazia per il chiarimento e auspica che il Ministero provveda, anche attraverso una nota stampa, a pubblicizzare la propria posizione in merito.
Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta della senatrice Maiorino. A differenza di questo singolare parere, assai più spesso il Governo si dimostra poco collaborativo, nel momento in cui si tratta di fornire le necessarie istruttorie per la copertura finanziaria degli emendamenti presentati

da senatori.
Il PRESIDENTE conclude precisando la natura del parere favorevole condizionato e l'eziologia della proposta di riformulazione in esso contenuta; in ogni caso, il tema sarà oggetto di discussione politica quando riprenderà l'esame del disegno di legge n. 1876.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)
Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto ministeriale in titolo che reca modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e che determina i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in attuazione della "legge professionale" n. 247 del 2012.
I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 53 del 2012), che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale va effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione. In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il decreto del ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle.
Quanto alla procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli articoli 1 e 13 della legge n. 247 si evince la seguente sequenza procedimentale: il Consiglio nazionale forense (CNF) è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare ogni due anni; il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento; sullo schema, in forza del rinvio di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247, esprimono un parere lo stesso CNF, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati; il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
In tale quadro normativo è quindi intervenuta la previsione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 - introdotto dal decreto-legge n. 148 del 2017, come convertito dalla legge n. 172 del 2017, indi modificato dalla legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018 - che disciplina l'equo compenso e le clausole vessatorie nella professione forense. La disposizione prevede che, quando la professione forense è esercitata in favore di "clienti cosiddetti forti" (imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, il compenso pattuito si considera equo se risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministro della giustizia. L'articolo 13-*bis* qualifica come vessatorie - e dunque nulle - le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, fornendone una elencazione esemplificativa. Il giudice, accertate la non equità del compenso e il carattere vessatorio di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale. In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della "legge professionale" è stato emanato, nel rispetto della procedura delineata, il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che reca i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
Lo schema di regolamento in esame, composto da 7 articoli, modifica ora alcuni articoli del decreto

ministeriale n. 55 del 2014 e sostituisce integralmente le tabelle, allegate al medesimo decreto, contenenti i valori medi da utilizzare per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Il decreto n. 55 stabilisce la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della locuzione "di regola" presente in vari punti dell'articolato. Lo schema di decreto in esame, a partire dal primo articolo, propone di espungere tale locuzione dal testo del decreto, al fine di ridurre i margini di discrezionalità nell'applicazione dei parametri. Tale modifica accoglie quanto proposto dal CNF nella direzione di una riduzione dei margini di discrezionalità che, pure, non vengono del tutto eliminati: ciò in ossequio, precisa la relazione illustrativa, alle disposizioni che stabiliscono che nella determinazione del compenso si tenga conto delle peculiarità dei procedimenti e delle caratteristiche della prestazione richiesta. Inoltre, per tutte le attività lo schema di decreto prevede che, rispetto ai parametri medi indicati nelle tabelle, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento, in luogo dell'80 per cento come previsto a legislazione vigente; rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Prevedendo la medesima percentuale del 50 per cento in aumento o in diminuzione, la disposizione, come sottolineato dalla relazione illustrativa, mira a fugare dubbi interpretativi e ad accogliere la richiesta di maggiore coesione interna della disposizione, accogliendo una proposta avanzata dal CNF. Non è stata invece accolta dallo schema in esame la proposta del CNF di integrazione della disciplina in esame, secondo la quale il giudice non avrebbe potuto discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta "salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione".
L'articolo 2 dello schema modifica alcuni articoli ricadenti nel Capo II del decreto n. 55, recante "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale". Vi si prevede (articolo 4, comma 1) che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati o diminuiti. Con la novella in esame, oltre ad espungere la locuzione "di regola", si prevede che l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento in luogo dell'80 per cento previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento, mentre viene soppressa la disposizione che prevede l'aumento fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento per la fase istruttoria.
Si prevede, inoltre, l'ulteriore incremento del compenso fino al 30 per cento in caso di utilizzo di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati consentendo, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati (laddove il testo vigente dell'articolo 4, comma 1-*bis*, prevede il medesimo incremento "di regola" della medesima percentuale).
Si propone quindi che i parametri fissati dalla tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applichino esclusivamente ai procedimenti aventi natura non contenziosa (nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 4). Per i procedimenti aventi natura contenziosa andranno quindi applicati i parametri desumibili dalle altre tabelle sulla base dell'attività svolta. Proponendo un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 4, si introduce la possibilità di riconoscere, a richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al professionista che subentri nella difesa successivamente alla fase introduttiva. Tale disposizione accoglie una proposta del CNF e i rilievi in senso favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia, sottolinea la relazione illustrativa, il provvedimento intende mantenere un margine di discrezionalità nella determinazione di tale compenso aggiuntivo, al fine di evitare abusi mediante mutamenti strumentali del collegio difensivo da parte del cliente.
La modifica al comma 6 dell'articolo 4 prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è "di regola" aumentato "fino a un quarto"). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che accoglie una proposta del CNF e tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato, mira ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie.
Con la modifica al comma 9 dell'articolo 4, si prevede che in caso di responsabilità processuale "dichiarata" (così specifica il testo novellato) il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è

diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento). La disposizione fa riferimento ai casi di responsabilità aggravata disciplinati dall'articolo 96 del codice di procedura civile.
Resta invece invariata la diminuzione del 50 per cento nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Lo schema di decreto non accoglie la proposta del CNF di soppressione di tale disposizione. Ulteriore modifica all'articolo 4 riguarda il comma 10-*bis*, il quale stabilisce che nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50 per cento, quando sono proposti motivi aggiunti. Oltre ad espungere la locuzione "di regola" dal testo vigente, si prevede che in caso di ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20 per cento. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di svolgimento di ulteriori attività, rispetto alla mera formulazione dell'istanza cautelare.
Si propone, inoltre, l'inserimento, nel medesimo articolo 4, dei commi aggiuntivi da 10-*ter* a 10-*septies* , qui di seguito sunteggiati: in caso di appello avverso ordinanza cautelare del TAR, si prevede l'applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella n. 22) in relazione alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio; per la fase decisionale, si applica il 50 per cento del relativo compenso; in caso di giudizio innanzi alla Corte di cassazione (tabella n. 13), si può prevedere un incremento fino al 50 per cento per la fase decisionale quando le parti presentano le loro memorie (ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile); in caso di controversie di natura concorsuale relative a crediti di lavoro dipendente (ammissione al passivo e impugnazione dello stato passivo) si prevede la possibilità di ridurre del 50 per cento i parametri esposti nella relativa tabella 20-*bis*, introdotta dallo schema di decreto in esame; in caso di reclamo in Corte di appello avverso provvedimenti del tribunale fallimentare, ivi compresa la sentenza dichiarativa del fallimento, si applica la tabella n. 12; in caso di attività difensive svolte in qualità di curatore del minore, trovano applicazione i parametri previsti dalle tabelle allegate, relative ai procedimenti in cui è di volta in volta nominato.
L'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dello schema di decreto reca novelle all'articolo 5 del decreto n. 55, concernente la determinazione del valore della controversia, il quale prevede che, nelle liquidazioni a carico del soccombente, il valore sia determinato a norma del codice di procedura civile. Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per pagamento di somme e per liquidazione di danni. Il comma 3 dell'articolo 5 citato stabilisce che, nelle cause davanti agli organi di giustizia, per la liquidazione a carico: del cliente si deve considerare l'interesse sostanziale che il cliente mira a perseguire; del soccombente, si deve considerare all'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. Per quanto concerne le controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso; tali utili o profitti, secondo le novelle in esame, si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara.
L'articolo 3 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività penale (Capo III del decreto n. 55). In analogia a quanto previsto per l'attività civile, la modifica all'articolo 12 del decreto n. 55 - oltre alla più volte menzionata soppressione della locuzione "di regola"- prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento.
Si prevede inoltre che: per indagini difensive particolarmente complesse e urgenti i compensi siano aumentati del 20 per cento (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto n. 55); per quanto concerne i procedimenti presso il Tribunale per i minorenni, nella determinazione dei compensi si utilizzano i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15 (nuovo comma 3-*ter*). Se per la materia penale è prevista una tabella unica (con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio), per il processo minorile la relazione illustrativa rileva che l'utilizzo esclusivo dei parametri applicabili al tribunale in composizione collegiale, proposto dal CNF, "avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo".

L'articolo 4 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività stragiudiziale (Capo IV del decreto n. 55). L'articolo 18 del decreto n. 55 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. La modifica in esame specifica che i compensi siano liquidati per ciascuna parte o fase autonoma che compone l'affare. In analogia a quanto previsto per l'attività civile e penale, la modifica all'articolo 19 del decreto n. 55 prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Si prevede, modificando l'articolo 20, che il compenso - per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita - sia aumentato del 30 per cento per le fasi di attivazione e di negoziazione in caso di accordo tra le parti; resta fermo il compenso per la fase di conciliazione. Viene inoltre integralmente sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli affari di valore superiore a 520.000 euro (articolo 22 del decreto n. 55); la nuova formulazione prevede che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare (da un massimo del 3 per cento ad un minimo dello 0,25 per cento), secondo quanto stabilito dalla tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto (ove si opera anche al fine di prevedere le percentuali applicabili alle prestazioni di assistenza stragiudiziale per affari di valore superiore a 520.000 euro). Si propone poi di inserire un nuovo articolo 22-*bis* il quale prevede che, nel caso di pattuizione di compensi a tempo, si tenga conto di un parametro indicativo che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.
L'articolo 5 prevede che le tabelle allegate al decreto n. 55 del 2014 siano sostituite integralmente dalle tabelle allegate allo schema di decreto, dove una nuova tabella n. 20-*bis* è dedicata alle attività relative all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. È stata anche modificata l'articolazione delle fasi relative ai procedimenti innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, esposta dalle tabelle n. 21 e n. 22: se il testo vigente indica un unico parametro per la fase cautelare, lo schema di decreto propone un doppio ordine di parametri, riferiti, rispettivamente, alla fase cautelare monocratica e a quella collegiale. I valori riferiti alla fase cautelare monocratica risultano essere la metà (salvo arrotondamento) di quelli proposti per la fase cautelare collegiale.
Riguardo ai valori riportati nelle tabelle, si prevede un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5 per cento (salvo arrotondamenti), ad eccezione delle variazioni, più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono in particolare proposti incrementi (di circa il 26 per cento, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR. Si segnala che la diminuzione dei valori dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al Consiglio di Stato. Infine, l'articolo 6 reca la disposizione transitoria, disponendo che le modifiche al regolamento si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'articolo 7 individua la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(810) *MOLLAME e altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*
(918) *TARICCO e altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*
(933) *BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo)
Il relatore LOMUTI (*M5S*) dichiara che lanuova richiesta di parere, pervenuta dalla 9a Commissione in ordine ai disegni di legge nn. 810, 918 e 933 in materia di tartufi, non attiene alle disposizioni recante sanzioni. Tutti gli emendamenti del relatore, oggetto della nuova richiesta, sono infatti o di tipo

ordinamentale (3.1000 e 4.1000, sui Ministeri coinvolti), o di tipo amministrativo (4.101, sul tavolo tecnico di settore e la sua composizione), o pianificatorio (5.100). Anche gli emendamenti 7.100 e 14.100, attinenti a materia codicistica, in realtà sono di tipo non sanzionatorio: il primo sopprime l'inclusione della raccolta del tartufo a fini turistico-ricreativo nelle attività connesse agricole, mentre il secondo ascrive l'obbligo di tesserino all'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta solo se esercita l'attività di vendita: anche in questo caso, quindi, vi è luogo a deliberare, in quanto il parere su emendamenti della Commissione giustizia si limita ai testi recanti sanzioni penali o amministrative. Non si rinviene quindi nulla da osservare.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione unanime conviene sulla proposta del Relatore, che non rinviene elementi ostativi all'ulteriore corso degli emendamenti trasmessi.
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.
Il relatore LOMUTI (*M5S*) avanza lo schema di parere favorevole con osservazione pubblicato in allegato.
Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede tuttavia chiarimenti in merito alla osservazione: è perplesso sulla possibilità che si proceda ad una stabilizzazione indiscriminata dei precari, anche in relazione al costo che l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può comportare.
La sottosegretaria MACINA spiega trattarsi di personale in iscadenza, con una platea di applicabilità ben delimitata.
La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) affaccia l'ipotesi che, in luogo del parere, la doglianza possa essere recepita da un emendamento a firma di tutti i commissari, da depositare nella Commissione di merito.
Il senatore MIRABELLI (*PD*) si dice d'accordo con il parere e con la relativa osservazione, ritenendo doveroso che il Parlamento dia un indirizzo al Governo per la soluzione del problema dei giovani precari: essi recentemente hanno anche manifestato, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica il problema del loro contratto in scadenza.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, con l'astensione dichiarata dal senatore Balboni, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere predisposto dal Relatore.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, considerato che per quanto riguarda l'amministrazione giudiziaria si ravvisa l'esigenza di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, in particolar modo per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, valorizzando la professionalità acquisita degli operatori giudiziari assunti tramite procedura selettiva con rapporto di lavoro a tempo determinato;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
a valutare l'opportunità di assumere a tempo indeterminato quegli operatori giudiziari: a) che risultino in servizio, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; b) che siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive espletate dall'amministrazione giudiziaria; c) che abbiano acquisito una notevole professionalità, in un adeguato periodo temporale, nell'espletamento di mansioni a supporto dell'attività giudiziaria.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (*PD*) propone di ribadire, per l'Assemblea, il seguente parere sul testo, già espresso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziate per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V, 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche

in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, sono emerse alcune criticità, anche di carattere finanziario, sui profili applicativi delle disposizioni che prevedono il conferimento delle intercettazioni all'archivio riservato delle procure, che sembrerebbero comportare l'incremento delle esigenze di personale. Su tali aspetti problematici, ritiene necessario avere rassicurazioni dal Governo.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che il Governo ha già messo a disposizione della Commissione una nota integrativa dei dati contenuti nella relazione tecnica, recante informazioni di dettaglio sugli stanziamenti interessati presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, nonché i necessari chiarimenti sui profili strutturali e organizzativi connessi al provvedimento in titolo, tali da non determinare aggravi di spesa.

Il presidente PESCO fa presente che nel parere, peraltro già espresso alla Commissione di merito, si dà conto ampiamente delle informazioni integrative e delle rassicurazioni fornite dal Governo sulla adeguatezza delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative necessarie all'attuazione del provvedimento.

Aggiunge che eventuali miglioramenti al testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, potranno essere considerati in sede di valutazione degli emendamenti.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire l'esigenza di un supplemento istruttorio sugli elementi critici da ultimo emersi, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che nell'ultima seduta è stato accantonato l'esame dell'emendamento 2.13.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari della proposta

risulta ancora in corso, anche in vista della possibile presentazione di una riformulazione dell'emendamento presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario valutare - anche attraverso apposita relazione tecnica - gli identici emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che introducono un'ulteriore finalizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica istituito dall'articolo 9. In particolare, occorre acquisire elementi circa la quantificazione degli oneri connessi alla nuova finalizzazione e circa l'adeguatezza della copertura rappresentata dalle risorse del Fondo. In riferimento alle proposte 18.0.6 e alle analoghe 18.0.7 e 18.0.8, che introducono una delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione agli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, rappresenta che, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica, l'avviso del Governo non può che essere contrario. Con riguardo alle proposte 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8, si dichiara d'accordo con la valutazione del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sulla posizione del Governo in merito agli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che non sembrano in realtà presentare criticità di natura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che, considerato che le proposte in questione ampliano le competenze del Fondo istituito con il provvedimento in titolo, risulta necessario verificare, mediante una specifica relazione tecnica, l'adeguatezza della dotazione finanziaria prevista e la sostenibilità delle ulteriori funzioni attribuite.

Il presidente PESCO (*M5S*) dopo aver fornito ragguagli al senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sulla consistenza del Fondo quale è desumibile dalla relazione tecnica relativa al testo, osserva che la Commissione conserva comunque la possibilità di rivedere il parere, qualora debba pervenire, nel frattempo, la relazione tecnica sulle proposte emendative in discussione.

Formula quindi, alla luce indicazioni emerse dal dibattito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6. Sugli emendamenti 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla previsione che, sugli schemi di decreto legislativo, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) nel reputare insoddisfacenti le motivazioni fornite dal Governo, che non giustificano la prospettata valutazione negativa sugli emendamenti segnalati, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di valutare, in particolare, le conseguenze per la finanza pubblica degli articoli 3 (istitutivo del piano nazionale della filiera del tartufo), 4 (recante l'istituzione del tavolo tecnico del settore del tartufo), 5 (sulla tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo), 7, comma 7 (ove si prevede l'equiparazione delle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi alle attività agricole connesse), 11 (disciplina della cerca e raccolta del tartufo), 13 (abilitazione alla raccolta dei tartufi), 20 (in tema di controlli) e 22 (recante disposizioni finanziarie e istituzione della tassa di concessione regionale).

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1084) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza, asserita nella relazione tecnica, di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di cooperazione di cui all'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo, con riguardo alle lettere b.), d.), e.), f.), g.), h.) e i.). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1085) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede chiarimenti sui criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, quantificate - nella relazione tecnica - in base al costo unitario di un volo di andata e ritorno per la Corea pari a euro 552. Chiede quindi conferma di quanto asserito nella relazione tecnica in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, con particolare riguardo all'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti, di cui al relativo paragrafo 3, lettere b), d), e) ed f). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di dare riscontro ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(727) ***Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il rappresentate del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione di essersi attivato presso il Governo affinché fornisca i dovuti elementi istruttori sui provvedimenti inseriti già da tempo all'ordine del giorno, con particolare riguardo ai disegni di legge in materia sanitaria.

Comunica inoltre che, su designazione della Presidenza del Senato, parteciperà alla Conferenza sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* in ambito economico dell'Unione europea, programmate a Bruxelles i prossimi 18 e 19 febbraio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 febbraio, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 345 (ant.) del 04/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
345ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 novembre e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.27 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, osserva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede poi la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Segnala inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Occorre altresì valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto

legislativo n. 159 del 2015.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Chiede, infine, conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 3).
Sui subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2) e 1.0.100/13 formula un avviso contrario, per profili di onerosità segnalati peraltro dall'Agenzia delle entrate.
Esprime altresì un avviso contrario sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), per inidoneità della copertura posta a valere su un fondo privo della necessaria disponibilità.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) interviene sui subemendamenti all'emendamento 1.0.100, segnalando come tali proposte siano finalizzate a rimediare ad un *vulnus* di giustizia tributaria, evitando che i termini dell'accertamento si confondano con quelli della notifica della cartelle esattoriali, così risolvendo anche problemi di equità.

Il vice ministro MISIANI osserva come, in base alla normativa vigente, l'Agenzia delle entrate sia tenuta a notificare entro il 2021 tutte le cartelle esattoriali collegate alle procedure di accertamento destinate a scadere nel medesimo anno.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), dopo aver illustrato la portata normativa del subemendamento 1.0.100/12 (testo 2), osserva come le proposte in esame consentano all'Agenzia delle entrate di procedere alle notifiche entro due anni.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Conzatti e dal senatore Dell'Olio, ricordando come la finalità dei subemendamenti consista nel posticipare il termine finale di notifica delle cartelle esattoriali, senza per questo intervenire sull'accertamento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) invita a considerare, anche attraverso possibili riformulazioni, la modifica della normativa di legge, in modo da risolvere le criticità operative evidenziate dall'Agenzia delle entrate.

Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare l'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.0.100 riguardanti la notifica delle cartelle esattoriali.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di accantonare anche l'esame del subemendamento 1.0.100/16.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento di tutti i subemendamenti segnalati riferiti all'emendamento governativo 1.0.100.

Il vice ministro MISIANI rappresenta poi come non sia ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta al Ministero del lavoro sulle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere accantonate tali proposte emendative.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 3.1 (testo 2) per inidoneità della proposta di relazione tecnica e, altresì, un avviso contrario sull'emendamento 3.0.17 (testo 2) per assenza di relazione tecnica.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di tenere sospeso l'esame dell'emendamento 3.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.17 (testo 2).
Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.27 (testo 3).
L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2) e 3.1 (testo 2).".

La proposta di parere, posta in votazione, viene approvata.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1458) ***ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il vice ministro MISAINI consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a***

Kabul il 19 aprile 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 275.220 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 285.620 a decorrere dall'anno 2021. Al riguardo, considerato che l'esame è in prima lettura e non è lontana la conclusione dell'esercizio finanziario, occorre valutare lo slittamento della decorrenza degli oneri del provvedimento in esame all'anno 2021, con riferimento al prossimo bilancio triennale 2021 - 2023. Occorre valutare altresì di distinguere le spese di missione dalle altre, al fine di configurare i relativi oneri, conformemente alla prassi, come previsioni di spesa. Osserva inoltre, con riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che la relazione tecnica quantifica l'onere ipotizzando una frequenza triennale delle riunioni della Commissione e che la prima riunione si svolgerà nella capitale dell'Afghanistan, mentre il medesimo articolo 19 non specifica la cadenza temporale delle riunioni, limitandosi a indicare che si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. Su tale punto appare necessario avere conferma dal Governo che verranno concordate modalità e frequenza delle riunioni della Commissione Mista conformi a quelle ipotizzate nella relazione tecnica per la quantificazione dell'onere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1223) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 166.779 euro a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo, considerato che l'esame è in prima lettura e non è lontana la conclusione dell'esercizio finanziario, occorre valutare lo slittamento della decorrenza degli oneri del provvedimento in esame all'anno 2021, con riferimento al prossimo bilancio triennale 2021-2023. Occorre valutare, altresì, trattandosi di spese di missione per lo scambio di esperti e di personale, di configurare i relativi oneri, conformemente alla prassi, come previsioni di spesa. Osserva inoltre che l'articolo 8 dell'Accordo prevede riunioni dei rappresentanti delle Autorità competenti, ove necessario, mentre la relazione tecnica ipotizza due riunioni l'anno una in Italia ed una in Ecuador. Al riguardo, chiede conferma dal Governo che la quantificazione proposta in relazione tecnica risponde a criteri prudenziali. Per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, primo periodo, dell'Accordo, che pone le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza a carico della parte richiesta, risulta opportuno acquisire conferma da parte del Governo che a tale attività ordinaria di assistenza si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che esso è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.
Allo schema di decreto è allegata una relazione tecnica, positivamente verificata, da cui risulta che il provvedimento non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto esso è finalizzato all'evoluzione della metodologia di stima dei costi *standard* funzionali all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard relativi al Servizio smaltimento rifiuti. Secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, per ogni comune le risultanze dei fabbisogni *standard* approvate con la nuova metodologia verranno utilizzate per valutare la congruità dei Piani Economici Finanziari del servizio rifiuti, ai sensi dell'articolo l, comma 653, della legge n. 147 del 2013. Quest'ultima disposizione stabilisce che, a decorrere dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.
Rammenta altresì che il richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010 è assistito da una generale clausola di neutralità. Al riguardo, tenuto conto del carattere eminentemente tecnico dello schema di decreto, non formula osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che lo schema medesimo non sia di per sé suscettibile di determinare effetti diretti per la finanza pubblica e che sia comunque rispettata la clausola generale di neutralità di cui al citato decreto legislativo n. 216 del 2010, in base al quale è adottato il provvedimento in esame. In proposito, appare utile una conferma.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) invita a riprendere l'esame dei disegni di legge n. 810 e connessi in materia di coltivazione dei tartufi, all'esame della 9ª Commissione permanente, sollecitando altresì il Governo a fornire la relazione tecnica chiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 11 febbraio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, mercoledì 4 novembre 2020, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

(1223) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

(1658) ***VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore MANCA (*PD*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) ***Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.
In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere".
Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.
Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.
Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.
Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.
Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come le proposte emendative presentante dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente PESCO concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1.
Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere".
Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1.
L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ***ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) ***NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento.
Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri***

disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni.
Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantische - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale , richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.
Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto

rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (n. 226)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (n. 227)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).
Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.
Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.
Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.
In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituiti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1277) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire conferma del fatto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo si tenga in Tunisia, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica, il che sarebbe conforme alla modulazione annuale degli oneri configurata dall'articolo 3 del disegno di legge. Sempre in relazione al medesimo articolo 3, appare opportuno configurare gli oneri come previsione di spesa e aggiornare la decorrenza degli oneri stessi e della relativa copertura al triennio 2021-2023.
Infine, con riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, in materia fiscale e doganale, si richiedono elementi istruttori adeguati a garantire l'assenza di effetti negativi per il gettito tributario dello Stato italiano.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria, recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art.3 (*Copertura finanziaria*)1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(986) ***Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1278) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento, al bilancio triennale 2021-2023.
Occorre valutare altresì l'esigenza, al comma 1 del suddetto articolo 3, di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo, rispetto ai quali le tabelle inserite nella relazione tecnica sembrano configurare, in tutto o in parte, oneri non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.
Con specifico riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, chiede di chiarire, ai fini della decorrenza e della modulazione temporale degli oneri, quando e dove sarà convocata la prima riunione, nel presupposto che, di regola, si terrà una riunione all'anno.

Il vice ministro MISIANI consegna alla Commissione una nota recante riscontro ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal

Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1954) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma, con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) formula, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli incentivi previsti all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 6-*ter*", lettera *d)*, e dal sostegno e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. Al riguardo, occorre valutare quindi l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il vice ministro MISIANI conferma, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'applicazione della fattispecie concernente i cosiddetti "provvedimenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente relatore PESCO (*M5S*), alla luce del riscontro dato dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.2, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta in questione attiene alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari; esso risulta in parte analogo all'emendamento 1.0.1 sul quale questa Commissione ha espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 3 novembre. Al riguardo, appare necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo all'emendamento in esame, ritiene necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica la quale assicuri che la prevista attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla modifica del regolamento delle Commissioni uniche nazionali, rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala infine l'esigenza di riformulare il comma 3 nella seguente versione: "dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il PRESIDENTE, al fine di consentire l'approfondimento degli elementi forniti dal Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) ***Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) ricorda che, nella seduta del 12 gennaio, è stato accantonato l'esame dell'emendamento 5.1, segnalato dal Governo, volto ad assicurare adeguati spazi, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, di temi connessi alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'esigenza, prima di concludere l'esame, di effettuare le opportune verifiche presso la Commissione in sede referente, anche in relazione al disegno di legge congiunto al provvedimento in titolo, da cui potrebbero emergere elementi rilevanti per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire le verifiche richieste, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) ***DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi lo scorso 8 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte

1.2, 1.3 e 1.4 che estendono l'esonero da responsabilità del professionista per la scadenza dei termini relativi anche a settori diversi dalla pubblica amministrazione.
Occorre valutare, poi, gli effetti della proposta 1.7 che elimina l'obbligo degli adempimenti il giorno successivo a quello del termine del periodo di sospensione per far decorrere da tale giorno i termini sospesi.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.11, che disciplina la sospensione dei termini tributari, previdenziali e assistenziali, nonché di quelli processuali, nel caso di contagio o quarantena da Covid-19 del professionista.
Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10, che intervengono sull'ambito applicativo del provvedimento, con particolare riguardo all'ampiezza della nozione di "infortunio".
Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 3.3 e 3.5, in ordine alla possibile estensione della portata operativa del provvedimento.
Devono altresì valutarsi, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.2 e 6.3, volte ad ampliare, da punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione delle misure.
Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 7.0.4, con particolare riguardo alla sua applicazione "ad ogni effetto di legge".
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.1, recante un'articolata disciplina speciale della sospensione dei termini per eventi correlati alla pandemia da Covid-19.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi in data 8 gennaio 2021.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) ***NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra l'ulteriore emendamento 3.1 (testo 3), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria, in quanto, oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare le risposte sui quesiti posti dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di ricevere elementi istruttori dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, recante la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, che occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.
Sull'articolo 9, in tema di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e rassicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.
Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, atteso che la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si valuti l'opportunità di una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.

In relazione all'articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente: atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.
In merito all'articolo 34, in tema di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi, andrebbero valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle forze armate o alle forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti incidono sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto riguarda gli articoli 33, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, e 35, in tema di trattamento pensionistico, si conviene in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS derivante dall'emersione contributiva del settore

dilettantistico, preso atto che viene fornito - conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale - il quadro decennale degli effetti delle misure, determinati individuando, a livello metodologico, tre gruppi di assicurati. Ai fini della corretta quantificazione degli effetti finanziari, si richiedono tuttavia ulteriori elementi informativi circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati: al riguardo, si rinvia specificamente agli ampi rilievi contenuti nel dossier dei Servizi del bilancio.
In relazione all'articolo 36, recante disposizioni sul trattamento tributario del lavoro sportivo, con riguardo al comma 1, rappresenta la necessità - alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata - di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.
Sul comma 3 del medesimo articolo, in tema di assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, atteso che la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari, si chiede di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari - previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore - applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.
Con riguardo all'articolo 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria.
In merito all'articolo 39, in tema di Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziate rispetto alle molteplici finalità previste. Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.
In relazione all'articolo 42, sull'assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6, ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici; atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche.
Per quanto concerne gli articoli 43, 44 e 45, che provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che solo per la Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi "Fiamme oro" e "Fiamme rosse". Inoltre, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *c)*, della legge di contabilità, ossia di adeguamento al fabbisogno, andrebbero offerte rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici, come ad esempio riguardo alle attrezzature. Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe data conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria,

della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con riguardo agli articoli 47 e 48, recanti l'istituzione di Gruppi paralimpici sportivi della Difesa e delle Fiamme Gialle, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere "compressi" per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola. Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aereonautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione "paralimpica Fiamme Gialle".
Con specifico riguardo agli articoli 46 e 49, concernenti le spese di funzionamento degli istituendi gruppi sportivi, rispettivamente, dei corpi civili e di quelli militari, in relazione alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata. Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.
In relazione all'articolo 51, recante norme transitorie, con specifico riferimento alla lettera *b)* del comma 2, che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, occorre chiarire, al fine di escludere effetti di minor gettito, se possono escludersi oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto.
Per ulteriori chiarimenti, rinvia al dossier n. 186 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (n. 227)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sull'atto in titolo, attenda le valutazioni delle Commissioni riunite istruzione e lavori pubblici, confermando altresì l'opportunità di predisporre un testo a fronte tra le disposizioni vigenti e le modifiche che il Governo intende apportare.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Faggi, evidenziando la necessità di approfondimenti istruttori per tutti gli atti del Governo all'esame della

Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta necessari a proseguire l'esame del provvedimento.

Dopo alcuni ragguagli forniti dal vice ministro MISIANI sullo stato della documentazione istruttoria, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame, anche al fine di consentire le opportune interlocuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020
13ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9a Commissione:

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : parere favorevole;
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*** : parere favorevole;
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : parere favorevole.

1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

alla 6ª Commissione:

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente*** : rinvio dell'espressione del parere

alla 9ª Commissione:

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : rinvio dell'espressione del parere

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 8,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168) : osservazioni favorevoli con rilievi

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169) : osservazioni favorevoli con rilievi

alla 9ª Commissione:

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : parere favorevole

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.6. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 173 (ant.) del 21/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
173ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAUTONE (*M5S*) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali recano disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
L'A.S. n. 810 demanda ad un decreto ministeriale la predisposizione dell'elenco e l'individuazione delle caratteristiche dei generi e delle specie di tartufo destinati al consumo da freschi. L'A.S. n. 918 reca l'elenco di generi e specie di tartufo destinati al consumo da freschi, le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato 1. Analogamente, l'A.S. n. 933 reca un elenco di generi e specie che possono essere raccolte e destinate al consumo, demandando tuttavia ad un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche dei tartufi ivi menzionati.
I disegni di legge in oggetto disciplinano le attività di ricerca e raccolta, disponendo altresì in merito alle tartufaie naturali controllate e a quelle coltivate. Essi stabiliscono, inoltre, i requisiti per ottenere l'abilitazione all'attività di ricerca (o "cerca", secondo la dicitura adottata dall'A.S. n. 933) e di raccolta e recano disposizioni sui calendari di raccolta.
L'A.S. n. 918 prevede specifiche norme sulle caratteristiche dei tartufi freschi e conservati posti in vendita. Esso stabilisce, tra l'altro, che ai tartufi destinati all'alimentazione umana si applichino le norme, dell'Unione europea e nazionali, concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale. L'A.S. n. 933 dispone in ordine alla vendita dei tartufi, alla predisposizione di un piano nazionale di filiera e all'istituzione di un tavolo tecnico del settore. Il medesimo disegno di legge prevede esplicitamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in

materia di rintracciabilità. Esso reca, inoltre, disposizioni concernenti le piante micorrizate con tartufo.
I disegni di legge nn. 918 e 933 prevedono, inoltre, che i prodotti contenenti tartufo debbano sempre indicare, tra l'altro, la specie utilizzata con il nome latino.
I tre disegni di legge in esame recano, poi, la disciplina relativa ai controlli e alle sanzioni applicabili. In particolare, essi affidano i controlli sulla commercializzazione dei tartufi all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Ispettorato che costituisce un Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e alle aziende sanitarie locali. In aggiunta, l'A.S. n. 933 menziona, quali organi di controllo, le autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625 (concernente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari).
Il relatore segnala, infine, che la Commissione agricoltura ha adottato un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE
(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale
(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri - Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
(Doc. XXII, n. 14) IANNONE - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania
(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che all'istituenda Commissione dovrebbe essere affidato, anzitutto, il compito di verificare: lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale; le dinamiche delle spese regionali, anche con riguardo alle carenze relative ai SerT e ai DSM; le attività concernenti la pandemia, la *post* pandemia e le nuove eventuali epidemie.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione del sistema sanitario italiano, si sofferma sui tagli di spesa decisi nel periodo 2010-2019, evidenziando che essi hanno comportato un notevole definanziamento del settore. Rileva che attualmente, a causa dell'emergenza Covid, sono state accantonate le attività di cura e prevenzione riguardo a molte altre patologie, proprio perché il sistema sanitario non è stato in grado di farvi fronte con le risorse a disposizione.

E' dell'avviso che l'istituenda Commissione di inchiesta debba, tra l'altro, dare un contributo al superamento degli sprechi nel settore sanitario, nonché verificare: lo stato di realizzazione delle reti di assistenza territoriale e domiciliare; la qualificazione dell'assistenza ospedaliera; la formazione continua dei professionisti sanitari; i livelli di sicurezza, affidabilità e riqualificazione delle strutture.

Rimarca che la predetta Commissione non potrà inoltre esimersi dall'occuparsi della qualità delle prestazioni mediche, che dipendono da molti fattori organizzativi e scientifici. A tale ultimo riguardo, esprime il convincimento che la pratica clinica debba essere urgentemente migliorata attraverso lo strumento della ricerca clinica, considerato che l'entrata nello scenario clinico della genetica sta radicalmente modificando la storia di diverse gravi malattie.

Conclude auspicando che, in sede di inchiesta parlamentare, si svolgano approfondimenti anche nel settore della ricerca medica e scientifica, nella quale, in termini comparativi, l'Italia investe troppo poco.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede di sapere se, ad avviso dei rappresentanti dei Gruppi, gli interventi sin qui svolti possono essere reputati esaustivi ai fini della successiva individuazione del testo di riferimento.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola i senatori ZAFFINI (*FdI*), Paola BINETTI (*FIBP-UDC*), Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) e Paola BOLDRINI (*PD*).

La PRESIDENTE avverte che il seguito della trattazione avrà luogo nel corso della prossima settimana, con le modalità che saranno definite durante l'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) premette che la proroga dello stato di emergenza ha sempre suscitato le critiche della sua parte politica. Dà atto che la recrudescenza epidemica oggi ne giustifica di più la decisione, ma non modifica le responsabilità sui ritardi e sulla mancata *governance* nella gestione dell'emergenza in capo allo Stato.

Osserva che il documento del Ministero che viene chiamato "cassetta degli attrezzi", pur essendo appezzabile, non è stato elevato al rango di piano antipandemico con le risorse necessarie per l'attuazione, ritenendosi più opportuno continuare a delegare ad altri compiti che sono previsti costituzionalmente e per legge generale ordinamentale in capo al Governo. Ricorda che l'Italia, a differenza di altri Paesi, non ha un sistema nazionale di sorveglianza attiva, indispensabile per tenere bassa la diffusione del *virus*, pre-condizione per garantire la tenuta del sistema economico escludendo chiusure totali in sicurezza sanitaria dei singoli e della collettività.

Ha l'impressione che maggioranza e Governo non abbiano imparato nulla dall'esperienza dei nove mesi trascorsi, oppure continuino a non voler far tesoro di tale esperienza, che serve ora al Paese e che servirà ancora più in futuro, posto che con *virus* di questo genere occorrerà convivere per lungo tempo e che, se tutto va bene, prima di raggiungere un livello di vaccinazione che possa scongiurare di essere 'sopraffatti' serviranno dai tre ai cinque anni, nei quali bisognerà combattere con le armi attualmente a

disposizione.
Ritiene che l'Italia dovrebbe propugnare, quale Paese cofondatore dell'Unione Europea, l'istituzione di un Centro unico europeo di approvvigionamento vaccini, a cominciare da quelli antinfluenzali, facendo funzionare meglio EMA e ECDC in parziale sostituzione dell'OMS, che a suo giudizio ha dimostrato di non essere né imparziale né efficiente.
Rileva che non v'è traccia, nell'articolato, né di una Centro di Osservazione e monitoraggio nazionale né di un Centro di preparazione e risposta rapida di prevenzione virologica: Centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, che pure la sua parte politica aveva proposto da maggio utilizzando il Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute quale sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo. Richiama in proposito lo schema di sintesi, che prevede una cabina di regia composta dal CCM, ISS e da una rappresentanza delle Regioni, in grado di dare in poche ore in caso di epidemie e più in generale di emergenza sanitaria stringenti indicazioni operative al Commissario Straordinario che, con la collaborazione della Protezione Civile per la sua peculiarità di pronto intervento capillare, nel volgere di 24 ore dovrebbe portare le soluzioni su tutto il territorio nazionale, vaccini antinfluenzali compresi (quale LEA per tutti gli italiani in adesione consapevole e non solo per le categorie a rischio). Soggiunge che il tutto dovrebbe essere completato con un vero potenziamento della capacità di tracciamento diagnostica e predittiva in emergenza, sia in punto di test molecolari che sierologici, nel quadro dei Livelli Essenziali di Assistenza in emergenza di prevenzione pandemica dovuti dallo Stato, impegnando adeguate risorse umane e strumentali secondo incidenza di oggettiva e soggettiva di rischio.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) fa rilevare, in primo luogo, che il provvedimento in esame e i correlati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri risultano di difficile interpretazione.

Dà atto che nell'attuale fase di recrudescenza della pandemia è necessario mantenere un atteggiamento molto cauto, ma rimarca che a fronte dei continui richiami alla responsabilità dei cittadini sarebbero necessarie anche assunzioni di responsabilità da parte del Governo. Segnala che l'incertezza sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi e sulle correlate prescrizioni sta mettendo in seria difficoltà interi comparti, mentre nulla è stato fatto per consentire la fruizione in sicurezza dei trasporti pubblici. A tale ultimo riguardo, si chiede perché non siano state stipulate convenzioni con gli operatori dei bus turistici, che allo stato sono privi di lavoro.

Considerato che l'emergenza epidemiologica è tutt'altro che finita, reputa necessario combattere una battaglia sia sul fronte sanitario che su quello economico, ma considera difficile conseguire una vittoria se il Governo, anziché introdurre le necessarie semplificazioni a beneficio dei settori produttivi, apporta con provvedimento di urgenza discutibili modificazioni al codice della strada.

Manifesta sconcerto per il rimpallo di responsabilità tra il commissario Arcuri e le regioni in merito alla questione cruciale del potenziamento dei reparti di terapia intensiva. Sottolinea, in particolare, che il Commissario appare in ritardo su tutte le attività di propria competenza, compresa la fornitura delle informazioni richieste dal Parlamento in ordine alle procedure di evidenza pubblica svolte dalla sua struttura.

Osserva che, nelle more del potenziamento delle terapie intensive e sub intensive, si sarebbe almeno dovuto provvedere a separare i percorsi dei malati Covid da quelli dei soggetti affetti da altre patologie e si interroga sul motivo per il quale non sia stata adottata una circolare ministeriale sul punto. Soggiunge, ancora riguardo alla problematica delle terapie intensive, che persiste la criticità legata alla carenza di medici specialisti in anestesia e rianimazione.

Ribadita la preoccupazione per la progressiva saturazione dei posti letto ospedalieri, passa a trattare delle tematiche connesse al telelavoro, esprimendo il convincimento che lo *smart working* non sia la panacea di tutti i mali, essendo impraticabile nei settori che richiedono la prestazione lavorativa in presenza e foriero di ritardi procedurali all'interno della Pubblica amministrazione e di gravi pregiudizi all'indotto economico che ruota intorno all'attività di quest'ultima.

Da ultimo, segnala che l'assenza di indicazioni chiare sta generando grande disorientamento nei

pazienti e negli stessi medici di medicina generale, ciò che rende altamente problematica anche la cura presso il proprio domicilio di chi non ha bisogno di ricovero ospedaliero. Ritiene, a tal proposito, che sarebbe necessario mettere a disposizione dell'utenza e degli operatori linee guida uniformi e chiarificatrici.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) osserva che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri potrebbero essere assimilati a dei farmaci, dei quali il Governo sta facendo uso massiccio fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica: si tratta però di farmaci privi di effetti terapeutici, preventivi o riabilitativi, che stanno creando una seria dipendenza in capo al Presidente del Consiglio dei ministri.

Fuor di metafora, rileva che il ritmo incalzante di produzione e pubblicazione dei decreti sta generando disorientamento nella cittadinanza, al punto che perfino gli organi di stampa stanno cambiando atteggiamento nei confronti dell'operato del Presidente del Consiglio dei ministri: si lasciano filtrare sempre più spesso retroscena su possibili rimpasti o verifiche di Governo e su correlate preoccupazioni ai massimi livelli istituzionali.

Sottolinea che la normativa emergenziale che si è venuta a stratificare risulta frammentaria e contraddittoria, nonché stucchevole per come comunicata al Paese, con enfasi continua sempre sugli stessi profili.

Rimarca che le strette sugli orari degli esercizi hanno gravi implicazioni sul piano economico, come si accorge chiunque si trovi a passeggiare nelle strade del centro di Roma, nelle quali sono sempre più frequenti i locali commerciali chiusi o addirittura in stato di dismissione.

Richiama l'attenzione sulla *querelle* concernente la competenza nell'adozione dei provvedimenti di chiusura delle aree cittadine a più forte rischio di assembramento, che ha visto contrapposti il Presidente del Coniglio e i sindaci e si è alfine conclusa con una circolare esplicativa del Ministero dell'interno, redatta peraltro in termini iper burocratici. Ritiene che il Paese sia stanco di questo modo di operare.

In conclusione, ricorda che tra i problemi principali tuttora irrisolti vi è quello dei malati affetti da patologie diverse dal Covid, che allo stato faticano perfino ad avere accesso alle terapie.

Non essendovi altre chieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato sul potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid (n. 569), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,05.

1.4.2.6.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 174 (pom.) del 27/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
174ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La relatrice IORI (*PD*) riferisce sulla proposta di direttiva in titolo, sottolineando che essa è volta a integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove sostanze - l'acrilonitrile e i composti del nichel - e riducendo i valori limite relativi al benzene.

Fa presente che, nella relazione illustrativa della proposta, si afferma che il cancro costituisce di gran lunga la prima causa di morte correlata al lavoro nell'UE, con il 52 per cento dei decessi professionali ascrivibili a tumori professionali. Pertanto, la proposta intende migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali) riducendone l'esposizione professionale alle tre citate sostanze cancerogene.
Ricorda che la direttiva 2004/37/CE stabilisce una serie di requisiti minimi generali volti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione, prevedendo misure di sostituzione del procedimento o dell'agente chimico, di utilizzo in sistema chiuso o di riduzione dell'esposizione al livello minimo consentito dalla tecnica. L'allegato III della stessa direttiva fissa valori limite di esposizione professionale (OEL), sulla base delle informazioni disponibili, in relazione a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò sia possibile. Segnala che, alla luce delle ultime informazioni disponibili, derivanti anche dai pareri del Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure dai pareri del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), risulta confermata la necessità di integrare l'allegato III con OEL nuovi o riveduti per le tre sostanze cancerogene menzionate.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rileva anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva 2004/37/CE oggetto di modifica, ovvero l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (corrispondente all'*ex* articolo 137 del Trattato CE), in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori" e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. L'articolo 153 stabilisce inoltre che tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, osserva che, poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono sostanzialmente simili in tutta l'UE, appare argomentabile che all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.
In proposito, segnala che i dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per gli agenti cancerogeni. Alcuni Stati membri hanno già fissato valori limite vincolanti su un livello equivalente o inferiore al valore raccomandato dal CCSS. Vi sono però anche molti casi in cui gli Stati membri non hanno valori limite per questi agenti cancerogeni e, in altri casi, i valori limite nazionali differiscono considerevolmente tra loro, con conseguenti livelli diversi di protezione. In tali circostanze le condizioni minime per la protezione della salute dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione a tali agenti cancerogeni non possono essere garantite per tutti i lavoratori dell'UE in tutti gli Stati membri mediante provvedimenti adottati individualmente a livello nazionale.
Inoltre, livelli divergenti di protezione potrebbero inoltre incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. In ogni caso, l'esistenza di prescrizioni divergenti in materia di lavoro influisce sulla concorrenza poiché ne derivano costi diversi per gli operatori. Tale effetto distorsivo nel mercato unico può essere ridotto mediante la definizione di prescrizioni minime a livello dell'UE.
Peraltro, sul piano giuridico, invita a considerare che solo mediante un atto dell'Unione è possibile modificare una direttiva europea.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, rileva che la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, i valori limite proposti sono stati determinati dopo approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi) e dopo aver preso in considerazione i fattori di fattibilità socioeconomica.
Soggiunge che, a norma dell'articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, le disposizioni europee adottate non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure maggiormente restrittive, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori.
Fa inoltre notare che la direttiva prevede un lasso di tempo idoneo per il suo recepimento negli Stati membri, pari a due anni dalla sua entrata in vigore, con una efficacia relativa ai valori limite del benzene e all'acrilonitrile fissata gradualmente a partire da 2 e poi da 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, e relativa ai composti del nichel fissata a partire dal 2025.
Dà atto che il Governo ha trasmesso alle Camere la nota illustrativa prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali. In particolare, secondo il Governo, la riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni sul posto del lavoro, mediante la fissazione di valori limite a livello dell'UE, contribuisce efficacemente alla prevenzione dei casi, migliorando la protezione dei lavoratori e aumentando la qualità e la produttività della vita lavorativa, e contribuisce a migliorare la produttività delle imprese e la parità di condizioni di concorrenza tra loro nel mercato interno europeo.
In base alla predetta nota, per quanto riguarda gli oneri per le imprese, la proposta non impone

obblighi amministrativi aggiuntivi, ma potrebbe comportare costi. Tuttavia, secondo il Governo, le aziende che utilizzano l'acrilonitrile sono di grandi dimensioni, mentre gli investimenti da parte delle PMI che si occupano di composti del nichel e di benzene rappresentano una piccola parte del loro fatturato e solo un esiguo numero di PMI potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta. Inoltre, a tale riguardo la proposta prevede periodi transitori, per favorire un adeguamento graduale ai nuovi limiti.
La relatrice rimarca, infine, che occorre tenere conto del parere favorevole già espresso, sui profili di propria competenza, dalla 11ª Commissione: in esso si dà atto che la proposta in esame potrebbe comportare costi più elevati per le imprese, ma si rileva al contempo che gli investimenti nelle misure di protezione consentiranno alle imprese di evitare i costi relativi all'assenza del personale e alla riduzione della produttività che potrebbero essere altrimenti causati da problemi di salute.

La PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che sull'atto in esame è chiamata a pronunciarsi anche la 14a Commissione, chiede ai rappresentanti dei Gruppi se ravvisino la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che potrebbe essere utile integrare le conoscenze della Commissione su una tematica complessa come quella trattata dalla proposta di direttiva in esame, ma reputa che non sia imprescindibile lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), tenuto conto dei carichi di lavoro gravanti sulla Commissione, manifesta l'avviso che sia preferibile non avviare un ulteriore ciclo di audizioni.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), premesso che la proposta in esame appare, a prima lettura, condivisibile nel merito, reputa che si possa rinunciare allo svolgimento delle audizioni.

La relatrice IORI (*PD*) si associa alla posizione espressa dalla senatrice Boldrini.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE prende atto che la Commissione non ravvisa la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Non essendovi richieste d'intervento, la PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il relatore MAUTONE (*M5S*) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nell'annunciare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, si domanda se i problemi affrontati dai disegni di legge in esame siano tra quelli che, in questa fase politica, possono essere ritenuti meritevoli di trattazione in via prioritaria.

Si augura che nel prossimo futuro l'attività del Senato, ed in particolare della Commissione, possa essere dedicata a temi suscettibili di essere considerati davvero prioritari, come quelli attinenti alla tutela della salute.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), annunciato il voto favorevole della sua parte politica, fa propri le considerazioni e gli auspici della senatrice Binetti.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che a suo avviso ha individuato profili di oggettivo rilievo sanitario, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato lo schema di parere presentato dal relatore.

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice BOLDRINI (*PD*) sottolinea che la discussione svolta sul provvedimento in esame è stata molto approfondita ed ha fornito diverse indicazioni meritevoli di considerazione. Dà quindi lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che i dati parlino da soli e comprovino che il provvedimento in esame è incentrato tutto sulla possibilità di dare poteri speciali al Governo senza che questo abbia messo in campo tutte le misure che avrebbero potuto contenere la recrudescenza epidemica: è di tutta evidenza, a suo avviso, che serviva più concertazione e conseguenti decisioni in chiave di effettiva e leale collaborazione inter-istituzionale nell'intera filiera Stato Regioni Enti Locali. Ricorda che le forze di opposizione hanno rinnovato proposte come il tracciamento capillare con il coinvolgimento di Medicina Territoriale, medici di medicina generale, pediatri di famiglia e medici di continuità assistenziale, che possono essere supportati dalle USCA nella fase della recrudescenza epidemica. Questo anche per validarne il modello con diagnostica strumentale di primo livello (tra cui,

elettrocardiogramma ed ecografie polmonari) e interventi domiciliari e con l'impiego su larga scala delle nuove tecnologie, telemedicina *in primis*.
Soggiunge che, oltre al coinvolgimento proattivo dei medici di cure primarie, si sarebbero già potute integrare nella Rete altre strutture con sedi facilmente accessibili, quali le farmacie, nella logica di un'evoluzione "prototipale" della farmacia dei servizi. Richiama altresì la possibilità di valorizzazione formativa e professionale dei medici con esperienza da affiancare agli specializzandi, garantendo a chi ritarda la pensione o è disposto a rientrare dalla pensione volontariamente, purché non collocato a riposo da oltre un triennio, la salvaguardia dei diritti economici, giuridici e previdenziali acquisiti, con defiscalizzazioni del compenso.
Rimarca che si tratta di proposte precise, concrete, di immediata realizzazione, non di generiche osservazioni senz'altro suscettibili di apprezzamento, quali quelle che accompagnano la proposta di parere della relatrice, ma del tutto improduttive di effetti normo-procedimentali: occorre agire sulla Commissione di merito sì da intervenire sul piano normativo con poche semplici regole di riassetto della Rete e occorre altresì prescrivere la messa a disposizione, a cura del Commissario Straordinario, di tutte le risorse umane e strumentali necessarie in emergenza secondo incidenza del rischio pandemico, con un sistema di sorveglianza attiva nazionale a tutt'oggi mancante, oltre che dei DPI e dei vaccini (a cominciare da quelli antinfluenzali quali livelli essenziali di assistenza in emergenza).
Evidenzia che il Governo ha voluto e avuto i poteri straordinari previsti dallo stato di emergenza sanitaria e dalla sua reiterata proroga ed è stato l'unico a chiederli e ottenerli in Europa; poteri che, come a suo giudizio palesato dai risultati, a nulla sono serviti.
Ritiene che sarebbe stato meglio fare delle 'piccole cose' per le quali lo stato di emergenza non era richiesto: aumentare le corse dei treni, dei tram, degli autobus; prevedere turni scolastici scaglionati in modo da valorizzare la didattica a distanza e far sì che una singola classe andasse in Istituto una sola volta alla settimana, con i corollari in tema di diminuzione delle occasioni di contagio. Si sarebbero altresì potute studiare misure di conciliazione impiegando i percettori del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, della cassa integrazione e quanti altri beneficino di sussidi per attività accuditiva. Questo avrebbe potuto far sì che vi fosse da questa congiuntura una consapevolezza solidale *extra* familiare che avrebbe potuto trasformare la pandemia in un'opportunità di crescita anche etica e valoriale nel rafforzamento dei legami di comunità e di sussidiarietà.
Reputa inutile proseguire con esempi e suggestioni che non vengono neppure presi in considerazione e annuncia il voto contrario del suo Gruppo, pur nella consapevolezza che esso non avrà nessuna incidenza sulle decisioni né tantomeno farà aprire una riflessione propedeutica a un confronto.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva che l'emergenza epidemiologica non è solo una tragedia per il Paese ma è anche un'importante occasione per cambiare il sistema sanitario. Fa rilevare che la sua parte politica si è impegnata a fondo in questa direzione, ad esempio con proposte emendative alla legge di bilancio volte a riformare il sistema delle cure primarie, con la creazione di strutture a rete e con il ricorso alla telemedicina, ma non ha ricevuto supporto da parte delle forze politiche che ora si dolgono per l'assenza di dialogo. In termini più generali, stigmatizza l'atteggiamento dell'opposizione, che in questa fase sembra voler cavalcare a fini politici le tensioni sociali, mentre nel resto d'Europa anche chi non sostiene gli Esecutivi mantiene un atteggiamento responsabile e collaborativo.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) dà atto alla relatrice di aver colto gli spunti di riflessione scaturiti dal dibattito, specie per ciò che attiene alla necessità di tutelare anche la salute dei malati non Covid, tra i quali quelli oncologici o affetti da malattie croniche o rare. Invita a considerare che, del resto, la Commissione ha una competenza a 360 gradi sulla sanità e non settoriale, sulla sola emergenza epidemiologica.

In riferimento all'intervento della senatrice Castellone, rimarca che la telemedicina è tema da

molti anni costantemente trattato in sede parlamentare, ma mai realmente implementato.

Rileva che, mai come in questa fase, la democrazia ha bisogno di una corretta dialettica tra maggioranza ed opposizione, nella prospettiva di un armonico perseguimento del bene collettivo.

Sottolinea che le forze di opposizione, e probabilmente non soltanto esse, sono stanche dell'eccessivo ricorso allo strumento del D.P.C.M., che ha ormai assunto un connotato patologico. Annuncia, infine, che la sua parte politica, pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, esprimerà un voto contrario, col quale s'intende anche parlamentarizzare il malcontento popolare per l'operato del Governo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione conviene sulla proposta della PRESIDENTE di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla giornata di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n.1762.

La PRESIDENTE, in risposta ad una sollecitazione del senatore ZAFFINI (*FdI*), ricorda che si è programmato di riprendere la trattazione dei Documenti istitutivi di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale nella giornata di giovedì 29 ottobre, essendo in corso interlocuzioni informali del relatore Endrizzi con i rappresentanti dei Gruppi in ordine alle modalità di definizione del testo di riferimento.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, ferme restando le altre sedute già convocate, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di domani, per esaminare, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, il succitato disegno di legge n.1762.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 810-918-933

La 12a Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo;
considerato che i disegni di legge summenzionati sono volti a disciplinare la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo, anche con riferimento ai profili concernenti i controlli;
presto atto che la Commissione agricoltura ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione ai prefigurati decreti attuativi e tavoli tecnici, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute, atteso che la normativa in esame impatta anche su ambiti di natura sanitaria, quali l'igiene e sicurezza degli alimenti;

2) in sede di definizione degli ambiti applicativi della normativa, appare opportuno l'inserimento di un richiamo alla disciplina generale concernente l'igiene dei prodotti alimentari, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;

3) con specifico riguardo ai requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare, appare opportuno espungere dal testo ogni riferimento alla notifica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, in quanto tale disposizione riguarda la registrazione degli stabilimenti e sembra pertanto non pertinente;

4) in tema di controlli, appare opportuno, per la tutela della salute pubblica, prevedere espressamente che le verifiche delle competenti aziende sanitarie siano comprensive dell'accertamento della specie da parte degli esperti micologi delle aziende stesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 825/2004, dal momento che sussistono tipologie di tartufi non idonee per il consumo alimentare o tossiche, analogamente a quanto può verificarsi per i funghi epigei.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1970

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che il decreto-legge in conversione reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1) occorre assicurare che la recrudescenza della pandemia da Sars-Cov-2 non pregiudichi il diritto alle cure dei pazienti affetti da patologie diverse dal Covid-19, a partire da coloro che soffrono di malattie croniche, oncologiche e rare, né l'effettuazione delle attività di prevenzione e *screening*;

2) occorre che le modalità di presa in carico dei pazienti con sintomi di Covid-19, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, siano disciplinate da linee di indirizzo stabilite a livello nazionale d'intesa con le Regioni e le Province autonome, essendo allo stato ravvisabile una situazione di incertezza che può pregiudicare la celerità della sottoposizione ai test e l'efficacia della cura presso il proprio domicilio dei soggetti positivi che non richiedono ricovero ospedaliero.

1.4.2.7. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.7.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020
15ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.7.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 16 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
16ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : parere favorevole.

1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177 (ant.) del 01/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI
indi del Vice Presidente
Simone BOSSI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione sull'Atto n. 426 (L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi), svolto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in data 30 giugno 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso il 24 giugno.

Il presidente LICHERI (*M5S*), in assenza della relatrice senatrice Ginetti, presenta uno schema di parere favorevole, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), in materia di poteri speciali su settori strategici.
Ricorda, in particolare, che il decreto è stato predisposto in base al comma 1-*ter*, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inserito dal decreto-legge n. 148 del 2017 e modificato dal decreto-legge

n. 105 del 2019, che prevede l'emanazione di uno o più DPCM al fine di individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al medesimo decreto-legge, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, ovvero in infrastrutture e tecnologie critiche, approvvigionamenti critici, informazioni sensibili e libertà nell'informazione, in funzione della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, tra cui il possibile pregiudizio alla sicurezza delle reti.
Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto, composto di 15 articoli, ritiene che esso non presenti profili di criticità per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi, di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra i contenuti del testo unificato, adottato dalla Commissione di merito l'8 gennaio 2020, per i disegni di legge nn. 810, 918 e 933, recanti disposizioni in materia di tartufi, finalizzato al rinnovo del quadro normativo in materia di raccolta, ricerca, coltivazione e commercializzazione del tartufo, uno dei prodotti più pregiati della nostra agricoltura.
Ad oggi, la materia è disciplinata dalla legge n. 752 del 1985, che appare inadeguata per affrontare la domanda internazionale di tartufo, oltre ad essere inefficiente ai fini della tutela del patrimonio tartufigeno nazionale. La predisposizione di una nuova normativa che sostituisca la legge n. 752 del 1985 è quindi necessaria al fine di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli iter autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore efficienza.
Il disegno di legge consta di sei capi e ventisei articoli, tra cui i seguenti.
L'articolo 3 è dedicato al Piano nazionale della filiera del tartufo, finalizzato ad armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi della presente legge, e a individuare gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.
L'articolo 5 riguarda la tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo. In particolare, le regioni redigono i Piani regionali del tartufo, sulla base delle indicazioni del Piano nazionale.
L'articolo 6 definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, mentre altre specie (comma 4) non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2. Il comma 5 prevede l'accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il

controllo ufficiale dei prodotti.
L'articolo 7 stabilisce i diritti di proprietà sui tartufi ovvero il proprietario del fondo o il conduttore, colui che gode di diritti reali, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell'area in cui la raccolta è riservata.
L'articolo 8 definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica e l'articolo 9 definisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate di durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo, mentre l'articolo 10 sancisce la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà.
L'articolo 11 disciplina la cerca e la raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani.
L'articolo 12 definisce le norme generali di cerca e raccolta mentre l'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi per la quale il soggetto che vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare e l'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta.
L'articolo 16 definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Peraltro vengono fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, aspetto importante, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine.
L'articolo 17 definisce poi taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi mentre l'articolo 18 allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea, rinviando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte e commercializzate in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.
L'articolo 19 è relativo alla produzione e vendita delle piante micorrizate con tartufo. L'articolo 20 definisce gli organismi deputati ai controlli in funzione delle competenze nonché delle leggi regionali attualmente in vigore.
L'articolo 21 stabilisce le fattispecie sanzionatorie.
L'articolo 22 autorizza le regioni ad istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione a praticare la raccolta di tartufi.
L'articolo 23 riguarda l'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole, d'intesa con le regioni, di un marchio finalizzato a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera del tartufo.
L'articolo 24 introduce la clausola di mutuo riconoscimento mentre l'articolo 25 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine l'articolo 26 dispone l'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***
(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea***

per l'anno 2020
(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale sul disegno di legge, comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 9.22, 14.8 e 20.0.31, pubblicate in allegato al resoconto.

Il relatore PITTELLA (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO rinunciano agli interventi di replica.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 3, finalizzato a limitare la sovraesposizione acustica alla comunicazione commerciale e sottolinea che la materia non è attualmente disciplinata.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 4, volto al coinvolgimento dei territori nell'individuazione dei criteri per l'installazione delle infrastrutture necessarie alla banda ultra larga, al fine di coniugare il principio di precauzione con l'esigenza dell'avanzamento nell'innovazione tecnologica.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno n. 5, per la proroga di tre anni degli incentivi per gli impianti di biometano.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno n. 6, contro la pesca illegale e il bracconaggio ittico nelle acque interne del territorio nazionale.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) illustra gli ordini del giorno n. 7 e 8, relativi all'uso delle immagini di dominio pubblico e alla cosiddetta "libertà di panorama".

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 9, volto a rafforzare la resilienza degli enti creditizi, oggetto dell'articolo 11 del disegno di legge, con la valorizzazione dell'autonomia regionale e locale degli istituti di credito cooperativo.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*) illustra l'ordine del giorno n. 10, sulla carenza di fondamento scientifico di alcune esclusioni dall'elenco dei prodotti senza scopi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745, oggetto dell'articolo 15 del disegno di legge.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore PITTELLA (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, ritenendo doveroso che, nell'attuale crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, il Governo proceda a dare attuazione alle direttive europee e ai regolamenti compresi nel disegno di legge, tenendo nella dovuta considerazione l'eccezionale e gravosa situazione in cui si trova il tessuto economico e sociale del Paese.

La senatrice FEDELI (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.9 e li illustra. Aggiunge altresì la propria firma a tutti gli emendamenti del Gruppo PD.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, ritenendo necessario che, nel recepimento delle direttive, siano considerati gli oneri gravanti su cittadini ed imprese in conseguenza dell'adeguamento alla normativa europea.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, sottolineando l'importanza di idonee campagne informative per una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete.

La senatrice FEDELI (*PD*) illustra gli emendamenti 3.3 e 3.4.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) illustra gli emendamenti 3.6 e 3.9, quest'ultimo essendo finalizzato a limitare la sovraesposizione acustica alla comunicazione commerciale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra l'emendamento 3.7.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.7 e a tutti i restanti emendamenti a prima firma del senatore Lorefice.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.17 e ai restanti emendamenti a firma della senatrice Ginetti e li dà per illustrati.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 3.10 e 3.13, il primo mirante a garantire la tutela dei minori in Internet mediante sistemi di avvertenza acustica, il secondo tendente a garantire l'identificazione degli utenti dei servizi dei media sociali.

La senatrice FEDELI (*PD*) illustra l'emendamento 3.11, mirante a garantire la tutela dei minori da comunicazioni commerciali non corrette relative a prodotti alimentari.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.12.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 4 e finalizzati a migliorare le condizioni di accesso e connessione a Internet per favorirne la più ampia diffusione nella popolazione.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 4.14 e 4.35.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.22 sulle caratteristiche e i benefici della tecnologia *Low Power Wide Area* (LPWAN) per lo sviluppo dell'Internet delle cose.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra l'emendamento 4.38, finalizzato a evitare che chi compie ricerche di mercato a scopi scientifici possa contestualmente promuovere servizi o prodotti commerciali.

I senatori CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) e Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la loro firma

all'emendamento 4.38.

I restanti emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 5.5 e 5.6, sottolineando per quest'ultimo l'intento di escludere i terreni agricoli dall'installazione di impianti a fonte rinnovabile. Illustra altresì gli emendamenti 5.17, 5.28, 5.33, 5.46 e 5.50.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.59, sul fine vita dei pannelli fotovoltaici, a cui la senatrice MASINI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra l'emendamento 5.63, volto a salvaguardare l'ecosistema marino e costiero, gli emendamenti 5.66 e 5.80, sullo sviluppo dei biocarburanti avanzati, l'emendamento 5.71, nonché gli emendamenti 5.93 e 5.96, sulla dismissione della produzione di biocombustibili da colture alimentari.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 5.67, 5.68 e 5.74.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.75, volto a favorire la produzione di biocarburanti avanzati da biomassa da rifiuti e l'emendamento 5.77.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 5.81 e tutti i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.98 e 5.99.

I restanti emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.4.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.6, finalizzato allo sviluppo del comparto dell'aviazione leggera in Italia, alla stregua di quanto avviene in altri Paesi europei.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce la trasformazione dell'emendamento 6.6 in ordine del giorno.

I restanti emendamenti all'articolo 6 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,
considerato che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) è stato predisposto in base al comma 1-ter, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inserito dal decreto-legge n. 148 del 2017 e modificato dal decreto-legge n. 105 del 2019, che prevede l'emanazione di uno o più DPCM al fine di individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al medesimo decreto-legge, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, ovvero in infrastrutture e tecnologie critiche, approvvigionamenti critici, informazioni sensibili e libertà nell'informazione, in funzione della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, tra cui il possibile pregiudizio alla sicurezza delle reti;
ricordato che il regolamento (UE) 2019/452 ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri, per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa. In particolare, l'articolo 4, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, prevede che gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media;
valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1721

Art. 9

9.22 (testo 2)

Borgonzoni, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis*)* prevedere l'inclusione del diritto alla non remunerazione del singolo, fornendo al titolare del diritto d'autore la possibilità di agire in deroga da accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva".

Art. 14

14.8 (testo 2)

Cantù, Centinaio, Bergesio, Fregolent, Vallardi, Sbrana, Lunesu, Marin, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-*bis*) adottare, con l'obiettivo di sostenere un sistema integrato di categorizzazione del rischio, volto a garantire maggiore efficacia nell'esecuzione dei controlli ufficiali secondo un approccio *one health,* un sistema di valutazione degli operatori delle filiere agroalimentari, di seguito rating, su base volontaria, che assicuri alti livelli di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale**.** I criteri per la determinazione del rating soddisfano le seguenti condizioni:

1) assicurare il nesso comprovato tra l'origine e provenienza e la qualità dell'alimento anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra le proprietà nutritive e l'equilibrio del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

2) determinare le azioni di filiera necessarie al raggiungimento di livelli qualitativi elevati, anche in rapporto all'utilizzo di antimicrobici, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza nell'approvvigionamento;

3) rendere evidente al consumatore finale, attraverso l'impiego dell'etichetta, in base a criteri di tracciabilità e trasparenza, valorizzando tecnologie innovative, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento dei livelli qualitativi previsti dal *rating*."

Art. 20

20.0.31 (testo 2)

Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Articolo 20-*bis*

(Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, ex articolo 260 del TFUE, nella causa C-196/13 - Commissario unico discariche)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 dicembre 2014, ex articolo 260 del TFUE, nella causa C-196/13, relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2077, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere che il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della citata sentenza, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

1.4.2.8.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 178 (ant.) del 02/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo unificato ed emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul testo unificato, adottato l'8 gennaio 2020 dalla Commissione di merito, riferito ai disegni di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.
Ricorda che il progetto è volto a rinnovare il quadro normativo in materia di raccolta, ricerca, coltivazione e commercializzazione del tartufo e si sofferma in particolare sull'articolo 6, comma 5, e sugli articoli 16, 17 e 18, considerata l'attinenza con le pertinenti normative dell'Unione europea.
Ricordato, inoltre, che nel dicembre 2015 la Commissione europea aveva avviato il caso EU-pilot 8123/15/TAXU, per valutare la conformità al diritto dell'Unione europea del regime IVA che era al momento applicato in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, e che era stato introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005). Il caso è stato, poi, chiuso positivamente, in seguito all'adozione della modifica normativa introdotta dall'articolo 29 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), che è intervenuta sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.

Valutata quindi l'insussistenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione dei prodotti nel mercato unico, di indicazioni di origine degli stessi e in materia di etichettatura, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2020) 445 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra i contenuti della proposta sulle risorse proprie dell'UE (COM(2020) 445), per i profili relativi al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La proposta in esame (del 28 maggio 2020) prevede di modificare la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2020) 325), del 2 maggio 2018, al fine di dotare il Bilancio dell'UE delle risorse necessarie a finanziare il *Recovery Instrument* "*Next Generation EU*" da 750 miliardi di euro, predisposto in risposta alla crisi economica determinata dall'epidemia di Covid-19, nonché di mantenere il più possibile inalterato l'ammontare già previsto dalla proposta di Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 del maggio 2018.
In particolare, la proposta in esame autorizza la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione, fino a concorrenza di 750 miliardi di euro (prezzi 2018), da destinare ai programmi dell'Unione rientranti nel predetto Strumento per la ripresa "*Next Generation EU*".
Poiché tale Strumento rappresenta una risposta eccezionale a una situazione estrema ma temporanea, è esclusa la possibilità che i poteri eccezionali conferiti alla Commissione europea siano usati per scopi diversi da quello di ovviare alle conseguenze economiche e sociali dirette della pandemia di Covid-19.
Per completezza, il Presidente relatore ricorda che i principali programmi dello Strumento per la ripresa "*Next Generation EU*", da 750 miliardi di euro, sono:
- il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza" (*Recovery and Resilience Facility*), che prevede il finanziamento di 560 miliardi di euro (in prezzi 2018) agli Stati membri (310 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 250 miliardi in presiti), per sostenere le riforme strutturali e gli investimenti a lungo termine, al fine di contribuire a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione nel periodo successivo alla crisi del Covid-19;
- l'iniziativa REACT EU da 55 miliardi di euro, per misure immediate a sostegno dell'occupazione, dell'assistenza sanitaria e della liquidità delle imprese;
- l'iniziativa INVEST EU da 30 miliardi di euro per infrastrutture e ricerca;
- lo strumento per la solvibilità delle imprese da 31 miliardi di euro.
Per quanto riguarda gli ordinari programmi del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che la proposta del maggio 2018 fissava complessivamente a circa 1.135 miliardi di euro, la proposta in esame provvede a mantenerli sostanzialmente inalterati, fissando l'ammontare complessivo a 1.100 miliardi di euro.
Si tratta di una somma il cui ammontare è determinato in percentuale al reddito nazionale lordo degli Stati membri, in base ai massimali di risorse proprie. Considerato che, secondo le previsioni di

primavera 2020 della Commissione, nel 2020 l'economia dell'UE subirà una contrazione record del 7,5 per cento, ne consegue che, per mantenere inalterato l'ammontare del bilancio del QFP occorre aumentare le percentuali dei predetti massimali di risorse proprie. La proposta in esame, infatti, prevede un aumento di 0,11 punti percentuali sia del massimale degli stanziamenti di impegno, sia del massimale degli stanziamenti di pagamento, portandoli rispettivamente all'1,46 per cento e all'1,40 per cento del reddito nazionale lordo degli Stati membri dell'UE.
Entrando nel dettaglio dell'articolato della proposta, il Presidente relatore evidenzia che il potere di contrarre per conto dell'Unione finanziamenti sui mercati dei capitali è conferito alla Commissione europea dal nuovo articolo 3-*ter* della proposta sulle risorse proprie, "al solo scopo di ovviare alle conseguenze della crisi della Covid-19". Inoltre, l'articolo 3-*bis* esclude esplicitamente che i prestiti contratti possano essere utilizzati per finanziare spese operative.
Ai sensi dell'articolo 3-*ter*, paragrafo 2, il calendario dei rimborsi, a carico del bilancio dell'Unione, è fissato, secondo il principio di sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività nel periodo che va dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2058. Al riguardo, il nuovo articolo 6, paragrafo 4, precisa che "qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non permettano all'Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall'assunzione di prestiti (...), gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse necessarie a tal fine".
In aggiunta, l'articolo 3-*quater* consente un aumento, eccezionale e temporaneo, dei massimali delle risorse proprie per impegni e pagamenti pari a un ulteriore 0,6 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE, da utilizzare al solo scopo di affrontare i bisogni generati dalla crisi Covid-19 e limitata al periodo necessario a coprire le relative passività. L'uso che verrà fatto di questa dotazione supplementare diminuirà col venir meno degli obblighi finanziari, fino a decadere una volta che saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti, al più tardi entro il 31 dicembre 2058.
Passando agli aspetti di scrutinio della sussidiarietà, la base giuridica dell'iniziativa è individuata nell'articolo 311, quarto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, questo non è trattato dalla Commissione europea nell'ambito della relazione illustrativa che accompagna la proposta in esame. Tuttavia, il documento appare conforme al principio di sussidiarietà, in termini di necessità dell'intervento dell'Unione, in quanto solo le Istituzioni UE possono legiferare in materia di risorse proprie dell'Unione. La valutazione del valore aggiunto per l'Unione comporta invece considerazioni di natura politica. Da ciò che risulta, la posizione dell'Italia sarebbe favorevole sia all'incremento del massimale delle risorse proprie sia, in prospettiva, all'introduzione di nuove, genuine risorse comuni dell'UE.
Con riguardo al principio di proporzionalità, questo appare rispettato nella misura in cui l'espansione dei massimali è prevista al solo scopo di mantenere quasi inalterato a 1.100 miliardi di euro il bilancio ordinario del periodo 2021-2027, mentre gli aggiuntivi 750 miliardi sono recuperati non dai bilanci degli Stati membri ma mediante il ricorso al mercato e sono destinati esclusivamente ad affrontare i bisogni generati dalla crisi del Covid-19 e limitatamente al periodo previsto a tale scopo. Solo residualmente è prevista l'eventualità di dover coprire le passività derivanti dal ricorso al mercato con l'aumento dei massimali del reddito nazionale loro degli Stati membri dell'UE.

Si apre quindi una discussione a cui partecipano i senatori GIANNUZZI (*M5S*), LICHERI (*M5S*) e LOREFICE (*M5S*), e il rappresentante del GOVERNO, in merito alle argomentazioni avanzate dal *Riksdag* svedese che ha approvato un parere motivato contrario sulla proposta in esame, per i profili relativi al rispetto del principio di sussidiarietà, nel contesto dell'esame delle diverse proposte che compongono il pacchetto sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, attualmente in fase di negoziazione e che dovrà essere adottato entro la fine di quest'anno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***
(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***
(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Angrisani ha ritirato l'emendamento 20.0.39 e che il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'emendamento 5.6 in un nuovo emendamento 5.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si riprende, quindi, con l'illustrazione degli emendamenti, passando all'articolo 7.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 7.16, volto a tutelare il piccolo artigianato alimentare, e la qualità dei relativi prodotti e servizi, dagli eccessivi ritardi di pagamento da parte di enti dell'amministrazione pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che la digitalizzazione ha consentito di pagare circa il 95 per cento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione con le imprese e la senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) si dichiara disponibile a eventuali proposte di riformulazione.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) illustra poi l'emendamento 7.19, volto a considerare come forma scritta dei contratti inerenti alla cessione dei prodotti agricoli e alimentari anche le forme ad essa equipollenti, quali i documenti di trasporto o le fatture, e l'emendamento 7.34, in cui si prevede la soppressione dell'indicazione della sanzione correlata al limite del 10 percento del fatturato, al fine di consentire l'applicazione del criterio generale di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

I senatori CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) e CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma all'emendamento 7.34.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.35, avente una analoga finalità di riduzione della previsione sanzionatoria.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti 7.36, 7.43, 7.41, 7.42 e 7.44, evidenziando la comune finalità di salvaguardia dell'ecosistema ittico delle acque dolci contro il depauperamento ittico dei fiumi operato da imprese straniere e destinato al mercato estero.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) sottoscrive gli emendamenti 7.35, 7.36, 7.43, 7.41, 7.42 e 7.44.

I restanti emendamenti all'articolo 7 si intendono illustrati.

Si passa gli emendamenti riferiti all'articolo 8, che si intendono illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) illustra l'emendamento 9.4, finalizzato a considerare nel modo più ampio possibile la direttiva in attuazione, ai fini della più ampia valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante le nuove forme di utilizzazione e conservazione in formato digitale. Illustra, inoltre, gli emendamenti 9.8, 9.10 e 9.11, aventi la medesima predetta finalità, con riferimento al più ampio uso didattico delle opere.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra l'emendamento 9.9, volto alla medesima finalità del più ampio accesso alle opere a uso didattico nonché a prevedere la facoltà di dare accesso gratuito alle proprie opere finanziate con risorse pubbliche.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) illustra l'emendamento 9.12, volto a stabilire termini certi per poter fruire delle opere, quando queste sono sottoposte a misure tecnologiche per impedire usi illeciti delle stesse. Illustra, quindi, anche l'emendamento 9.14, sull'attuazione dell'articolo 14 della direttiva, nel senso della più ampia valorizzazione del libero accesso alle opere di dominio pubblico, e l'emendamento 9.15, per l'esercizio dell'opzione sulla facoltà di prevedere le licenze collettive con effetto esteso.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.26, per una definizione di "estratto breve" che sia tale da escludere gli estratti suscettibili di qualsiasi fruizione economica autonoma.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 9.30, volto a tutelare la libera rappresentazione fotografica amatoriale delle opere liberamente visibili.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.32, volto a sopprimere l'indicazione del principio di ragionevolezza nell'ambito dei massimi sforzi che i servizi di condivisione *online* devono compiere per ottenere l'autorizzazione al caricamento di un opera sul proprio sito.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 9.40, sottolineando l'importanza di stabilire per legge l'obbligo di una remunerazione minima per gli autori, in percentuale dei proventi percepiti dalle opere concesse in licenza, il cui calcolo dovrebbe essere di facile attuazione e quindi non eludibile.

Interviene il rappresentante del GOVERNO per assicurare che nell'attuazione della direttiva sarà data piena attuazione anche agli articoli 18 e 19 sul diritto degli autori ed artisti, anche del comparto musicale, a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata, e a ricevere annualmente informazioni complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni.

Il presidente LICHERI (*M5S*) sottolinea la forte esigenza di trovare una soluzione per assicurare agli artisti e autori il diritto ad una remunerazione adeguata, al fine di porre rimedio all'attuale eccesiva sproporzione rispetto ai proventi destinati agli editori, produttori o ai servizi *online.*

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.36, volto ad estendere l'autorizzazione sul *file sharing* di cui all'articolo 17 della direttiva anche ai caricamenti in siti privati come blog o altro.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) illustra l'emendamento 9.42, volto ad assicurare l'adeguata remunerazione anche agli interpreti o esecutori di fonogrammi, e l'emendamento 9.43, per rendere agevole ed effettivo il diritto all'esercizio della facoltà di revoca della licenza in caso di mancato sfruttamento.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.44, volto a prevedere un'equa remunerazione degli interpreti o esecutori di fonogrammi, in forma collettiva, in caso di proventi derivanti dalle riproduzioni *on demand*.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 9.45.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 9.49, volto a favorire le attività degli spettacoli viaggianti.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) illustra l'emendamento 9.50.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 a prima firma Montevecchi e De Lucia, nonché all'emendamento 9.47.

I restanti emendamenti all'articolo 9 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 10.2, 10.4, 10.10 e 10.12, frutto delle riflessioni svolte nell'ambito della 6a Commissione permanente sull'articolo 10 della direttiva e il corretto bilanciamento tra requisiti prudenziali e esigenze di accesso al credito per le piccole e medie imprese. A tal fine, si prevede di sfruttare la discrezionalità consentita dalla direttiva nella determinazione della soglia che definisce la banca come "ente piccolo e non complesso" e quindi esente dalle regole più restrittive, alla stregua di quanto avviene o potrebbe avvenire negli altri Stati membri.

I restanti emendamenti all'articolo 10 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 11.1, che prevede una clausola di salvaguardia per consentire ai depositanti di prevelare un importo minimo giornaliero, in caso di procedura di risoluzione dell'ente creditizio.

Il restante emendamento all'articolo 11 si intende illustrato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 12.2 e 12.4, volti ad escludere le comunità dei cittadini dall'attività di distribuzione dall'alta alla bassa tensione, oggetto di concessione pubblica.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alla congruità dei due predetti emendamenti.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 12.16.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 12.20, sul principio di tariffazione dinamica dell'energia elettrica.

I restanti emendamenti all'articolo 12 si intendono illustrati, così come l'emendamento 13.1, unica

proposta all'articolo 13.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 14.17, mediante il quale, posto che gli allevamenti intensivi costituiscono una delle cause dell'insorgere di malattie negli animali, si prevedono incentivi finanziari per gli operatori che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano. Illustra anche l'emendamento 14.19, che mira a dare attuazione alla parte del regolamento che prevede per gli operatori e i professionisti degli animali specifici obblighi di conoscenze adeguate in materia di sanità animale ed estendendo tali obblighi anche a chi vende animali da compagnia. Illustra infine gli emendamenti 14.20 e 14.22, che garantiscono la possibilità di modulare la risposta sanzionatoria, sia essa amministrativa che penale, in base alla gravità della condotta e agli interessi lesi.

I restanti emendamenti all'articolo 14 si intendono illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.16 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1721/11/14, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti agli articoli 15, 17, 19 e 20 si intendono illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 20.0.2.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 20.0.3, 20.0.7 e 20.0.11, volti a dare attuazione alla sentenza di condanna per inadempimento del 28 gennaio 2020 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ritira l'emendamento 20.0.5.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra poi gli emendamenti 20.0.6, 20.0.4, 20.0.13, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, volti a recare principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 20.0.28, che include i bicchieri tra i prodotti di plastica monouso che dovranno essere oggetto di restrizioni all'immissione sul mercato. Ribadisce la posizione del suo Gruppo, contraria alla *plastic tax* nazionale e favorevole a un contributo sulla plastica nell'ambito delle risorse proprie europee.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi l'emendamento 20.0.15, volto a prevedere l'adeguamento delle norme del codice dell'insolvenza alla direttiva (UE) 2019/1023, soprattutto con riferimento alla necessità di ridurre gli oneri per gli operatori.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 20.0.34 e 20.0.44 e li trasforma rispettivamente negli ordini del giorno G/1721/12/14 e G/1721/13/14, pubblicati in allegato.

I restanti emendamenti aggiuntivi si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara inammissibili gli emendamenti 20.0.10, 20.0.33 e 20.0.41.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 933 E 918 E RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il testo unificato, adottato l'8 gennaio 2020, riferito ai disegni di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti;
rilevato che esso è volto a rinnovare il quadro normativo in materia di raccolta, ricerca, coltivazione e commercializzazione del tartufo;
considerati in particolare i seguenti articoli:
- l'articolo 6, comma 5, che prevede l'accertamento delle specie da parte di un operatore durante la cessione del prodotto e, in caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti;
- l'articolo 16 che, nel definire le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale, prevede ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine;
- l'articolo 17, che definisce taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi;
- l'articolo 18, che allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea;
ricordato che, in materia di tartufi, nel dicembre 2015 la Commissione europea ha avviato il caso EU-pilot 8123/15/TAXU, per valutare la conformità al diritto dell'Unione europea del regime IVA che era al momento applicato in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, e che era stato introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005). Il caso è stato chiuso positivamente in seguito all'adozione della modifica normativa introdotta dall'articolo 29 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), che è intervenuta sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento;
valutato che il testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione dei prodotti nel mercato unico, di indicazioni di origine degli stessi e in materia di etichettatura,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1721

G/1721/11/14 (già em. 15.16)

Cantù, Fregolent, Marin, Lunesu, Emanuele Pellegrini, Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che, a seguito della situazione pandemica da Covid-19, l'OMS e le autorità sanitarie europee e nazionali hanno più volte chiarito che i rischi conseguenti all asituazione epidemica

potranno essere realmente sotto controllo solo quando sarà disponibile un vaccino contro il virus,

impegna il Governo:

a provvedere, nel rispetto del comma 2 dell'articolo 32 della Costituzione, al riordino della disciplina normativa in materia di vaccini, garantendo la risarcibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale del danno conseguente a somministrazione vaccinale anche non obbligatoria seppur raccomandata, sotto forma di indennizzo vitalizio assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum.

G/1721/12/14 (già em. 20.0.34)

Candiani, Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Simone Bossi, Casolati, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

tenuto conto della procedura di infrazione n. 2018/2273 e delle difficoltà operative generate dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche ai fini del pieno adeguamento delle disposizioni del citato codice alle disposizioni della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici,

impegna il Governo:

ad attivarsi con adeguate norme di semplificazione per la completa revisione del Codice dei contratti pubblici e in ogni caso a procedere alla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. ».

G/1721/13/14 (già em. 20.0.44)

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato, Campari, Rufa

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019",

al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti,

impegna il Governo:

ad attivare ogni iniziativa necessaria alla celere realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e di ogni altro intervento infrastrutturale ricadente sul territorio italiano parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento.

Art. 5

5.6 (testo 2)

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "aree idonee" *con le seguenti:* "aree a vocazione energetica".

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"*a*-bis*)* per aree a vocazione energetica considerare le aree non adatte ad altri usi, ovvero le aree che ad oggi ospitano impianti a fonte rinnovabile anche per interventi di *revamping* e *repowering;*

a-ter*)* chiarire in ogni caso l'esclusione dei terreni agricoli;"

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.